

QUADERNI DELLA RASSEGNA DEGLI "ARCHIVI DI STATO,"

13

VIRGILIO GIORDANO

**IL DIRITTO ARCHIVISTICO PREUNITARIO
IN SICILIA E NEL MERIDIONE D'ITALIA**

ROMA 1962

STAMPATO PER I TIPI DELLA TIP. "LA GALLUZZA..."
PERICCIOLI - VIA DELLA GALLUZZA, 7 - SIENA



L'INFLUENZA DEGLI EVENTI STORICI NELLA LEGISLAZIONE BORBONICA

Chi si addentra, con animo disincantato e con obiettività, senza retorica e senza preconcetti, nella disamina della legislazione del Regno delle Due Sicilie — quale che sia la materia specifica regolamentata — non può fare a meno di notare uno spirito anticipatore di progresso ed un generale movimento di riforme, che mal si attagliano alla trista fama di immobilismo reazionario goduta dai Borboni.

È veramente un mondo nuovo, che si schiude all'occhio dello storico e che fa generosa giustizia di tanti luoghi comuni sul Meridione d'Italia e sul preteso contrasto di livello scientifico-giuridico tra Nord e Sud al momento della unificazione italiana.

Tale constatazione riempie di meraviglia, non semplicemente perchè smentisce delle viete opinioni comuni che per tanto tempo hanno imperato incontrastate, ma soprattutto perchè, anche in questo settore, sorge spontanea la domanda come mai una legislazione, indubbiamente molto progredita e che aveva in nuce le più ampie possibilità di ulteriori moderni sviluppi, abbia potuto essere annullata e soppiantata, ex abrupto, dalla legislazione piemontese, indubbiamente più rigida e certamente meno evoluta.

Tale domanda, in certo qual senso, presenta molte analogie all'interrogativo, che molti storici del Risorgimento si pongono, ancora oggi senza risolverlo, a proposito dello stesso movimento di unificazione italiana, che ha preso inizio ed impulso dalla Sicilia e dal Meridione d'Italia, e cioè come mai le ben dotate milizie napoletane poterono essere sgominate da un animoso pugno di garibaldini male armati e

peggio equipaggiati. Ben è vero che taluni credono di risolvere l'enigma gridando molto semplicisticamente al tradimento, citando questo o quell'episodio (anche per recenti avvenimenti qualcuno usa lo stesso metro, senza rendersi conto che — anche ammessa la veridicità di un episodio ed anche a voler dare a tale episodio importanza determinante e decisiva — non è mai il tradimento la chiave della storia, perchè essa invece rimane; così facendo, ignota e sepolta in tutte le altre circostanze ed eventi che tale tradimento non solo hanno potuto rendere possibile, ma vi hanno dato forza determinante e decisiva per il destino di un popolo), in ciò cadendo nel medesimo esiziale errore in cui caddero i Borboni, quando infierivano contro i siciliani ed i liberali napoletani per cercare di fermare il nuovo inesorabile corso degli eventi.

La storia di quest'ultimo periodo, a nostro modo di vedere, è ancora da scriversi e interpretarsi: una cosa è certa, che la storia, checché si dica, la fanno sempre gli uomini con le loro tendenze, le loro tradizioni, i loro bisogni e le loro aspirazioni. Mettersi contro tali poderose ed inesorabili forze significa sottoporsi ad un tremendo interno processo d'erosione, graduale ma inarrestabile, che, presto o tardi, per il concorso di eventi naturali od occasionali, porterà gli oppositori al disastro, poichè, arrestando la vita, non v'è altra alternativa della morte.

Non sembri strano al lettore che, in una pubblicazione come la presente di *Diritto Archivistico*, si ritenga opportuno fare delle premesse ed indagini storiografiche, gli è che abbiamo, anche in altre nostre pubblicazioni, sempre affermato che l'Archivistica non è materia avulsa dalla vita, ma nella vita stessa affonda le sue radici: infatti l'Archivio, come lo intendiamo noi e come va inteso, risponde ad una necessità vitale per gli uomini: quella di conservare le testimonianze documentali delle loro attività, che superano la vita stessa dell'individuo e che servono di base e premessa necessaria e indispensabile alle successive attività di altri individui, ogni epoca saldandosi con la successiva attraverso

questa tradizione documentale, che perciò vive di una vita più intensa e meno effimera dei singoli individui.

L'Archivio non è mai un cimitero di carte, perchè i cimiteri, destinati alla venerazione dei superstiti, raccolgono spoglie inerti, che non hanno più parola nè insegnamento da dare, mentre le carte sì.

Una simile natura risalta ancora più evidente quando si esamina una legislazione che, se pur non vigente, riguarda sempre istituti, non solo ancora esistenti, ma talvolta ancora organizzati e funzionanti secondo la forma ed impulso iniziali ad essi dati dai precedenti legislatori (valga l'esempio degli archivi provinciali che continuarono a sussistere nel Meridione, nonostante la legislazione unitaria ne avesse apertamente sconfessato la necessità, e che oggi, invece, sono stati estesi, con le nuove norme, a tutta l'Italia).

Il processo di riforme legislative borboniche nel Napoletano e nella Sicilia non ha avuto finoggi una buona stampa e diffusione per una serie di coincidenze e circostanze, che hanno fatto sì che se ne sconoscesse ed apprezzasse l'importanza; mentre, invece, non può negarsi che i Borboni, e per essi i loro intelligenti amministratori, ebbero almeno in questo, una visione più larga ed anche più progressista (sia pure nei limiti della loro concezione assolutistica) ed organica di vari problemi nazionali.

Una caratteristica peculiare di tutta la legislazione borbonica, dall'inizio alla fine, è la netta divisione legislativa tra Napoli e la Sicilia e, di converso, lo sforzo continuo e progressivo di ricondurre ad unità le due entità tradizionali di Napoli e Sicilia, sforzo mal ideato e peggio attuato che fu causa non ultima della dissoluzione stessa del Regno delle Due Sicilie.

Gli unici a comprendere l'antistoricità del sistema adottato dai Borboni nei confronti della Sicilia furono gli inglesi, a ciò meglio adatti e preparati dalla caratteristica insulare della Gran Bretagna; e gli inglesi, infatti, trovarono sempre nei Siciliani spontanea amicizia e simpatia quasi per moto naturale, così come essi stessi, pur mossi da partico-

lari posizioni di interesse e di difesa contro la Francia di Napoleone, di buon grado si appassionavano alle vicende del Meridione e, può dirsi, affrettarono il moto evolutivo in danno del Regno delle Due Sicilie a tutto vantaggio della unificazione italiana.

La legislazione archivistica, oggetto del presente studio, si svolge e si perfeziona proprio in questo particolare travolgente periodo storico ed è tanto aderente alla realtà storica del momento che risente anch'essa (a riprova delle nostre affermazioni circa la piena vitalità degli archivi) di tale insanabile dualismo tra Napoli e Sicilia, per il quale può dirsi che, anche in questo settore, Napoletano e Sicilia, correvano vie parallele che mai potevano incontrarsi, trovando solo un occasionale punto di unione nella persona del sovrano.

Di tale dualismo i Siciliani avevano piena coscienza (anche se non potevano e sapevano darsene esplicita ragione). Quasi a profetico messaggio dell'avvenire che si preparava, il Mongitore, nel presentare un indirizzo di omaggio a Carlo III di Borbone, nell'anno di sua incoronazione, ammoniva che la Sicilia *ebbe titolo di regno molto prima di Napoli e che questa fu membro e pertinenza della Sicilia* (1).

Gelosa custode di tale tradizione fu, soprattutto, la classe dirigente e più colta dei siciliani, che seguiva, con interesse, le nuove concezioni scientifiche moderne importate soprattutto dall'Inghilterra e dalla Francia.

Mentre, però, nella penisola italiana ci si appassionava alle nuove idee portate dalla rivoluzione francese, in Sicilia, pur seguendo con interesse tale nuova corrente di idee, non vi si indulgeva troppo, preferendo le idee più moderate della scuola inglese: si preferiva, cioè, anche nel campo della cultura, Londra a Parigi. E i rapporti con l'Inghilterra si intensificarono sempre più e in ogni modo: visite di scienziati, permanenza di giovani nelle scuole londinesi, corri-

(1) « Discorso storico sull'antico titolo di regno annesso all'Isola di Sicilia ».

spondenza e scambio di lavori tra le diverse accademie di Sicilia e quelle di Londra.

Ciò spiega non solo la maggiore moderazione dei siciliani in momenti tanto difficili e fortunosi della storia di Europa, ma anche la naturale tendenza degli stessi verso l'Inghilterra, colla quale concordavano sull'impostazione dei problemi scientifici, filosofici e politici, oltre che nella comune insofferenza ed opposizione alla concezione assolutistica statutale borbonica.

E la legislazione borbonica non può non risentire del travaglio di tutta un'epoca, oscillante com'è tra le due tendenze di Francia e Inghilterra, a cui si aggiunge, per giunta, l'indirizzo assolutistico austriaco, mentre, soprattutto in Sicilia (non bisogna dimenticare che proprio in quest'epoca la Sicilia fu presidiata dalle truppe inglesi che, con Lord Bentinck, imposero varie riforme costituzionali), tendeva ad avere la prevalenza l'indirizzo democratico inglese.

Tante gravi difficoltà non si riscontrano in nessun altro degli stati italiani preunitari e rendono ancor più meritorio lo sforzo dei legislatori borbonici che, anche se politicamente non seppero e non poterono dominare gli eventi, indubbiamente, però, crearono strumenti giuridici idonei e progrediti.

Se scendiamo poi all'esame degli uomini, che seppero dare un contenuto e un contributo giuridico di primo ordine ad un Regno destinato a morire, vediamo come mai un simile miracolo sia potuto avvenire.

Cominciò Carlo I, che, divenuto re di Spagna, evidentemente non fidandosi troppo dell'ingegno e capacità del figliuolo Ferdinando I, da lui lasciato sul trono delle Due Sicilie, gli mise a fianco Bernardo Tanucci (1) professore di diritto a Pisa, che aveva appositamente chiamato a Napoli quale suo consigliere.

(1) N. a Stia, Casentino nel 1698, m. presso Napoli nel 1783. In Napoli ricoprì le seguenti cariche: Consigliere del collaterale, Ministro di giustizia (1752), Ministro degli Esteri e di Casa Reale (1754).

Il Tanucci, seguace della scuola illuministica, era un tenace avversario dell'assolutismo pontificio e fu un deciso fautore di riforme nel Regno delle Due Sicilie (di particolare interesse le sue riforme relative ai feudi, alla chiesa, leggi d'espulsione dei gesuiti in analogia a quanto deciso da tutte le altre Corti borboniche del tempo). In seguito al suo allontanamento da Napoli, voluto dall'autoritaria regina Maria Carolina, prese sempre più la direzione della cosa pubblica John Acton (1) chiamato inizialmente a Napoli per la riorganizzazione della marina.

L'Acton attuò, soprattutto, il programma di emancipazione del Regno delle Due Sicilie dalla tutela spagnola; deciso avversario delle idee rivoluzionarie francesi, portò il regno sempre più sotto la scia inglese, tanto che Napoleone ne impose il licenziamento nel 1804.

All'Acton seguì allora, Luigi de' Medici (2) duca di Sarno, che nel 1806 seguì i Borboni in Sicilia nel loro esilio.

In Sicilia la energica azione del Medici, tendente a livellare i diritti della nobiltà ed a reperire i fondi per la guerra contro la Francia e la riconquista del Napoletano, gli alienò totalmente gli animi dei siciliani al punto da determinare la sollevazione del Parlamento (1811), per cui ne fu imposto l'esilio.

Ritornato da Londra alla restaurazione nel 1820, per i moti rivoluzionari, fu costretto ad esiliare una seconda volta. Ciononostante, in tutto il periodo di suo governo anche suc-

(1) Acton John Francis Edward, n. a Besanson nel 1736, m. a Palermo nel 1811, era stato in precedenza nella marina di Francia e di Toscana. Egli ricoprì le seguenti cariche: Ministro della Marina (1770), Ministro della Guerra (1780), Ministro degli Esteri (1789), e quindi Presidente del Consiglio.

(2) Luigi de Medici principe d'Ottaviano e Duca di Sarno n. a Napoli nel 1759, m. a Madrid nel 1830, Avvocato. Fu reggente nel 1791 della Gran Corte e della Vicaria. Cadde in disgrazia e fu arrestato dall'Acton quale presunto complice della congiura giacobina, accusa mai provata. Ritornato nel favore della Corte nel 1803, fu chiamato alla Presidenza del Consiglio delle Reali Finanze, quindi nel 1804 lo troviamo Segretario di Stato e Azienda e nel 1815 a Vienna Ministro plenipotenziario; successivamente è sempre lui il dirigente di fatto l'amministrazione borbonica.

cessivo, svolse una vasta e coraggiosa opera di riforma amministrativa con un raro senso d'equilibrio cercando sempre di tenersi fuori da ogni estremismo (a lui si debbono, fra l'altro, i nuovi codici (1819), la creazione del regno unito delle Due Sicilie, il concordato con la S. Sede).

Questi, in un rapidissimo *excursus*, i protagonisti più importanti, ma accanto ad essi non bisogna trascurare la l'influenza di una tenace ed intelligente volontà quale quella di Maria Carolina d'Asburgo Lorena (1) che rinnovò totalmente la vita nel Regno delle Due Sicilie e che aveva indubbiamente doti politiche e preparazione filosofica non comuni, tali che avrebbero potuto costituire la fortuna del suo Regno. Solo che tale sua naturale predisposizione e preparazione venne non poco oscurata dal grave choc da lei subito per la tragica fine della sorella Maria Antonietta regina di Francia, ragione per cui, per naturale contraccolpo, divenne reazionaria non riuscendo a riprender più il necessario senso di misura e d'aquilibrò nell'odio mortale verso la Francia e verso tutto ciò che sapesse di idee d'Oltralpe. Ella non seppe nemmeno prendere esempio dalla Sicilia che la aveva accolta di buon grado, profuga da Napoli, e che, per una specie d'innata sapienza secolare e di presentimento storico, si allineava da per sé ai tempi nuovi con calma serenità albionica.

Tra tutti questi contrasti così stridenti, tra tante vicende fortunate, con una simile accentuata divisione delle regioni al di qua e al di là del Faro, con una Capitale che si spostava da Napoli a Palermo e viceversa, tra norme e codici d'ispirazione francese o, addirittura, francesi e norme d'ispirazione inglese, tra tendenze assolutiste austriache e pressioni liberali e tendenze autonomistiche siciliane, tra ministri che ora vengono esiliati dalla Francia e ora dall'Inghilterra, tra re che si rifugiano in Austria: in tutto questo

(1) Maria Carolina d'Asburgo Lorena, figlia di Francesco I e di Maria Teresa, n. a Vienna nel 1752, m. a Vienna nel 1814, sorella dei sovrani filosofi Giuseppe I e Leopoldo II.

marasma politico e amministrativo di un regno che moriva, il meno che ci si possa attendere è una legislazione caotica e contrastante oltre che inefficiente.

Invece no, lo storico obiettivo, come già detto all'inizio, non può non dare atto della linearità della nuova impostazione legislativa, perchè i Borboni, almeno per questo furono veramente all'altezza del loro compito e seppero interpretare i tempi nuovi, accogliendo, senza preconcetti, istituti e riforme di diversa ispirazione, ogni qualvolta obiettivamente riscontrarono che ciò costituiva indubbio progresso per il loro Regno.

Ecco perchè ancora oggi molte norme borboniche appaiono ispirate a criteri moderni e qualche volta addirittura sembrano all'avanguardia.

La legislazione archivistica, che riportiamo nel testo perchè possa essere obiettivamente e criticamente esaminata dal lettore, a nostro modo di vedere, non fa eccezione e dimostra una maturità amministrativa ed accurata disamina del problema, tanto che molti istituti vengono, dopo tanti anni, ripresi e ripristinati dalla vigente legislazione italiana.

L'ORGANIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI NEL MERIDIONE PRIMA DELL'UNITA' D'ITALIA

Sciogliendo la riserva fatta in occasione di una precedente monografia sull'organizzazione archivistica in Sicilia (1), dò, oggi, il via alla presente raccolta di norme del Regno delle Due Sicilie.

Credo, con questo, di colmare una lacuna della letteratura archivistica, perchè si è sempre, e molto, parlato di archivi toscani e piemontesi, ma forse mai si è trattato compiutamente degli archivi di Napoli e Sicilia.

La ragione di tale lacuna è logica ed intuitiva poichè, dopo l'unificazione d'Italia, venne estesa a tutto il Regno la legislazione sabauda con lievi occasionali modifiche ed era, quindi, più che naturale che si tendesse ad approfondire i principî legislativi del Regno Sabauda e, in un secondo tempo, quelli di Firenze, che fu una delle prime capitali del nuovo Stato unitario, mentre — animati come sempre da sincero patriottismo — i siciliani e i napoletani non pensarono mai a volgersi indietro e rivalutare e segnalare quanto indubbiamente era da segnalare e rivalutare nell'ordine legislativo e amministrativo borbonico, perchè il semplice accenno al passato sembrava quasi un delitto di lesa Patria.

Una vera ed organica regolamentazione archivistica nel Meridione, degna di tal nome, si ebbe solo sotto il Regno dei Borboni: primo ad essere organizzato fu il Grande Ar-

(1) «Concetti moderni nell'antica organizzazione degli Archivi in Sicilia» — in Studi in onore di Riccardo Filangeri — Napoli, L'Arte Tipografica, 1959, Vol. III.

chivio di Napoli, al quale poi seguì il Grande Archivio di Palermo.

Tale successione nella organizzazione degli archivi nel Regno delle Due Sicilie fu sempre rispettata e ogni norma legislativa e amministrativa, prima, veniva promulgata e sperimentata nel Napoletano e, poi nel tempo, estesa in Sicilia con qualche eventuale modifica ed adattamento necessari, ma sempre con appositi provvedimenti legislativi.

Per una disamina del diritto archivistico meridionale, a prima vista, basterebbe, dunque, limitare l'indagine ai numerosi provvedimenti legislativi e amministrativi emanati dai Borboni per il Napoletano. Così facendo, però, si verrebbe, di necessità, ad avere una visione mutila e parziale e non si terrebbe conto dell'effettiva realtà storica per cui si ebbe una duplice produzione normativa per i Dominii al di qua e al di là del Faro.

Senza dire che, pur non pervenendo alla sprezzante affermazione del Gregorio che definiva Napoli come *membro e pertinenza* del Regno di Sicilia, v'è però da convenire con lui che, per il periodo storico precedente, indubbiamente la Sicilia ebbe un ruolo di primo piano e più importante e determinante di Napoli.

La Sicilia, nei secoli passati Stato fiorente e potente, non poteva non preoccuparsi del problema degli Archivi e, a modo loro, i precedenti governi lo risolsero con una efficiente organizzazione rispondente ai bisogni dell'epoca. Indubbiamente appare interessante e utile accennare, anche sommariamente all'evoluzione dell'organizzazione archivistica in Sicilia.

Gli stessi Borboni non poterono non tenere presente tale passato radioso della Sicilia e, pur tendendo all'accentramento ed unificazione dell'organizzazione dello Stato, furono costretti a rispettare la tradizione. Ciò spiega come la legislazione archivistica, così come ogni altra norma, venga prima emanata e applicata per Napoli e, solo in un secondo tempo, estesa con altro provvedimento alla Sicilia. Questa duplice e differita promulgazione ed applicazione di una

regolamentazione giuridica, sostanzialmente identica, dimostra l'esistenza di un dualismo amministrativo insanabile fra le regioni al di qua e al di là del Faro, che implicitamente è riconoscimento di una tradizione storica che si perpetua nonostante ogni volontà accentratrice.

Accennando all'evoluzione del diritto archivistico in Sicilia si constata come nella capitale Palermo subito si andò costituendo — attraverso le varie vicende della storia — quello che poi doveva divenire il Grande Archivio (1).

Le origini remote dell'Archivio di Palermo sono quelle di ogni Grande Archivio e si perdono nella storia, ma già nel secolo XII si parla di archivi in Sicilia, che avevano sede nel Real Palazzo e di funzionari addetti: i regi scriniari (come si legge in diplomi dell'epoca).

Falcando (2) narra di una sommossa popolare del 1160, nel corso della quale la folla, inferocita, invase il Real Palazzo e, fra l'altro, distrusse i defetari (libri delle consuetudini).

Si ha notizia, ancora, che, in seguito alla distruzione dei defetari, fu incaricato apposito notaio alla ricostruzione degli stessi e che, una volta ricostruiti, essi vennero gelosamente conservati negli Archivi regi insieme ai registri della Cancelleria, con speciale cura per quelli riguardanti la Doana *verificatrice e conservatrice* — come allora veniva chiamata — che si riferivano agli oneri dei feudi, ai loro confini ed alle gabelle.

Federico II, poi, emanò apposite disposizioni normative, con le quali ordinò che si raccogliessero nel Real Palazzo di Palermo i *quaderni feudorum* e altri documenti di interesse particolare.

(1) Vedi anche il nostro studio sull'argomento nel volume in onore di Riccardo Filangeri de Candida.

(2) Falcando Ugo, soprannominato il « Tacito del Medioevo », storico della Sicilia, ove visse nel secolo XII sotto i Normanni per lungo tempo per, poi, passare in Francia; scrisse la « Historia o Liber de Regno Siciliae » ove si dilunga a descrivere, in forma piana ed agevole, la costituzione politica della monarchia normanna, le condizioni dei municipi e delle classi feudali e popolari in Sicilia. (Vedi « Fonti della storia d'Italia » dell'Istituto Storico Italiano).

Non vi ha, ancora, nè vi poteva essere un'organizzazione regolare di tali archivi, come non vi è ancora una sede definitiva ed unica: infatti, oltre al Real Palazzo di Palermo, in Sicilia i documenti di governo e di interesse storico e patrimoniale — a seconda del bisogno e della opportunità o della comodità per il governo — venivano conservati anche presso il Castello di Messina o presso le Chiese, come pare sia avvenuto, per esempio, per le scritture della Magna Curia.

Tale situazione di cose, certo non la più idonea per la salvaguardia degli archivi siciliani, anzichè migliorare, andò a peggiorare nei secoli successivi quando l'autorità regia in Sicilia (sec. XIV) andò sempre più indebolendosi fino a cadere nella successiva anarchia e ciò, naturalmente, fu la causa determinante delle più gravi distruzioni di importanti serie archivistiche, preziose per la storia dell'Isola e delle sue relazioni con gli altri Paesi.

Gli archivi siciliani cominciano a riprendere vita ed efficienza solo in un secondo tempo sotto Re Martino al quale si deve, nel 1408, la nuova descrizione e ricognizione dei feudi (pubblicata nell'epoca moderna dal Muscia).

Successivamente ancora sono Ferdinando il cattolico e Carlo V, che ordinano al Regio Segretario Luca Barberi di raccogliere nei Capibrevi delle tre Valli della Sicilia e nel Magno Capibrevio tutti gli elementi relativi ai feudi ed alla successione dei feudatari (1) dando ogni mandato opportuno e necessario per la raccolta delle fonti e la conservazione dei documenti relativi.

(1) Giovanni Luca Barberi, giureconsulto siciliano vissuto a cavaliere dei secoli XV e VI, ricoprì diverse cariche pubbliche fra le quali: Commissario della R. Gran Corte dal 13 novembre 1484 (v. registro Cancelleria 154 f. 163, Archivio di Stato di Palermo); Mastro Notaro della Secrezia di Palermo dal 24 novembre 1489 (v. registro Cancelleria 175 anni 1489, 1490 f. 175, Archivio di Stato di Palermo); Mastro Notaro della Cancelleria dal 7 gennaio 1491 con privilegio reale in Siviglia e relativa esecutoria del Vicerè del 15 marzo 1492 (v. registro Cancelleria 197, anno 1496 f. 280); Segretario Straordinario dal 26 maggio 1507 (v. lettera esecutoria di medesima data in registro Cancelleria n. 230, anno 1507, f. 343).

Per incarico dell'imperatore egli redasse i Capibrevi, che pos-

E naturale che, in mezzo a tutte queste vicissitudini e tentativi per i quali sono passati gli archivi siciliani in conseguenza delle fortunate e tormentose vicende della storia dell'Isola, non tutte le serie archivistiche, che hanno resistito all'usura degli uomini e del tempo, si trovano oggi nella loro sede naturale in Sicilia; alcune di esse, infatti,

sono, sommariamente, definirsi come un particolareggiato e motivato rapporto su tutti i feudi delle tre Valli di Sicilia (Val di Noto c. 291, Val Demone c. 207 e Val di Mazara c. 275).

In tale lavoro di non lieve mole il Barberi traccia, per somme linee, la storia dei feudi di Sicilia per circa due secoli, scendendo all'esame dei titoli originari giustificativi della proprietà e del possesso. Per quanto riguarda, poi, le dignità ecclesiastiche il Barberi fa un più approfondito esame risalendo fino al sec. XII, cioè al fine di fornire gli elementi necessari per affermare la supremazia dell'Impero sulla Chiesa.

La stesura di tali Capibrevi iniziata nel 1506 ebbe termine verso il 1516-1520. L'opera completa consta dei seguenti capitoli (v. i codici dell'Archivio di Stato di Palermo):

- 1) Beneficia Ecclesiastica
- 2) Privilegia Archiepiscopatus Panormi
- 3) De Secretiis
- 4) Praelatiae regni
- 5) Vallis Mazarie, Vallis Noti, Vallis Demonum
- 6) Magnum Capibrevium Terrarum Regni Siciliae
- 7) De Regia Monarchia.

I Capibrevi hanno il fine, soprattutto, di fornire un quadro, per quanto possibile, chiaro e definitivo della situazione di Sicilia in relazione a:

a) Pubbliche entrate, rilevate con l'esame particolare delle Secretie, dei censi e feudi demaniali e conseguente proposta di reintegra del patrimonio illegittimamente distratto o occupato da terzi.

b) Prerogative sovrane e giurisdizione sulla Chiesa attraverso l'esame dei titoli legittimi degli Arcivescovi, Vescovi, Abbatì, Priori e di tutti gli altri enti ecclesiastici, sui quali la Corona esercitava il suo patronato.

c) Controllo e predominio della Corona sulla feudalità con conseguente reintegra dei diritti violati.

Tale lavoro fu condotto dal Barberi fra la generale avversione e della nobiltà feudale e del clero, che si trovavano costretti a giustificare la validità del possesso dei beni ed a mostrare i titoli che lo legittimavano, con la conseguenza che, in mancanza o dispersione dei titoli costitutivi, se ne vedevano messo in forse il godimento.

I baroni ed il clero, nei parlamenti del 1509 e 1515, elevarono le più violente proteste contro l'opera del Barberi, da loro definito «ufficiale pubblico rapace» e «perturbatore della pace pubblica» (v. capitoli 63 del 1509 e 109 del 1515 e Villabianca «Della Sicilia Nobile», parte I libro III f. 157).

Il re, pur sconfessando ufficialmente l'opera del Barberi, segretamente, di fatto, ne autorizzò la prosecuzione non solo, ma, particolare di rilievo, concesse al Barberi di portare armi per sua difesa.

venero trasferite a Napoli coll'accentramento del governo in quella capitale, mentre altre numerose serie andarono irrimediabilmente distrutte in mare, quando il Vicerè, duca di Villena, nel 1607 pensò di effettuare il trasporto da Messina a Palermo via mare, anzichè via terra, per risparmio di spese.

Come si vede, la piaga di risparmiare, a scapito della sicurezza e della conservazione degli atti, non è solo male dell'epoca moderna, ma risale con l'uomo a parecchi secoli fa, perchè, purtroppo — in genere — il danno, che si arreca negli archivi, non è riscontrabile subito, ma a distanza di anni, quando gli autori, per naturale evoluzione delle cose, non sono più a rendersene conto o a risponderne.

Queste le origini degli archivi in Sicilia — come, del resto, è avvenuto un po' ovunque — ma già alla fine del sec. XVII — anche riconoscendo di dover molto spesso all'oculatazza del principe o a quella dei suoi segretari o dei suoi notai la conservazione di documenti che, altrimenti, sarebbero andati distrutti — comincia a farsi strada e ad affermarsi la concezione moderna che l'archivio non è patrimonio privato del principe, ma bensì res pubblica, alla cui salvaguardia e conservazione tutti i cittadini hanno interesse.

Tale concezione nuova ed ardata cominciò ad essere affacciata prima, timidamente da qualche studioso, che chiedeva con insistenza di consultare documenti conservati in archivi nel nome del superiore interesse della storia e della scienza, poi, successivamente, col dilagare delle teorie liberali del secolo XVIII, tale principio andò sempre più affermandosi e trovò campo fertilissimo in Sicilia, ove già serpeggiavano le scintille delle successive rivoluzioni contro i Borboni di Napoli e ciò anche se i protagonisti del dibattito neppure lo pensavano o lo intuivano.

La Sicilia era, allora, tutto un fervore di studi e di nuove idee e gli studiosi, presi dal sacro entusiasmo di ricercare la patria grandezza, andavano diffondendo tali libere correnti di pensiero, anche se i Siciliani in genere — nel giusto

limite che questo strano e passionale popolo sa trovare in momenti veramente cruciali della storia d'Europa da far pensare ad una innata e inconsapevole saggezza maturata per secoli — non provarono mai eccessivo entusiasmo per le teorie troppo ardite, che dilagavano dalla Francia rivoluzionaria per tutta l'Italia, e preferivano la calma sapiente d'Albione (non per nulla la Sicilia è anche un'isola) al rivoluzionario ed impetuoso torrente di Francia.

Dicevamo, dunque, che in mezzo al rinnovarsi degli studi in Sicilia, unanimemente cominciò a sentirsi da parte degli storici e letterati dell'Isola la necessità di organizzare gli archivi in maniera definitiva e logica onde consentire la libertà di consultazione.

Già nel 1801 Antonio Scarduti Genna presentava una esauriente relazione al governo borbonico nella quale proponeva la sollecita istituzione di un grande archivio in Palermo (*Piano di esecuzione di un Archivio Generale*) (1).

Ed a maggior riprova della generale tendenza ed aspirazione dell'alta cultura siciliana valga per tutti l'esempio di Domenico Scinà (2) il quale scriveva su per giù in quell'epoca:

*« Non possiamo non fare a meno di dolerci con noi
« medesimi della disgraziata Sicilia in fatto di diplomazia.
« Si è travagliato tra noi, al pari delle altre Nazioni, a rac-
« cogliere diplomi, tabulari e carte pubbliche, perchè sugli
« uni e sulle altre riposa la verità della storia. Ma tutte le
« colte Nazioni sono, dopo lunghe fatiche, riuscite a drizzarsi
« la loro diplomazia, mentre, tra i nostri, ogni fatica è tor-
« nata invano...*

« Molti, nel tempo del quale scriviamo, in molte città

(1) V. G. Silvestri « Sul Grande Archivio di Palermo e sui lavori in esso eseguiti dal 1805 al 1874 » - Palermo, Tip. Virzì 1875 pag. 10 e segg.

(2) Scinà Domenico (Palermo 1765-1837) professore e cancelliere dell'Università di Palermo. Fu uno dei più grandi scienziati dell'epoca moderna. Vedi in proposito Amplius « Prospetto della storia letteraria di Sicilia del Sec. XVIII » di Domenico Scinà e le opere del canonico Rosario Gregorio.

« furono solleciti di raccogliere, non senza pena e dispendio,
« diplomi e carte e intanto di niun pro' riuscite sono le
« loro ricerche. Per lo che tutti quei che son venuti dopo,
« o che per lo innanzi verranno a scrivere la nostra storia,
« han curato e dureranno fatica, che gli storici presso le
« altre Nazioni, le quali già avevano fornita la diplomatica,
« stretti non sono stati a durare. Giacchè debbono i nostri
« cominciando dalla diplomatica prima apprendere le lingue,
« spolverare archivi, trascrivere e raccogliere vecchie carte
« e poi ordinare tali documenti, e da loro cavar le forme,
« l'andamento dei tempi, il progresso dello spirito umano,
« e stender la storia.

« Or tanta fatica, a parte che opprime le forze di un
« solo, l'obbliga a perdere, in cercare, cogliere e interpretare,
« il tempo, che spender si dovrebbe in meditare e riflettere ».

Il problema degli archivi divenne, dunque, anche in Sicilia, come si vede, un problema generalmente sentito, quasi sinonimo di libertà e di affrancazione, tanto che gli stessi compilatori dell'elaborata e rivoluzionaria costituzione del 1812, pur presi da più gravi cure nella lotta e nei contrasti contro lo spirito assolutistico dei Borboni, vi dedicarono un intero articolo: il paragrafo 32 (Titolo II Potere Esecutivo, capitolo III) che recita esattamente così:

« Siccome in forza dei sopradetti decreti devonsi riunire insieme diversi archivi, ed uffici, ed abbisognano molti minuti regolamenti per la conveniente organizzazione di tutte le parti della nuova amministrazione delle finanze; così il segretario di Stato delle finanze farà un completo piano relativo a tutti i sopradetti oggetti, e poi lo sottoporrà al prossimo futuro Parlamento per approvarlo, o per farvi quei cambiamenti, che crederà opportuni » (1).

(1) Lo schema della costituzione fu, per la maggior parte, elaborato dall'abate Paolo Balsamo, professore di economia agraria e politica dell'Università di Palermo, sul modello della costituzione inglese. Non fu approvata in unico contesto: i concetti basilari ed in-

Con le regie disposizioni dell'11 febbraio 1814 le suddette norme generiche della costituzione trovarono esplicita conferma.

Infatti, il Vicario Generale, Principe Francesco con alterego di Ferdinando I, disponeva, finalmente, di riunire, in una parte del Palazzo arcivescovile di Palermo, gli archivi governativi sotto la direzione di un Archiviario Generale, Gaetano Rutè, e, nello stesso tempo, vietava esplicitamente, ai suoi pubblici ufficiali di continuare a conservare i documenti, com'era inveterata loro abitudine e consuetudine.

Nel 1824 vi è anche una traccia di inizio di funzioni del Grande Archivio, presso il fabbricato della Catena sotto la direzione del Soprintendente di Maio.

Questi, dunque, i primi atti della nascita giuridica del Grande Archivio di Palermo, ma sono ancora provvedimenti in embrione, che non trovano una vera e propria pratica attuazione.

Infatti nocque— secondo noi — alla realizzazione pratica l'impostazione ideale stessa del problema, ispirata dalla corrente liberale siciliana, che aveva avuto, temporaneamente, la peggio con la restaurazione.

Proprio allora imperversava, poi in tutt'Italia, e conseguentemente in Sicilia, lo spirito reazionario del Congresso di Vienna, che venne ad affievolire (secondo noi solo temporaneamente) l'influenza inglese, ed era logico e naturale che, insieme a tutti gli altri progetti, anche quello dell'Archivio venisse accantonato, poichè appariva ai Borboni sospetto e dettato da spirito di novità.

formatori vennero approvati nell'agosto del 1812, mentre tutto il resto venne approvato nel febbraio e giugno dell'anno successivo.

L'emanazione di tale costituzione non fu fatta di buona voglia dai Borboni, ma — dopo la pratica defenestrazione sia pure sotto il pretesto di malattia di Re Ferdinando (III di Sicilia e VI di Napoli) — venne approvata dal Parlamento e sanzionata dal Principe ereditario, nominato Vicario Generale sotto le congiunte pressioni delle correnti più liberali siciliane e di Lord Guglielmo Bentinck, ministro inglese presso la Corte borbonica, comandante generale delle armi britanniche, nonchè, successivamente, capitano generale dello stesso esercito di Sicilia per nomina del Vicario Generale.

Ma il problema era ormai posto e si imponeva da sè, nonostante tutto, all'infuori e al di sopra di ogni politica e così i Borboni non potevano disinteressarsene, così come ogni governo, autoritario o democratico, deve, di necessità, rivolgere, in certe occasioni, la sua attenzione sui silenziosi archivi e provvedere ai loro bisogni anche se all'inizio difficilmente si riesca a rendersi esatto conto dei loro problemi e ci si illuda di poterli impunemente trascurare.

E così dopo quello di Napoli anche il Grande Archivio di Palermo divenne realtà operante e viva per opera degli stessi Borboni con la legge del 1° agosto 1843, che ricalca, in certo senso, le orme degli stessi progetti rivoluzionari.

Da allora i Borboni, sia per Napoli che per Palermo e la Sicilia, emanarono tutta una serie di norme e regolamenti in materia archivistica, che non è possibile misconoscere (1).

Molti principi, affermati nella legislazione borbonica — è proprio strano per una monarchia che paventava ogni idea liberale — ancora oggi, a distanza di un secolo, possono giudicarsi di avanguardia, come per esempio quelli riguardanti la piena pubblicità degli atti di qualsiasi natura, una volta che gli stessi siano stati depositati in archivio (2).

E ciò ci porta, adesso che le passioni di allora si sono spente, involontariamente, ad una certa rivalutazione della

(1) Per valutare il rango raggiunto sotto i Borboni dai funzionari di archivio basterà accennare che — nel momento del disastro quando la Sicilia fu irrimediabilmente perduta e i domini continentali correverano grave pericolo — il 25 giugno 1860 Francesco di Borbone chiamò a presiedere il Consiglio dei Ministri Don Antonio Spinelli, Soprintendente Archivistico di Napoli.

(2) Il decreto 1° agosto 1843 n. 8309, all'art. 23 recita testualmente: « *Il Grande Archivio è pubblico*. Ciascuno potrà osservare le « carte che si conservano e chiederne copia dirigendosi al Soprintendente, o a chi ne fa le veci, e pagandone i diritti che saranno indicati nella tariffa ».

E per gli archivi provinciali il medesimo principio è ribadito: « Gli Archivi Provinciali saranno pubblici; ciascuno potrà chiedere « copia delle carte che si conservano, pagando i diritti stabiliti nella « tariffa, dirigendone la dimanda all'Intendente ».

Lo stesso principio era stato pure sancito per i Domini al di qua del Faro con la legge 12 novembre 1818 n. 1379 (Legge organica degli Archivi) Artt. 18 e 43.

mentalità borbonica, e ci fa affermare, con serena coscienza, che la dinastia borbonica — nonostante tutto — ebbe anch'essa delle benemeritenze nel campo della regolamentazione amministrativa interna e possedeva, per lo meno, una certa capacità propria di adeguamento alle nuove correnti, solo che forse difettava del coraggio dell'iniziativa tempestivamente intelligente.

Comunque a noi oggi, che ammettiamo equilibratamente, anche in regime democratico, la opportunità di certi limiti nella pubblicità dei documenti, suona veramente arduo e inconsueto il principio borbonico della integrale pubblicità.

Altro principio, che costituisce innegabile benemeritenza, ripudiato dalla legislazione italiana unitaria, fu quello dell'istituzione degli Archivi provinciali, caratteristica peculiare del solo Meridione borbonico.

Tali archivi provinciali vennero a mala pena tollerati dopo l'unificazione del Regno d'Italia e praticamente caddero al ruolo di trascuratissime ed umili appendici dell'Archivio della Provincia o delle Prefetture senza una chiara definizione dei rapporti e dell'attività.

È strana coincidenza storica, ma la causa prima del loro decadimento è — a nostro avviso — forse la medesima, che qualche tempo prima aveva destato le apprensioni della dinastia borbonica, e cioè l'ispirazione liberale della loro origine.

Orbene, nell'evoluzione moderna dell'archivistica, tale sistema è stato ripreso in pieno ed a ragione, e così vediamo che esso, ormai, è stato esteso a tutt'Italia, e ciò costituisce un effettivo riconoscimento della lungimiranza e competenza della vecchia legislazione borbonica.

La legislazione e le riforme in materia, attuate in Toscana o altrove in Italia, hanno avuto larga letteratura e su di esse si soffermano, da anni, vari studiosi, mentre, al contrario, della legislazione e della riforma attuata dai Borboni ben pochi parlano e forse nessuno le conosce.

Crediamo, quindi, di far cosa utile coll'offrire, per quanto ci è stato possibile, la raccolta organica di tali norme e disposizioni in maniera che possa riuscirne agevole la consultazione, il raffronto e la conoscenza dei principî informatori che hanno ispirato la costituzione e l'attività dei più importanti istituti archivistici nel Meridione d'Italia, lasciando che la norma di legge parli da sè col suo linguaggio impersonale, ma altamente significativo ed istruttivo.

LA LEGGE ORGANICA DEGLI ARCHIVI

Le leggi del 12 novembre 1818 per il Napoletano e del 1° agosto 1843 per la Sicilia, che integralmente riportiamo nel testo, costituiscono le principali fonti del diritto archivistico del Regno delle Due Sicilie.

Sia nella legge del 1818 che nella successiva del 1843 trovano larga e completa applicazione i più liberali e democratici principî diffusi dalla Rivoluzione Francese e proprio ad opera di quel monarca che, strettamente legato all'Austria, era considerato come un tiranno dei peggiori.

Tale spirito di tolleranza ed adesione ai nuovi principî di libertà e progresso e la conseguente e razionale loro codificazione non fu solo frutto di necessità contingente per aderire alle pressioni delle classi più illuminate, ma può ben dirsi consapevole riconoscimento di tempi e principî nuovi, al quale sicuramente non mancò l'incoraggiamento e l'ispirazione degli ambasciatori d'Inghilterra, i quali, se non sempre riuscirono a neutralizzare l'influenza conservatrice austriaca, molto spesso, però, riuscirono a bilanciarla.

Con le sue principali leggi costitutive dei Grandi Archivi, oltre a stabilire e organizzare un unico deposito a Napoli e a Palermo delle scritture e documenti dello Stato e delle sue magistrature e dichiararne, conseguentemente, il carattere pubblico e non più di proprietà del monarca (cosa alla quale, per la verità, prima o poi, pervennero tutti gli stati pre-unitari) si affermano dei principî di democrazia addirittura rivoluzionari per l'epoca e cioè:

- 1) la pubblicità piena e senza limiti (1) di tutti gli atti

(1) Tale principio di pubblicità piena era molto ostico a qual-

conservati negli archivi senza alcuna discriminazione (art. 23 L. 1-8-1843 e art. 18 della L. 12-11-1818).

Ben è vero che tale principio, in pratica, subì varie attenuazioni disposte con alcuni rescritti e circolari, che riportiamo, sia per il prevalere di tendenze più conservatrici,

siasi governo dell'epoca, anche perché frutto delle correnti di pensiero della Francia rivoluzionaria.

Basti dire che insigni scrittori e storici come il Mabillon e il Muratori trovarono le più grandi difficoltà per la consultazione delle fonti storiche indispensabili per le loro opere.

Appena un secolo prima la cosa era addirittura impensabile e Vittorio Amedeo dirigeva ad Antonio Claret Fougassieras, suo archivistista, le seguenti precise istruzioni: « Si conservano in essi archivi « molte cose segrete, delle quali dovrete contenerne voi solo la notizia, che perciò, *non la lascerete vedere a chiunque si sia, e meno eziandio ai nostri ministri*, alla riserva che n'aveste da noi « un ordine particolare ». (Duboin « Leggi e provvidenze » tomo VIII pag. 381).

Con le disposizioni delle Regie Costituzioni dell'11 luglio 1729 (Libro II, Tit. III, Cap. XIX Dei Segretari del Senato e degli archivi di esso) « Non sarà permesso ad altri che agli ufficiali del Senato « l'ingresso, negli archivi, e quando alcuno dei nostri ministri avrà « bisogno di entrarvi per il nostro servizio, saravvi ammesso con la « partecipazione del Primo Presidente, *ma non potrà giammai estrarsene veruna copia salvo per ordine nostro*, nè darsene copia a chi « che sia a riserva dell'Avvocato Generale e dell'Avvocato Fiscale Generale, se non con la licenza in iscritto del Primo Presidente ».

Tali disposizioni per l'Archivio di Torino vennero ribadite col Regolamento del 25 ottobre 1822 (proprio mentre da 4 anni a Napoli vigeva la nuova regolamentazione) che all'art. 4 così disponeva:

« Nel caso che a qualche Città, Comunità o Particolare dei nostri Stati fosse necessaria la visione e la copia di qualche documento dei nostri R. Archivi di Corte, dovrà con supplica diretta « alla Regia Camera dei Conti farne la specifica domanda. In seguito « a questa si porterà il nostro Procuratore Generale, od un suo Sostituto da esso destinato, a visitare i documenti richiesti, e secondo le « sue conclusioni emanerà il decreto della predetta R. Camera dei « Conti, quale dovranno ritenere nei R. nostri archivi per servire il « discarico delle accordate visioni o copie, ecc. ».

In Toscana, una delle regioni d'Italia sicuramente più progredite dal punto di vista archivistico, nello stesso periodo non si pensava affatto ad affermare la piena e totale pubblicità degli atti di archivio. Infatti, il regolamento del 30 settembre 1852 disponeva, all'art. 10, che:

« È nelle facoltà del Soprintendente l'accordare visto e copia « di un solo documento, quando la ricerca abbia un fine storico o di « erudizione. Quando però anche un solo Documento venga richiesto « per usarne in via legale o amministrativa, deve sentirsi l'Avvocato « Regio, che nella sua informazione dovrà notare quando siavi, o no, « luogo a riportare dal richiedente la dichiarazione di non usare del « Documento direttamente né indirettamente contro lo Stato. *Se però « la ricerca, sia diretta ad una o più serie di documenti, dovrà impetrarsene la licenza dal Ministro da cui rileva il Dipartimento* ».

sia, talvolta, per effettive inderogabili necessità amministrative o di pubblico interesse. È, però, significativo che tale principio di piena pubblicità non solo non venne mai abrogato, ma anche che — a distanza di ben 25 anni dalla sua prima formulazione con la citata L. 12-11-1818, e nonostante le deroghe intervenute con vari rescritti — ne venga solennemente convalidata e consacrata l'efficacia con la legge del 1843 (art. 23);

2) il principio essenzialmente moderno di lasciare le serie archivistiche, nel limite del possibile, nelle sedi di appartenenza con l'istituzione dei Grandi Archivi di Napoli e di Palermo e quella contestuale degli Archivi della Cava, Montecassino e Montevergine (art. 32, 35 L. 12 novembre 1818);

3) altro principio moderno del decentramento amministrativo, che integra e completa quello di cui sopra per esigenze di sistematica storica, con l'istituzione degli Archivi Provinciali;

4) queste radicali innovazioni legislative resero, da un giorno all'altro, gli archivi borbonici accessibili a tutti e, come naturale corollario, venne considerato dovere imprescindibile dello Stato la pubblicazione dei documenti conservati per tanto tempo gelosamente negli archivi nell'interesse superiore della scienza e della cultura. Infatti la stessa legge borbonica, nella sua prima formulazione, sancisce:

a) l'istituzione di una speciale *Commissione per la formazione del Codice Diplomatico* (1) con il fine precipuo di rendere di pubblica ragione i documenti più importanti e le fonti di storia patria, per poi formarsi — sulla scorta del codice diplomatico e delle memorie compilate da tale Commissione — *una completa istoria del regno, di cui sarà incaricata una persona di lettere nella dipendenza del Ministero di Stato della Cancelleria Generale col carattere di regio storiografo* (2).

(1) Art. 22 L. 12 novembre 1818.

(2) Art. 29 L. 12 novembre 1818.

b) l'istituzione di un'apposita scuola di paleografia di specializzazione a carattere universitario (1) al fine di formare dei funzionari esperti per l'Archivio, affermando, così, per la prima volta, il concetto moderno dell'opportunità di scuole di specializzazione per le carriere tecniche della P. A. (2).

5) il principio della responsabilità dei funzionari, specificandone, in maniera organica, diritti e doveri e sottraendoli così all'arbitrio della potestà sovrana.

Questi, in sintesi, i principî, veramente rivoluzionari di indubbia e moderna attualità, affermati dalla legislazione archivistica borbonica, e di ciò si rese perfettamente conto uno dei più autorevoli archivisti del passato, Francesco Bonaini (3) *maestro e principe degli archivisti viventi, il quale non rimanendosi contento a questo, chiese al Ministro della P.I. ed ottenne, di unita al compianto T. Gar, già Direttore dell'Archivio dei Frari in Venezia, di recarsi qui in Napoli nel 1867, per vedervi funzionare praticamente il nostro Grande Archivio, ed indi cavarne qualche utile insegnamento per gli archivi toscani* (4).

(1) « La cattedra farà parte di quelle della R. Università degli « Studi, da reggersi però nel locale dell'Archivio » (Art. 30 L. 12 novembre 1818).

(2) Artt. 23, 30 della Legge del 1818, artt. 20, 21 della legge 1843.

(3) Bonaini Francesco (n. a Livorno il 20 luglio 1806, m. a Pistoia il 28 agosto 1874) docente di diritto canonico e di storia del diritto nell'Università di Pisa.

Mente illuminata e d'ampie vedute, fu incaricato dal Granduca Leopoldo II dell'ordinamento degli Archivi Toscani; gli Archivi di Firenze, Lucca e Siena debbono alla sua fatica la loro costituzione ed organizzazione tra il 1852 e il 1860, organizzazione ed ordinamento nei quali egli attuò mirabilmente l'ordinamento storico secondo la moderna concezione archivistica.

Successivamente all'unificazione italiana, egli ebbe dal Governo vari incarichi ispettivi per la nuova organizzazione archivistica del Regno d'Italia.

Opere personali o da lui dirette ed ispirate sono: « Gli archivi delle Marche e dell'Umbria », opera incompiuta per la morte sopravvenuta, i cui studi si conservano presso l'Archivio di Stato di Firenze; « Giornale storico degli archivi Toscani »; « Documenti degli archivi Toscani ».

(4) V. Opuscolo « Impiegati del Grande Archivio di Napoli » Napoli, Tip. del Genio Artistico, 1871, pag. 4.

LA SCUOLA DI PALEOGRAFIA

La scuola di Paleografia nei Grandi Archivi di Napoli e di Palermo aveva carattere universitario, come esplicitamente detta la Legge Organica del Grande Archivio di Napoli del 12 novembre 1818, che tassativamente così si esprime all'art. 30: *La sua cattedra farà parte di quelle della Regia Università degli studi da reggersi però nel locale dell'Archivio.*

Praticamente voleva essere, e fu, una scuola di specializzazione tecnica per la carriera di archivisti, ed ha avuto, anche dopo l'unità italiana, belle tradizioni di cultura, attraendo verso gli archivi studiosi di grande levatura.

Non solo, ma la sua importanza crebbe tanto da acquistare il carattere di corso post-universitario; infatti coloro, che avevano ultimato il corso analogo universitario di Paleografia, hanno tuttora il diritto di iscriversi addirittura al 2° corso di paleografia tenuto all'Archivio di Stato.

Evidentemente oggi tali scuole non assolvono più come prima il compito loro affidato, perché le funzioni e le attribuzioni dell'Archivistica si sono ampliate e l'archivio stesso si è ingrandito di modo che i diplomi ed i documenti diplomatici gradatamente diventano sempre più, in proporzione, parte minore delle serie archivistiche conservate, ma ancora oggi la legge archivistica italiana prevede il diploma di paleografia diplomatica ed archivistica per i funzionari del ruolo direttivo ed indubbiamente esercita un notevole richiamo per gli elementi più preparati e naturalmente portati alle discipline storiche.

Sono state emanate varie e numerose norme per la scuola di paleografia di Napoli e di Palermo dal governo borbonico oltre le poche qui riportate, ma ricordiamo che in

ogni caso si intendono qui richiamate le norme legislative di cui agli artt. 23, 30, 31 della Legge Organica del Grande Archivio di Napoli del 12 novembre 1818, nonché quelle dettate per il Grande Archivio di Palermo dell'1 agosto 1843 agli artt. 20 e 21.

Riteniamo, poi, utile ed opportuno riportare, per i principî annunciati, la prolusione (per quel che è pervenuto sino a noi) tenuta a Palermo nel 1885 dal Prof. Salvatore Cusa (1), primo docente di paleografia nel Grande Archivio di Palermo:

LA PROLUSIONE DEL PROF. CUSA

« Partirò il mio corso in due contemporanei, ma di differente natura; a che mi muovono cause determinate, le quali non sarà qui inutile ricordare.

« Istituita da questo R. Governo la cattedra di Paleografia, che io tuttochè immeritevole ho avuto l'onore di occupare il primo; egli è certo che mira principale, anzi unica di ciò è stata quello di vedere al più presto messa a conoscenza del pubblico le nostre dovizie storiche e diplomatiche, e formati degli uomini capaci a tanta opera. Quest'intenzione è troppo manifesta, non solo pe' sensi ne' quali è concepita la legge del 1° agosto 1843; ma ben ancora per la disposizione ch'essa cattedra, abbenché universitaria, si reggesse in questo Grande Archivio.

« A consentir detto nobile scopo un doppio lavoro richiedesi, un'istituzione teorica, cioè, ed una seconda pratica; l'una e l'altra che si diano la mano, perchè, se scom-

(1) Salvatore Cusa (n. a Palermo il 20 settembre 1822, m. ivi il 30 novembre 1893) titolare della cattedra di lingua e letteratura araba nella R. Università di Palermo, Preside della Facoltà di filosofia e lettere della stessa Università, docente di paleografia presso il Grande Archivio di Palermo.

Opera sua degna di particolare menzione è quella che va sotto il titolo: « I diplomi greci e arabi di Sicilia pubblicata nel testo originale, tradotti ed illustrati », Palermo, I. 1868; II 1882. Tale raccolta non fu però portata a compimento essendosi fermata solo alla riproduzione del testo, ma costituisce ancora oggi, nonostante alcune imperfezioni, l'unica del genere e lavoro di indubbia profonda erudizione.

« pagnate, riuscirebbe di poca o niuna efficacia. E questa pratica istruzione, che dalla semplice lettera e scioglimento di nessi, mano mano si alza all'ampio svolgimento storico-diplomatico di una carta, è di sì grande importanza, che il nostro Governo l'ha quasi chiesto espressamente, e gli altri tutti d'Europa, chi dando, chi ricevendo esempio dal nostro, l'hanno appositamente ordinato.

« Dell'insegnamento teorico non è a dire, essendo quello che eleva queste dottrine al grado di scienza non solo, ma le colloca, e per l'eccellenza loro e per l'importanza, al di sopra di molte altre che hanno tuttora un culto tra noi.

« E qui motivi non meno determinanti mi hanno spinto a fare una seconda partizione del mio corso: la condizione particolare dell'istituzione lo ha a forza richiesto. Se per Paleografia taluni hanno inteso la sola conoscenza de' caratteri latini e la semplice lettura di essi, sia perchè i documenti, alla spiegazione dei quali è diretta, in essa sola lingua vergati; sia perchè l'interpretazione diplomatica e la storia ad altri professori affidata, non potea dirsi lo stesso della cattedra nostra, e della nostra Università, in cui non esiste cattedra di diplomatica, nè tampoco di storia. Necessità richiede pertanto che quella di Paleografia tutt'essa comprenda uniformandosi anche così a' superiori voleri manifestamente ed a sufficienza espressi nel richiedere molteplici le cognizioni ne' candidati alla cattedra stessa.

« Paleografia dunque, Diplomatica e storia, sarà il nostro insegnamento. Nelle due prime parti si verserebbe sui caratteri esterni ed interni d'una scrittura; nella terza applicherebbe le regole spiegate ai monumenti storici, ai documenti di qualunque genere, sui quali fossesi formata o rischiarar si potesse la istoria nostra, e sarebbe quest'ultimo un corso di storia critica o erudita, come meglio voglia chiamarsi.

« Il primo corso poi, quello di Paleografia propriamente detto, e per le ragioni di sopra, e per quelle che or sono a dire, avrebbe una latitudine alquanto più ampia di quello che gli si suoli comunemente concedere.

« E dallo spirito e dalla lettera delle leggi e de' regola-
« menti è manifesta la mente del legislatore, che l'istituto
« insegnamento serva alla spiegazione non solo ed allo svol-
« gimento nell'interesse storico delle pergamene; ma ben
« anche all'illustrazione nell'interesse meramente archeolo-
« gico dei monumenti d'ogni natura.

« La Lapidaria e la Numismatica si vogliono pur esse
« coltivate. Le iscrizioni d'ogni genere, d'ogni epoca, di tutte
« quante le nazioni che si sono, l'una l'altra incalzandosi,
« succedute in questa misera terra di conquista, si vogliono
« messe alla luce, e convenientemente un giorno spiegate
« dagli allievi di questa scuola.

« Ma queste iscrizioni, queste reliquie di passate domi-
« nazioni, sono in caratteri e lingue svariate, in Fenicio, in
« Greco, in Latino, in Arabico, in Ebraico, in Catalano, in
« Spagnuolo etc. Forza è dunque che dalla formazione di
« essi caratteri si tratti, e per la stretta connessione che han-
« le varie scritture con le lingue rispettive, anche di queste
« si parli e del rapporto di tutte quante fra loro, e della loro
« origine, del loro sviluppo e dei sorprendenti risultati, che
« la filosofia della lingua, e la filosofia comparata hanno pro-
« dotto sinora in mezzo al mondo stupito. Lo svolgimento di
« questa materia, che io ho creduto mio dovere primario
« maneggiare, sia per la sua stretta attinenza alla Paleo-
« grafia, sia per la condizione speciale del nostro Paese, il
« quale (ricco di tanti preziosi resti non che sulla pietra, ma
« nella lingua di quella più duratura e tenace) manca tut-
« tavia di carattere che di questa si occupino; sia pure per
« l'espresso desiderio di uomini dotti ed all'autorità pog-
« giato dei sommi maestri della scienza, i quali anche d'una
« sola lingua trattando e d'un sol genere di caratteri, ha vo-
« luto percorrere tutte le generazioni di essa rimontando
« sino alle fonti le più lontane credute: tutto ciò mi ha con-
« dotto ad abbracciar materia un po' vasta, ma per la sua
« novità ed importanza di sommo utile, io spero, alla co-
« mune degli studiosi, la linguistica cioè la filologia com-
« parata.

« In un tempo in cui trovatosi nesso strettissimo fra le
« scienze in apparenza le più disparate, tutte si son fatte con-
« vergere a fine unico, allo sviluppo cioè di quella umanità,
« in un tempo in cui riconosciuta la cognizione fra tutte le
« umane stirpi, tutte si son chiamate a sedere a desco co-
« mune, a celebrar unisoni inni alla divinità, di cui tutte
« portan seco particelle immortali, ed in seno a cui andranno
« tutte a confondersi: non sarà discaro, non inutile, anzi a
« mio credere interessantissimo, che dovendo parlare delle
« generazioni del Greco e dell'Arabo, che si appartengono a
« due stirpi di lingue differentissime, si investighino le loro
« origini, si studiino i loro rapporti, ed in queste ricerche si
« svolga il quesito della formazione delle lingue, proponendo
« la soluzione di non pochi problemi, che tanta e sì diretta
« azione hanno sulle mutazioni della scrittura; ed incomin-
« ciando dalle più remote di cui si farà cenno proporzionato,
« si scenda a quelle a noi più note, che più immediata-
« mente hanno influito sulla nostra letteratura ed archeo-
« logia, ecc. ».

GLI ARCHIVI PROVINCIALI

L'idea di costituire degli archivi in ogni provincia resta merito e vanto dei Borboni di Napoli, i quali — in questo campo — si sono rivelati saggi e perspicaci amministratori e legislatori.

L'ispirazione per tale organizzazione senza precedenti sembra essere derivata dallo studio dell'organizzazione archivistica dell'Impero d'Austria, verso il quale i Borboni avevano sempre avuto naturale inclinazione e simpatia.

Nell'Impero Austriaco, oltre all'Archivio Imperiale del Regno a Vienna, funzionavano ben altri tre Archivi: l'Archivio Generale a Wetzlar, l'Archivio della Dieta Germanica a Ratisbona e l'Archivio Cancelleresco del Regno a Magonza.

La constatazione dell'esistenza di una pluralità di istituti archivistici, in uno Stato a tendenza autoritaria ed accentratrice quale l'Austria, sicuramente incoraggiò i Borboni a seguirne l'esempio, ma con una organizzazione del tutto diversa e rivoluzionaria per i tempi, che di analogico aveva, soltanto, l'applicazione, ancora più estesa che in Austria, del principio della pluralità degli istituti archivistici.

Infatti se si fosse voluto, soltanto, trasferire ed adattare al Regno delle Due Sicilie l'organizzazione archivistica austriaca, tutt'al più i Borboni si sarebbero limitati ad istituire solo due grandi istituti accentrati nelle due capitali: il Grande Archivio di Napoli ed il Grande Archivio di Palermo.

Invece, l'istituzione ulteriore degli Archivi nelle diverse provincie dimostra un programma organico ed intelligente che risponde a ben altre esigenze.

Per la prima volta nella storia d'Italia — ed è strano che ciò avvenga proprio per volontà e disegno di una dinastia accentratrice e pavida per le novità, quale quella borbo-

nica — alla tendenza di tutto accumulare e concentrare sotto il controllo del Principe, prevalgono i principî moderni di lasciare le serie archivistiche nelle loro sedi naturali e di un intelligente e pratico decentramento amministrativo.

Una volta che, coscientemente o meno, ci si sia reso conto di tale necessità ed opportunità, sorge da sé la conseguenza della costituzione di Archivi nelle più grandi circoscrizioni amministrative: le provincie.

Se noi ci soffermiamo a considerare i principî assolutamente nuovi ed il fatto che non vi erano precedenti esperienze legislative (1), possiamo ben valutare appieno lo sforzo compiuto e dobbiamo restare ammirati della lungimiranza delle norme borboniche, molte delle quali ancor oggi si dimostrano di concreta ed evidente attualità.

Tale nuova ed addirittura rivoluzionaria impostazione dell'organizzazione archivistica importò uno sforzo legislativo non indifferente per creare tutte le nuove norme regolamentari man mano che il nuovo istituto cresce e si afferma e quindi tutta una serie di elaborati decreti, regolamenti e dispacci.

L'organizzazione degli Archivi Provinciali era dunque in pieno e naturale sviluppo in Sicilia e nel Napoletano, quando intervenne l'unificazione d'Italia che, — strano per quelle contraddizioni che la storia talvolta comporta — determinata come era da spiriti liberi e amanti del progresso, in questo campo causò non solo un arresto dell'evoluzione in corso, ma, addirittura, la crisi ed il regresso.

Gli Archivi Provinciali furono a mala pena tollerati — come abbiamo già detto — nell'Italia Meridionale, e ciò più che altro per una saggia tattica amministrativa, instaurata dal nuovo governo dell'Italia unificata, di rispettare, per quanto possibile, le tradizioni e gli usi degli ex-Stati (2).

(1) Tranne le esperienze francesi, che per i Borboni avevano carattere negativo e rivoluzionario e, anche sotto questo profilo, dunque, la riforma borbonica appare meritoria e coraggiosa.

(2) Il R. D. 21 gennaio 1866 n. 2781 disponeva che:
« Art. 1) Nel Napoletano e nella Sicilia rimane a carico di ogni Provincia la spesa del personale e mantenimento degli Archivi Pro-

Ma essi decadde lo stesso per l'abbandono e per l'incuria al ruolo di trascuratissime propaggini delle amministrazioni locali e servirono come comodo asilo per la sistemazione di un po' di personale in soprannumero.

Di tale stato di cose se ne risente, talvolta, la conseguenza ancora oggi, a distanza di un secolo, e ne possono dire bene qualcosa i direttori di Archivio, assegnati ad ex sedi di Archivi provinciali meridionali, i quali si trovano a lottare contro una secolare mentalità delle Amministrazioni locali abituate a considerare l'archivio come una specie di magazzino, non del tutto indispensabile, di carte inutili, ma pur utile per destinarvi qualche impiegato incapace che non si può licenziare per ragioni di pietismo o di clientelismo. La cosa, oggi, che sono passati allo Stato, non è più possibile, ma la mentalità e il ricordo spesso permangono, talvolta anche in organi amministrativi superiori.

La successiva legislazione italiana ha definitivamente eliminato tale deplorabile stato di cose, disponendo saggiamente il passaggio di tali archivi alla dipendenza dello Stato e creandone dei nuovi nelle restanti provincie.

Ma, come abbiamo detto, ancora qualche preconetto permane, ed è solo l'opera di intelligente propaganda e sottile penetrazione che può riuscire a riportare nella giusta valutazione un istituto che trova la sua prima ragione d'essere nella struttura stessa dello Stato e che svolge una funzione di conservazione e valorizzazione delle più interessanti fonti della storia e della cultura, senza dire che risponde ai più moderni principî di decentramento amministrativo e di sistematica archivistica.

« vinciali; Art. 2) *Gli impiegati e commessi dei mentovati Archivi faranno dal 1° gennaio 1866 parte degli impiegati e commessi della Amministrazione delle Provincie rispettive* ».

Mentre il successivo R. D. 28 luglio 1866 prescriveva:

« Art. 1) *I diritti da pagarsi, giusta la tariffa in vigore, dai privati per diligenze, lettura di carte ed estratti di documenti in ciascun archivio provinciale del Napoletano e di Sicilia, si riscuoteranno, come di propria spettanza, da ciascuna di quelle Provincie;*
« Art. 2) *Il terzo dei diritti di ricerca e copiatura sarà da ciascuna Provincia spartito secondo la regola vigente, agli impiegati dell'Archivio* ».

LEGGI E DECRETI

Legge per la soppressione degli Ordini religiosi delle regole di S. Bernardo, e di S. Benedetto, e loro diverse affiliazioni.

(Dei 13 Febbrajo 1807)

Giuseppe Napoleone per la Grazia di Dio Re di Napoli e di Sicilia, Principe Francese, Grand'Elettore dell'Impero.

La forza delle cose obbliga ogni nazione a seguire più o meno lentamente il movimento impresso dallo spirito di ciascun secolo. Gli Ordini religiosi, i quali han resi tanti servigi ne' tempi di barbarie, son divenuti meno utili per effetto del successo medesimo delle loro istituzioni: la nostra santa Religione, ormai gloriosa e trionfante, non è più ridotta a sfuggir la persecuzione nelle oscurità dei chiostri; gli altari sono eretti anche nell'interno delle famiglie: il clero secolare corrisponde alla nostra fiducia, ed a quella dei nostri popoli. L'amore delle arti, e delle scienze diffuso generalmente, lo spirito coloniale, commerciale e militare, han forzati tutti i Governi di Europa a rivolgere verso questi oggetti importanti il genio, l'attività, ed ai mezzi delle loro nazioni; il mantenimento di forze considerabili di terra, e di mare porta la necessità di grandi riforme in altre parti della economia generale dello Stato: il primo dovere dei popoli, e dei Principi è di porsi in istato di difendersi contro le aggressioni dei loro nemici (1).

Considerando, nulladimeno, che dobbiamo conciliare questi principi col rispetto, da cui siam penetrati verso quei luoghi celebri, che nei tempi barbari raccolsero, e conservarono il fuoco sacro della ragione, ed il deposito delle umane cognizioni; e verso quei Santuari contanto rispettabili agli occhi nostri per le adorazioni più speciali dei nostri popoli:

E volendo trattare con giustizia, e benevolenza quelli tra i nostri sudditi, che son oggi membri degli Ordini religiosi:

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Gli Ordini religiosi delle regole di S. Bernardo, e di S. Benedetto, e le loro diverse affiliazioni conosciute sotto il nome di

(1) Da notare l'abile impostazione della premessa di tale legge eversiva, dal tono misurato e prudente, mentre si dettano delle norme veramente rivoluzionarie per il Regno di Napoli.

Cassinesi, Olivetani, Celestini, Verginiani, Certosini, Camaldolesi, Cisterciensi, e Bernardoni, sono soppressi in tutta la estensione di questo Regno.

(Omissis)

5. Le biblioteche, gli archivi, e tutti i depositi di libri, e di manoscritti esistenti nelle Badie di Montecassino, della Cava, e di Montevergine, vi saran conservati, ed accresciuti, mercè le disposizioni particolari, che ci riserviamo di dare.

(Omissis)

6. La custodia dei detti depositi è confidata nel Monistero di Montecassino a cinquanta, e negli altri due a venticinque religiosi, che sceglieremo, e secondo il bisogno rimpiazzereemo tra gli individui degli Ordini soppressi sulla proposizione del nostro Ministro del Culto.

7. Ciascuno di questi tre stabilimenti avrà un direttore, che sarà scelto nella stessa maniera.

8. Questi religiosi si occuperanno a classificare, e porre in ordine i libri, e manoscritti loro affidati, ed a far conoscere le opere, che possono interessare le arti, le scienze, e particolarmente la storia del Regno.

9. Essi godranno un aumento di pensione, consistente in altri ducati trenta; ed oltracciò sarà posta a disposizione di ciascuno dei direttori una somma di duemila ducati annui per supplire alle spese straordinarie, ed al mantenimento delle case anzidette.

(Omissis)

Vogliamo e comandiamo, che questa nostra legge da Noi sottoscritta, e munita del nostro sigillo, si pubblici colle ordinarie solennità per tutto il Regno, per mezzo delle Autorità, cui appartiene, le quali dovranno registrarla, ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Segretario di Stato è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Data in Napoli a' 13 Febbrajo 1807.

Firmato G I U S E P P E
da parte del Re

Il Ministro di Giustizia
Firm. M. A. Cianciulli

Il Segretario di Stato
Firm. F. Ricciardi

Pubblicata il dì 14 Febbrajo 1807.

Decreto per riordinare, e riunire in un medesimo locale gli archivi del regno.

(Napoli, 22 dicembre 1808 n. 246)

Gioacchino Napoleone Re delle Due Sicilie.

Considerando la necessità di rettificare l'ordine degli antichi archivi, e di renderne utile l'uso, non meno ai vari rami della amministrazione pubblica, che alla storia ed alla diplomatica del Regno;

Volendo nello stesso tempo provvedere alla sicurezza dei processi e delle scritture pubbliche e registri che sono stati finora dispersi negli archivi, nelle segreterie, e presso i subalterni dei vecchi tribunali.

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'interno;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. - Saranno riuniti in un medesimo locale gli antichi archivi, finora denominati:

Il grande archivio dell'abolita Regia Camera,

L'archivio della Zecca.

L'archivio della Giunta degli abusi, della Giunta di Sicilia e della Curia del Cappellano maggiore.

Gli archivi dei dimessi banchi, degli arredamenti e di tutte le antiche amministrazioni.

2. - Oltre all'archivio generale ordinato coll'art. precedente saranno messi in ordine gli archivi giudiziari dei rispettivi tribunali.

L'archivio dell'abolita Real Camera di Santa Chiara formerà parte di quello della G. C. di Cassazione.

Gli archivi di quello della G. C. di Cassazione.

Gli archivi dell'abolito S. C. e di tutti gli altri vecchi tribunali, giunte, delegazioni ed altre giurisdizioni supreme della capitale, faranno parte dell'archivio del Tribunale di Appello di Napoli.

Gli archivi di tutti i tribunali, giunte ed altre giurisdizioni criminali della capitale passeranno al tribunale criminale di Napoli.

L'archivio dell'abolita Vicaria Civile, l'archivio dell'Ammiraglia, per la parte civile solamente, quello della soppressa baglia di

Napoli e di tutte le altre giurisdizioni inferiori, passeranno al Tribunale di prima istanza.

3. - I presidenti ed i procuratori regi dei nuovi tribunali, ai quali i vecchi archivi sono stati aggregati, dopochè saranno preparati i locali opportuni, esigeranno la consegna di tutti i volumi e carte che li compongono.

Essi riscuoteranno pure la nota dei processi esistenti nelle mani dei subalterni dei suddetti tribunali. Insieme con questa nota n'esigeranno una seconda di tutti i processi imprestati alle parti insieme coi libri delle ricevute. Separeranno i processi che debbono passare in archivio, dagli altri, i quali, perchè correnti, debbono continuare ad essere presso i cancellieri dei rispettivi tribunali. Provvederanno che nei locali destinati ai nuovi archivi giudiziari, i processi vi sieno ricevuti ordinatamente e coll'indicazione dei tribunali ai quali appartenevano e dei subalterni che ve li hanno depositati.

La manutenzione di questi archivi entrerà fra le spese fisse ed ordinarie dei rispettivi tribunali.

4. - Ciascun subalterno che crederà di poter ritenere un processo ancora aperto, potrà farlo, purchè ne dia una separata nota, la quale servirà a ritirarlo, quando le nuove cancellerie dei tribunali sieno tutte ordinate, e i vecchi subalterni sieno stati allogati nelle nuove officine da stabilirsi.

5. - Ciascun presidente ed avvocato fiscale dei vecchi tribunali, ciascun delegato, o magistrato, che sotto qualsiasi titolo abbia presieduto, alle vecchie giurisdizioni, formerà lo stato dei subalterni rispettivi. Dove la successione delle scritture da generazione in generazione si rilevi dai registri di segreteria, o dagli altri registri dei tribunali, la nota dei subalterni attuali dovrà contenere anche quella dei predecessori, di cui hanno ricevuto le scritture. E dove questa operazione potrà farsi solo per un dato numero di successioni, in difetto di una notizia completa, non dovrà trascurarsi quella parte che può aversene.

Dove poi l'assenza o altro impedimento dei vecchi presidenti ed avvocati fiscali non permetta la formazione del suddetto stato, è nella facoltà dei rispettivi presidenti e procuratori regi di farlo eseguire con le medesime indicazioni sopra prescritte.

6. - Oltre alla regola prescritta nell'art. precedente per lo radunamento di tutte le carte antiche, i nuovi magistrati incaricati faranno i regolamenti necessari, onde verificare le note che saranno date da ciascun subalterno.

Intanto nessuno dei vecchi subalterni potrà essere ammesso

nei nuovi tribunali, se non esibisca un certificato degli stessi magistrati incaricati d'aver adempiuto agli inventari ordinati.

7. - La direzione dell'Archivio Generale enunciato nell'art. 1 sarà composta di un direttore, di un sottodirettore, e di un ispettore. Il sottodirettore supplirà le veci del direttore, in caso di qualunque impedimento. L'ispettore interverrà insieme con l'uno e coll'altro in tutti gli atti che passeranno fra la stessa Direzione generale ed il Governo; invigilerà alla riscossione dei diritti che saranno fissati della tariffa degli archivi; interverrà nell'economia della spesa; accompagnerà con la sua sottoscrizione le copie estratte dagli archivi stessi e contesterà in piede di esse il pagamento del diritto a cui sono soggette.

8. - Il nostro Ministero dell'interno ci proporrà subito un locale capace di questo stabilimento, colla indicazione della spesa necessaria per ridurlo all'uso dell'archivio. Ci proporrà nello stesso tempo i fondi che dovranno far la dote del suddetto stabilimento; la tariffa dei diritti che potranno stabilirsi sulle carte che si estraggono; il piano di servizio interno, cioè il numero degli impieghi e dei soldi, ed il regolamento per l'uso del pubblico, cui deve essere aperto.

9. - La direzione e la conservazione dell'archivio generale, l'economia ed il servizio interno di esso, apparterranno al dipartimento del nostro Ministro dell'interno. L'uso dell'archivio è sotto la disposizione di tutti gli altri Ministri, secondo i rispettivi dipartimenti.

10. - L'uso di tutti gli archivi è pubblico. Ciascuno potrà chieder copie delle carte che vi si conservano. Le copie delle carte che riguardano i regi demani, le amministrazioni pubbliche ed i comuni, quando vengano richieste dal direttore dei regi demani, dai procuratori regi dei rispettivi tribunali e dagli intendenti, saranno date gratis. Le carte originali non potranno essere estratte dagli archivi, se non per casi urgenti, giudicati tali dai Ministri, al ripartimento dei quali appartiene l'affare a cui le carte si riferiscono.

11. - L'operazione prescritta per l'adunamento dei processi giudiziari cogli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 è comune ai processi e scritture delle udienze e tribunali provinciali. I capiruota ed avvocati fiscali delle abolite udienze provinciali, i delegati e suddelegati ch'erano stabiliti nelle provincie, ed i presidenti e i procuratori regi del tribunale criminale e di quello di prima istanza, si metteranno d'accordo e prateranno pei rispettivi subalterni, per gli archivi e per gli uffici di segreteria e mastrodattia quello che coi citati articoli

è stato ordinato. Gli atti criminali e civili passeranno ai tribunali criminali o di prima istanza, e saranno alligati in due diversi archivi presso i tribunali medesimi.

12. - Il nostro Ministro delle finanze ci proporrà subito le misure da prendersi, per assicurare l'archivio delle carte fiscali della dogana di Foggia.

13. - Dopo eseguita l'organizzazione degli archivi giudiziari di Napoli, dovranno il direttore e l'ispettore del Generale Archivio proporre la scelta dei processi e delle carte pubbliche che meritano di essere alloggiate nello stesso Generale Archivio. Ci riserviamo dopo la detta organizzazione di deliberare se convenga pure di smembrare quella parte che contiene i processi finiti e le scritture di liti appartenenti alle provincie dove sono installati i nuovi tribunali.

14. - I nostri Ministri, ciascuno per la sua parte che gli spetta sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

F.to Gioacchino Napoleone
da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato f.to Ricciardi F.

Decreto che ordina un locale provvisorio per l'Archivio Generale, la classificazione delle carte che lo compongono, e la tariffa dei diritti che gli appartengono.

(Napoli, 11 marzo 1810 N. 594)

Gioacchino Napoleone Re delle Due Sicilie.

Volendo dare all'archivio generale un'intera organizzazione, af fine di assicurare l'economia e l'esatto servizio del medesimo;

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'interno;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo Decretato e Decretiamo quanto segue:

Art. 1. - Fino a che il castello capuano non potrà essere interamente addetto all'uso dell'archivio generale, si supplirà provvisoriamente con un altro locale che ci sarà proposto dal nostro Ministro dell'interno.

2. - Le carte di tutti gli archivi componenti l'archivio generale saranno classificate in tre divisioni, cioè:

Legislazione e diplomatica;
Finanze, demani e comunale;
Giudiziaria.

3. - Pe' soldi e spese degl'individui necessari alle tre suddette divisioni sono fissati annui ducati ottomilaottocento da ripartirsi nel modo a Noi rassegnato dal nostro Ministro dell'Interno, fra i quali restano compresi i soldi del direttore generale in annui ducati milledugento, e del sottodirettore in annui ducati settecentoventi.

4. - Rimanendo annullata ogni altra tariffa sinora praticata o determinata, dalla data del presente resta approvata ed avrà il suo pieno vigore quella annessa all'attuale decreto.

5. - Il nostro Ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

F.to Gioacchino Napoleone
da parte del Re

Il ministro Segretario di Stato, firmato Pignatelli.

Diritti da esigersi nell'archivio generale	
Per le carte fino al 1434	D. C.
Per ogni copia legale il dritto del suggello	» 30
per ogni fede	1 50
per cercatura di ciascun libro o carta	1 50
per diligenza in tutti i repertori o indici	2
per diligenza di un solo indice o repertorio	1
per copiatura di ogni carta bollata di grana dodici di versi trenta	1
per copiatura d'ogni fede in carta di grana sei, con versi venticinque	80
per diritti di ciascuna estratta	50
Per le carte dal 1435 fino al 1700	D. C.
Per suggello	30
per cercatura come sopra	1
per diligenza generale come sopra	1 50
per diligenza di un solo repertorio	1
per deciferazione o copiatura d'ogni pagina come sopra di versi trenta	60
per deciferazione o copiatura d'ogni pagina di versi venticinque	40
per diritto di ciascuna estratta o fede	50
Per le carte dal 1701 in avanti	
Per suggello	30
per cercatura di qualsivoglia scrittura	50
per copiatura di ogni pagina di versi trenta	20
per copiatura di ogni pagina di versi venticinque	10
per diritto di ciascuna estratta o fede	50

Approvato - Napoli 11 marzo 1810.

F.to Pignatelli.

F.to Gioacchino Napoleone.

Decreto contenente un general sistema per la direzione degli archivi del regno.

(Napoli, 3 dicembre 1811 N. 1150)

Gioacchino Napoleone Re delle Due Sicilie.

Volendo sottoporre la direzione degli archivi del regno ad una regola che riunisca in se le diverse disposizioni de' nostri decreti e de' particolari regolamenti fatti per l'amministrazione di questi stabilimenti;

Veduta la legge 13 febbraio 1807, il decreto 22 di dicembre 1808, il decreto degli 11 di marzo 1809 e tutti i regolamenti che ne sono stati la conseguenza;

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. - Vi sarà una Commissione generale degli archivi del regno, la quale avrà sotto la sua cura ed ispezione tutti i depositi delle carte dello Stato, e le loro particolari direzioni ed amministrazioni. Ella avrà presso di sè gl'inventari di tutti gli archivi, e, dove lo creda, anche le copie intiere di quelle carte più pregevoli per le quali crederà necessaria una tal cautela.

La Commissione darà conto al nostro Ministro dell'interno dell'adempimento delle funzioni che le sono date col presente decreto, e prenderà gli ordini del medesimo per tutto ciò che riguarda la regola delle sue operazioni.

2. - La Commissione generale sarà composta di cinque membri scelti fra quelli de' nostri impiegati superiori che pe' loro studi o per l'analogia delle loro cognizioni giudicheremo idonei a questo incarico. Fra essi vi sarà sempre un individuo della nostra Corte de' conti destinato specialmente a soprintendere alla contabilità di tutti gli stabilimenti alla stessa Commissione sottoposti. Vi sarà inoltre un segretario il quale quando sarà preso fra gli impiegati o di questo o di altro ramo, riceverà solamente su i fondi dell'amministrazione degli archivi un assegnamento per indennità di spese.

3. - L'archivio di Napoli sarà amministrato da un direttore e da quattro ispettori i quali presiederanno a ciascuna delle seguenti sezioni fra le quali l'archivio stesso sarà diviso:

- 1.a sezione delle carte relative alla costituzione ed alla storia dello Stato;
- 2.a sezione delle carte relative all'amministrazione interna e comunale e de' libri dello stato civile;
- 3.a sezione delle carte relative alle finanze ed all'amministrazione de' demani dello Stato;
- 4.a sezione delle carte e volumi giudiziari.

4. - Il direttore e gli ispettori dell'archivio di Napoli saranno di nostra nomina. L'ispettore della prima sezione avrà il titolo di primo ispettore, e sarà incaricato di tutte le funzioni date alla piazza dell'ispettore dell'archivio coll'art. 7 del nostro decreto del 22 di dicembre. Il primo ispettore rimpiazzerà di diritto il direttore in tutti i casi di vacanza o d'impedimento. In tali casi le funzioni del primo ispettore si devolveranno all'ispettore della sezione immediata. Ne' casi di vacanza il primo ispettore sarà nominato o fra gl'individui dell'Archivio di Napoli o da estranei che abbiano il merito e l'opinione d'essere versati negli studi e nella pratica delle cose diplomatiche.

5. - Il direttore e gli ispettori formeranno il consiglio di amministrazione dell'Archivio di Napoli. Questo consiglio sarà incaricato delle seguenti funzioni:

1) - delibererà su tutto ciò che è relativo alla classificazione e divisione anche materiale delle carte dell'Archivio di Napoli, e su qualunque cambiamento o aggiunzione potrà farsi a regolamenti per l'intera direzione dell'Archivio. Così il direttore come gli ispettori non avranno se non la facoltà di proporre alla Commissione generale degli archivi qualunque de' suddetti cambiamenti.

2) - veglierà alla buona regola della spesa ammessa nel suo particolare budget. Perciò l'estratto delle sue deliberazioni vistato dal direttore formerà la sola cautela del cassiere per gli esiti che saranno stati approvati da Noi o dal nostro Ministro dell'interno per le partite e somme che avremo messo alla sua disposizione.

3) - apporrà a' conti annuali dell'Archivio le sue osservazioni contenenti il suo avviso sul conto generale e sulle diverse partite di esso.

6. - Vi sarà un cassiere per le riscossioni e per gli esiti ammessi nel particolar budget dell'Archivio di Napoli.

7. - Vi sarà nell'Archivio di Napoli una classe di alunni al numero di dieci al più. Essi saranno esclusivamente addetti a lavori della sezione diplomatica ed agli esercizi che saranno loro preparati dal primo ispettore. Potrà anche essere destinato per l'istruzione e per l'esercizio de' suddetti alunni un professore di lingua

greca e di paleografia dell'età di mezzo. Non si potrà essere ammesso nella detta classe se non per via di concorso che sarà regolato dal nostro Ministro dell'Interno. Quattro piazze di essi saranno pensionati che saranno giudicati meritevoli de' primi premi di concorso degli alunni, tranne la nomina del cassiere, non potrà essere fatta alcun'altra, se non per mezzo di concorso. Il direttore e gli ispettori dell'Archivio saranno sempre da Noi nominati o fra gli impiegati dell'Archivio; o fra altri benemeriti soggetti, come meglio sarà da noi giudicato. Oltre a' suddetti alunni non potrà essere ricevuto nell'Archivio di Napoli alcun soprannumerato, nè esservi ammesso chicchessia fuori del numero determinato degl'impiegati.

8. - Sono riuniti nell'Archivio di Napoli gli archivi giudiziari della capitale enunciati nell'art. 2 del nostro decreto del 22 di dicembre. Così per lo servizio di questi archivi, come per l'ampliamento delle sanzioni ordinata di sopra coll'art. 3, sarà aggiunta una quarta divisione d'impiegati a quelle contenute nel nostro decreto degli 11 di marzo 1809. Il numero ed i soldi di quest'impiegati saranno regolati sulla stessa norma adottata per gli altri.

Nè la commissione generale, nè la particolar direzione dell'Archivio di Napoli potrà porre altri cambiamenti nel personale degli impiegati, se non vi sia o l'una o l'altra autorizzata da un ordine espresso del nostro Ministro dell'interno, fondato sulla necessità del pubblico servizio.

9. - La Commissione generale si occuperà a conoscere lo stato attuale di tutti gli Archivi del Regno, e proporrà al nostro Ministro dell'interno i regolamenti per la loro conservazione. In preferenza di tutti gli altri articoli presenterà al Ministro dell'interno nel più breve spazio possibile i progetti e regolamenti seguenti:

1) - sulla classificazione de' diplomi e delle carte dell'Archivio di Napoli, e sul metodo de' suoi repertori;

2) - sulla buona conservazione degli Archivi di Montecassino, della Cava e di Montevergine;

3) - sulla riunione così de' diplomi e delle carte antiche tuttavvia esistenti ne' locali delle sopresse corporazioni religiose, come negli altri luoghi pubblici che non sono attualmente messi sotto l'immediata vigilanza del Governo;

4) - su i mezzi onde pubblicare colle stampe la serie classificata di tutte le carte diplomatiche di ciascun archivio;

5) - su i tempi o sul modo onde far passare nel deposito dell'Archivio Generale di Napoli gli atti e le carte delle diverse autorità ed amministrazioni dello Stato;

6) - sul concorso degli alunni diplomatici che dee essere nel corso di quest'anno;

7) - sulla direzione ed amministrazione degli archivi delle provincie, ordinati col nostro decreto de' 22 di dicembre.

10. - I fondi per lo mantenimento degli archivi della capitale del regno sono i seguenti:

1) - i diritti dell'archivio medesimo autorizzati colla tariffa da Noi approvata;

2) - i diritti di contabilità su i conti comunali e su quelli degli ospizi civili e degli stabilimenti pubblici di competenza della nostra Corte de' Conti.

3) - ciò che mancherà, sarà pagato sul budget del Ministero dell'interno in luogo di quel che si sta pagando a diversi Ministeri per archivi demaniali, diplomatici, ecclesiastici e giudiziari, rimanendo quindi abolita la continuazione di tali pagamenti.

11. - Installata la Commissione generale degli archivi, resteranno soppresse tutte le particolari commissioni create per la provvisoria amministrazione e direzione dell'Archivio di Napoli.

12. - Il nostro Ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

F.to Gioacchino Napoleone
da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, F.to Pignatelli.

Regolamento per la riunione di tutte le scritture appartenenti alle vecchie giurisdizioni della capitale e per la loro classificazione nell'archivio generale.

(Napoli, 6 luglio 1812 N. 1409)

Art. 1. - Gli archivi giudiziari della capitale enunciati nell'art. 11 del real decreto del 22 di dicembre 1808 passeranno nell'archivio Generale nello stesso ordine in cui si trovano all'epoca dell'istituzione de' nuovi tribunali.

2. - I processi appartenenti a vecchi tribunali o giurisdizioni, non ridotti in archivi, saranno recuperati dalle mani de' subalterni delle abolite giurisdizioni e di chiunque altro ne fosse l'attuale detentore.

3. - Questa operazione sarà eseguita dal direttore dell'Archivio Generale: e tanto i procuratori regi, quanto il prefetto della polizia gli presteranno all'uopo tutti i mezzi e le facilitazioni necessarie.

4. - Per riavere i processi di quegli antichi subalterni che trovansi attualmente impiegati nelle Corti, tribunali ed amministrazioni del regno, il direttore dell'Archivio Generale si dirigerà al loro rispettivo capo, onde ottenere pel di lui mezzo le scritture originali, il corrispondente inventario, ed una dichiarazione del subalterno, che, tranne le carte esibite, non ne esistano altre presso di lui.

5. - Quando questa restituzione si dovesse ripetere da subalterni o attualmente fuori d'impiego o defunti, il direttore dello Archivio generale ne farà la richiesta ad essi o a' di loro eredi; ed in caso di rifiuto si dirigerà agli ufficiali del ministero pubblico o al prefetto della polizia, a' termini dell'art. 3.

6. - Sarà parimente cura del direttore suddetto di ricevere da ciascun subalterno i libretti originali delle ricevute de' processi dati in prestito alle parti private, le quali saranno costrette ad esibirle.

7. - Di tutte le carte e processi delle vecchie giurisdizioni, sia che formassero parte di archivi preesistenti, sia che si raccogliessero da mano ai subalterni o altri particolari detentori, sarà sempre formato triplo inventario, il quale uno sarà rilasciato al funzionario o individuo che avrà consegnato i processi, l'altro rimarrà nell'archivio generale, e il terzo sarà rimesso al Procuratore Regio o Procuratore Generale del tribunale o Corte in cui trovasi trasfusa la vecchia giurisdizione.

8. - I processi delle cause civili cominciate dai vecchi tribunali, e non ancora divisi dai nuovi, saranno compresi nelle consegne, ma con un inventario particolare. Essi non si riguarderanno come parte della divisione giudiziaria, ma bensì come parte delle cancellerie dei nuovi tribunali, e non saranno soggetti alla tariffa stabilita con decreto degli 11 di marzo 1810. Rimarranno quindi nel locale dell'Archivio Generale a titolo di semplice deposito, e a disposizione delle parti interessate, per l'organo del Ministero pubblico presso le nuove Corti o tribunali ai quali appartiene per legge la competenza dell'affare pendente.

9. - Il direttore dell'Archivio Generale formerà lo stato dei subalterni delle antiche giurisdizioni colla successione della scrittura da generazione in generazione, come vien prescritto coll'art. 5 del real decreto dei 22 di dicembre 1908.

10. - I registri degli atti dello stato civile passeranno in questo deposito un anno dopo che saranno pervenuti nella cancelleria del tribunale di 1.a istanza: e dopo un decennio passeranno nell'Archivio Generale.

11. - Nessuna delle carte originali di questo particolare archivio potrà essere consegnata originalmente alle parti private. I soli procuratori regi dei tribunali competenti avranno la facoltà di richiamarli nel bisogno, facendone la dimanda in iscritto.

12. - Il direttore dell'Archivio generale soprintenderà al buon ordine di questo archivio, avvalendosi pel travaglio che vi occorrerà, degl'impiegati nella divisione giudiziaria.

13. - Egli corrisponderà coi regii procuratori per tutti dubbi che potranno sorgere sull'amministrazione dell'archivio medesimo.

14. - Per le copie che potranno estrarsi dalle carte esistenti in questo archivio, e per la trasmissione dei processi ai tribunali competenti, la percezione dei diritti sarà regolata dalla tariffa annessa al presente regolamento.

A coloro che giustificheranno legalmente la loro indigenza sarà tutto rilasciato gratuitamente.

15. - L'introito di questi diritti costituirà una parte del fondo dell'Archivio Generale che supplirà a tutte le spese che occorreranno a questo particolare deposito, sulla dimanda del direttore.

16. - Le spese necessarie per la formazione degl'inventari e per lo trasporto delle scritture andranno a carico dell'Archivio Generale.

Approvato, Napoli, 18 luglio 1812.

Firmata, Carolina Reggente
da parte della Regina reggente
Il Ministro Segret. di Stato, f.to Pignatelli.

Tariffa dei diritti da esigersi per le carte rimaste pendenti dalle vecchie giurisdizioni di Napoli, e per gli atti dello stato civile che si conservano nell'Archivio Generale.

(Napoli, 16 luglio 1812 n. 1410)

Per cercatura una lira.

Per sigillo una lira e 25 centesimi.

Per ogni estratta, oltre la carta di bollo, una lira e 25 cent.

Per copiatura, calcolandosi 25 versì a pagina, ogni pagina 35 centesimi.

Per trasmissione di un processo al tribunale competente una lira.

Per ciascuna copia di un atto di nascita o di morte, oltre la carta di bollo, 50 centesimi.

Per ciascuna copia di un atto di matrimonio, oltre la carta di bollo, una lira.

Firmata, Carolina Reggente
da parte della Regina reggente

Il Ministro Segret. di Stato, f.to Pignatelli.

Decreto per lo stabilimento degli archivi provinciali presso le Intendenze del Regno, eccetto quelle di Napoli.

(Portici, 22 ottobre 1812 n. 1524)

Gioacchino Napoleone Re delle Due Sicilie.

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'interno;

Visti i nostri decreti dei 22 di dicembre 1808 e dei 3 di dicembre 1811;

Volendo in conseguenza dei medesimi provvedere alla formazione degli archivi nelle provincie, ed alla loro buona conservazione;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. - Presso ciascuna Intendenza, eccetto quella della capitale, vi sarà un archivio provinciale destinato a ricevere le carte seguenti:

1) - tutte le carte giudiziarie ultimate dagli antichi tribunali, antecedenti all'anno 1809;

2) - tutte le carte ed atti delle diverse autorità provinciali, antecedenti al nuovo sistema amministrativo del regno;

3) - tutte le carte dei nuovi tribunali e delle presenti amministrazioni, comprese quelle che provengono dalla soppressione delle corporazioni religiose, le quali avran cessato di servire al bisogno corrente, tranne le carte che saranno chieste dalla commissione generale degli archivi come necessario alla sezione diplomatica dell'Archivio di Napoli.

2. - Fino a che non sia stabilita da ciascun Ministro per le amministrazioni comprese nel suo dipartimento una regola per la quale ciascuna amministrazione sia tenuta di passare periodicamente negli archivi le sue carte, la trasmissione di quelle che non saranno giudicate più necessarie al bisogno corrente, dovrà farsi a giudizio delle stesse amministrazioni, e sulla richiesta che i loro capi ne faranno all'Intendente della provincia.

3. - Ciascun archivio provinciale avrà due epoche distinte nella classificazione delle rispettive carte. L'una comprenderà quelle del vecchio sistema giudiziario ed amministrativo del regno: l'altra comincerà dall'installazione e dall'esercizio delle nuove autorità. Le

carte di queste ultime saranno divise per i diversi dipartimenti dei Ministri dai quali rilevano, classificate per epoche sotto il titolo delle amministrazioni a cui appartengono. Le carte proprie della Intendenza passeranno nell'archivio collo stesso ordine di distribuzione col quale erano conservate presso il segretariato.

4. - Il personale di ciascun archivio provinciale sarà composto di un archivario e da un aiutante. Vi potranno essere ancora uno o più aiutanti di seconda classe in caso di bisogno, che dovrà essere verificato dalla Commissione generale degli archivi, ed approvato dal nostro Ministro dell'interno.

5. - Ciascun Intendente proporrà per l'archivio provinciale un locale il più contiguo al palazzo dell'Intendenza, scegliendolo però fra gli edifizi pubblici o voti o destinati attualmente ad usi di minore importanza. La proposta sarà diretta senza ritardo al nostro Ministro dell'Interno, il quale in seguito prenderà i nostri ordini di accordo col Ministro delle finanze per la destinazione definitiva del locale. Il Ministro dell'interno prenderà le misure opportune perchè i locali nel principio dell'anno nuovo sieno pronti a ricevere i depositi delle carte attualmente sparse, e che tutte queste carte sieno effettivamente passate nel corso del primo mese dalla apertura dell'archivio.

6. - L'ispezione sugli archivi ed il loro regolamento interno apparterrà agl'Intendenti. L'uso e la comunicazione delle carte e documenti che vi si contengono, saranno regolati secondo il disposto dell'articolo 10 del nostro decreto de' 29 dicembre. Ogni carta estratta da questi archivi per avere un effetto legale dovrà essere sottoscritta dall'archivario e munita del suggello particolare dell'archivio di ciascuna provincia. La firma dell'archivario inoltre dovrà essere legalizzata dal segretario generale dell'Intendenza.

7. - Le carte e i documenti che si richiedono da privati, saranno soggetti ad un diritto di copiatura e di collazione, che è fissato dalla tariffa aggiunta al presente decreto.

L'importo di tali diritti sarà versato presso il cassiere comunale, e ne sarà tenuto un particolar conto destinato a pagare o a supplire alla spesa degl'impiegati e degli altri esiti necessari a questi stabilimenti. L'introito di tali diritti sarà contestato da un giornale che sarà tenuto dall'aiutante dell'archivario, e che sarà pure giornalmente vistato dall'archivario stesso e da un Consigliere dell'Intendenza che sarà in ciascun mese delegato a questa funzione. L'importo de' dritti per ciascun documento dovrà essere notato in piedi del documento medesimo, sotto pena di destituzione del-

l'archivario e dell'aiutante per qualunque caso di contravvenzione. I cassieri comunali avranno per l'enunciato incarico il dritto del 2 per cento sull'introito.

8. - Gli archivi provinciali sono sottoposti alla ispezione della Commissione generale creata col nostro decreto del 3 di dicembre 1811. Ciascun archivario fra il primo semestre del suo esercizio dovrà compiere l'inventario di tutte le carte che saranno state depositate nell'archivio a norma dell'art. 5: e dovrà andarlo supplendo di semestre in semestre per quelle che vi saranno successivamente rimesse. Sarà tenuto di spedire per mezzo dell'Intendente alla Commissione generale un duplicato di quest'inventario. L'esemplare che ne resterà presso ciascun archivio dovrà essere giustificato dagl'inventari particolari delle carte trasmesse dalle diverse amministrazioni, con doppia sottoscrizione delle stesse amministrazioni e dell'archivario che le avrà ricevute. Così l'inventario generale, come quest'inventari particolari dovranno essere in ciascuna pagina riconosciuti e cifrati dall'Intendente, o da un Consigliere d'Intendenza da lui delegato.

9. - I soldi annui degli impiegati negli archivi provinciali sono fissati come segue:

— Archivario	L. 2.000
— Aiutante	» 1.200
— Aiutante di 2.a classe	» 800
— Persona di servizio	» 320

10. - Il pagamento de' soldi, delle riparazioni e manutenzione de' locali e di ogni altra spesa richiesta dal servizio degli archivi provinciali sarà effettuato secondo l'articolo 7 del presente decreto. Ciò che mancherà, sarà supplito dal budget del Ministero dell'interno, come si trova stabilito per l'archivio generale all'articolo 10 del nostro decreto de' 3 di dicembre 1811.

11. - I nostri Ministri, ciascuno per la parte che lo concerne, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmata, Carolina Reggente
da parte della Regina reggente

Il Ministro Segret. di Stato, f.to Pignatelli.

Tariffa de' diritti da esigersi negli archivi provinciali.

L. C.

- 1.o - Per semplice cercatura o diligenza, sia generale sia particolare di qualsiasi carta:
 Sino all'epoca del 1434 L. 4
 dal 1435 al 1700 » 3
 dal 1701 in avanti » 1,32
- 2.o - Per documento, certificato fede o copia di qualsivoglia carta purchè non ecceda mezzo foglio, compresi tutti i così detti dritti di cercatura, diligenza, copiatura estratta e suggello:
 Sino all'epoca del 1434 L. 6
 dal 1435 al 1700 » 4
 dal 1701 in avanti » 2,20
- 3.o - Quando un documento, certificato, copia e fede ecceda mezzo foglio, per ogni mezzo foglio dippiù si pagherà il seguente dritto:
 Per le carte sino al 1434 L. 3
 dal 1435 al 1700 » 2
 dal 1701 in avanti » 1,10
- 4.o - Per la trasmissione di processi giudiziari alle Corti o tribunali competenti, di qualunque volume o scrittura a capi delle diverse amministrazioni a richiesta delle parti L. 1
- 5.o - Per ciascuna copia di un atto di nascita » 0,50
- 6.o - Per diligenza o cercatura di tali atti » 0,25
- 7.o - Per ciascuna copia di un atto di matrimonio, oltre la carta bollata » 1
- 8.o - Per diligenza e cercatura di simili atti » 0,50

Approvato:
 Firmata, Carolina Reggente
 da parte della Regina reggente
 Il Ministro Segret. di Stato, f.to Pignatelli.

Legge organica sull'amministrazione civile.

(12 dicembre 1816 N. 570)

Ferdinando I. per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, ecc. ecc.

(omissis)

Parte Prima
 Personale dell'amministrazione civile

Titolo I.

Amministrazione provinciale, sua composizione ed attribuzioni dei funzionari che la compongono

(omissis)

Capo IV.

Segreteria dell'Intendenza, ed Archivio Provinciale

Art. 28. - La segreteria di ogni Intendenza sarà divisa in uffizi, secondo le attribuzioni dei diversi Ministeri. Nelle dipendenze della segreteria vi sarà un *Archivio Provinciale* (1) *destinato al deposito delle carte di tutte le amministrazioni della provincia*, esclusa la sola segreteria di Napoli, la quale non avrà niente di comune col'Archivio Generale di Napoli, ch'è affidato ad una amministrazione separata.

Sarà formato per tutte le Intendenze un piano uniforme, e verrà adattato alle circostanze di ciascuna.

29. - Il piano delle segreterie delle Intendenze e degli archivi provinciali, compreso quello di Napoli, sarà determinato tra sei mesi conterrà la divisione dei carichi dei rispettivi uffizi, la pianta

(1) Successivamente con le leggi organiche per i Grandi Archivi di Napoli e di Palermo, nonchè con tutta la restante regolamentazione in materia, il Sovrintendente Archivistico viene man mano estendendo la sua giurisdizione e controllo sugli Archivi Provinciali che, di fatto, vengono sottratti alla competenza dell'Intendente.

degli impiegati, i quali saranno divisi in capi di ufficio, vice-capi, ed
ufficiali, colla indicazione dei soldi rispettivi e l'ordine dell'archivio.

Capo V.
Consiglio provinciale
(omissis)

Il nostro Ministro Cancelliere del Regno delle Due Sicilie è
specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.
Data in Caserta, il dì 12 di Dicembre 1816.

Firmato, Ferdinando
IL Segretario di Stato
Ministro di grazia e giustizia
Firm. Marchese Tommasi
IL Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
Firm. Tommaso di Somma

Publicata in Napoli nel dì 21 di Dicembre 1816.

Legge organica degli archivi (1).

(Napoli, 12 novembre 1818 n. 1379)

Ferdinando I, per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie,
di Gerusalemme, ecc. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza,
Castro, ecc. Gran Principe ereditario di Toscana, ecc.

Richiamando il bene dello stato e la sicurezza dei particolari
interessi le nostre sovrane cure sulla buona conservazione delle
carte destinate al pubblico uso ed alle notizie utili per la storia
patria;

Volendo stabilire una norma costante ed uniforme per racco-
gliere e classificare, sì in Napoli che nelle provincie, tutte le carte
che interessano lo stato ed i privati;

Vedute le reali prammatiche del 1738 e 1786 per la conserva-
zione degli atti giudiziari;

Veduta la sovrana determinazione per lo stabilimento del Real
Archivio dello Stato, e le altre nostre determinazioni riguardanti i
diversi Archivi del Regno;

Veduto il parere del supremo Consiglio di Cancelleria;

Sulla proposizione del nostro consigliere e Segretario di Stato
Ministro Cancelliere;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare e sanzioniamo la seguente legge.

Titolo I. Disposizioni generali

Art. 1. - La così detta commissione degli archivi stabilita con
decreto de' 3 dicembre 1811, rimane disciolta; e tutte le disposi-
zioni relative agli archivi date in tempo dell'occupazione militare,
sono abrogate.

(1) Da osservare che, nonostante la conclamata superiorità del-
la regolamentazione archivistica toscana e piemontese, la presente
legge organica non fu abrogata subito, ma continuò ad avere vigo-
re successivamente all'unificazione italiana e fino all'anno 1875.

2. - Vi sarà un grande Archivio in Napoli, ed un Archivio in ciascuna provincia de' nostri domini al di là del Faro. Saranno egualmente conservati negli attuali locali agli Archivi della Cava, di Montecassino e Montevergine.

3. - Vi sarà un Sovrintendente Generale degli Archivi sotto la immediata dipendenza del nostro Ministro degli affari interni (1).

Titolo II.

Attribuzioni del soprintendente generale

4. - Il Soprintendente Generale avrà l'ispezione superiore su tutti gli Archivi e depositi delle carte dello Stato pe' nostri domini al di qua del Faro.

5. - Alla immediata dipendenza del Soprintendente Generale vi saranno un visitatore ed un segretario.

6. - Il soprintendente Generale sopravveglierà all'esatta esecuzione delle disposizioni contenute nella presente legge e nei regolamenti annessi, per la organizzazione del grande Archivio, la formazione degli Archivi Provinciali e la riordinazione degli Archivi della Cava, di Montecassino e di Montevergine.

7. - Dopo che il Sovrintendente Generale si sarà messo d'accordo coi capi delle diverse amministrazioni, sulla di lui proposizione il nostro segretario di Stato Ministro degli affari interni, proporrà una norma pel passaggio periodico delle carte dai Ministeri e dagli uffici amministrativi e giudiziari esistenti nella capitale al grande archivio.

8. - Il soprintendente corrisponderà cogli Intendenti per le materie concernenti gli Archivi Provinciali, e specialmente per la riunione dei medesimi di tutte le carte delle antiche giurisdizioni.

9. - Il visitatore lavorerà col Sovrintendente Generale; e sarà da lui spedito ovunque il servizio lo richiegga, e particolarmente nelle provincie, per invigilare personalmente al buon servizio e

(1) Nel Settembre del 1848, cedendo ad una concezione più liberale sotto la pressione degli avvenimenti, la Soprintendenza Generale veniva posta alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione, ma tale provvedimento fu revocato con decreto del 18-6-1849, qui appresso riportato.

mantenimento degli archivi e depositi, e per la ricerca delle carte che potranno bisognare al Governo.

10. - Il segretario terrà la corrispondenza del Soprintendente e conserverà il registro di tutte le carte che apparterranno alla Soprintendenza generale.

Titolo III. Grande Archivio

11. - Il Grande Archivio di Napoli riunirà le carte del così detto Archivio Generale, tutto il resto dei processi e delle carte delle antiche regie giurisdizioni non ancora raccolte nel medesimo, e tutte le carte esistenti e successive delle attuali regie giurisdizioni ed amministrazioni residenti in Napoli.

12. - Le carte del Grande Archivio saranno divise nelle seguenti principali classi:

- 1.o Reali ministeri, o sia politica o diplomatica;
- 2.o Amministrazione interna;
- 3.o Amministrazione finanziaria;
- 4.o Atti giudiziari;
- 5.o Guerra e marina.

La suddivisione di tali materie, l'ordine nel quale dovranno essere disposte, il metodo dei registri ed il sistema del servizio dell'archivio, saranno stabiliti in un regolamento annesso alla presente legge.

13. - Vi saranno un direttore ed un ispettore nel Grande Archivio.

14. - Il servizio dell'archivio sarà diviso in cinque uffici corrispondenti alle classi stabilite coll'art. 12. Ogni ufficio avrà un capo, un capo in seconda, un ufficiale di prima classe ed un corrispondente numero di ufficiali di seconda classe.

15. - Il direttore presiederà al servizio dell'archivio, e ne amministrerà i fondi a norma dello stato discusso, di cui il Soprintendente generale formerà il progetto che sarà sottoposto alla nostra approvazione dal nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni.

16. - L'ispettore vigilerà all'impiego dei fondi, conserverà il sigillo dell'archivio, rimpiazzerà il direttore nei casi di mancanza, ed in simili circostanze egli sarà rimpiazzato dal capo del primo ufficio.

17. - Al basso servizio dell'archivio saranno addetti un custode, due uscieri e cinque serventi.

18. - Il Grande Archivio è pubblico. Ciascuno potrà osservare le carte che vi si conservano e chiederne copia, dirigendosi al direttore o a chi ne fa le veci e pagandone i diritti che saranno indicati nella tariffa.

19. - Le copie che occorreranno alle autorità giudiziarie, alle diverse pubbliche amministrazioni ed ai comuni, sulla richiesta che ne faranno i regi procuratori ed i capi delle amministrazioni al direttore, saranno da lui comunicate in una lettera di ufficio.

20. - Le copie estratte dall'archivio saranno considerate legali, quante volte, sottoposte al bollo e registrato nei casi richiesti dalla legge, e firmate dal capo del rispettivo ufficio, che resterà responsabile dell'autenticità, saranno state vistate dal Direttore e munite del sigillo dell'archivio; e vi saranno stati in dorso descritti i diritti tassati dallo ispettore, ed il certificato del cassiere di essersi questi introitati.

21. - Le carte originali non potranno estrarsi dall'archivio menochè per casi urgenti, e previo l'ordine di uno dei nostri Ministri o Segretari di Stato, che stabilirà il tempo, durante il quale le carte resteranno fuori dell'archivio. Tali ordini si dirigeranno al Soprintendente Generale: ma quante volte per maggior sollecitudine i Ministri o Segretari di Stato si dirigessero al direttore dell'archivio, sarà questi tenuto ad eseguire e darne subito conoscenza al Soprintendente Generale.

I soli processi potranno essere trasmessi originalmente, a richiesta del Ministero Pubblico e degli Intendenti.

Titolo IV.

Della Commissione per la formazione del codice diplomatico.

22. - Indipendentemente dal Soprintendente Generale e dal direttore, sarà annessa al Grande Archivio di Napoli una Commissione composta di tre membri della nostra real Società borbonica proposti dal presidente di essa, e presentati alla nostra approvazione dal Ministro degli affari interni. Questa Commissione sarà incaricata della compilazione del codice diplomatico e delle memorie che servir debbono alla formazione della storia patria. Uno dei componenti, a scelta del presidente della Società reale, sarà l'estensore dell'opera: gli altri due i collaboratori.

23. - Vi sarà un professore di paleografia, ed un numero non maggiore di dieci alunni storico-diplomatici.

24. - Il professore di paleografia è considerato come un collaboratore della Commissione del codice diplomatico, e farà parte della Commissione. Egli avrà special cura di preparare e scegliere dall'archivio i materiali necessari per tale opera.

25. - La Commissione, di concerto col Soprintendente Generale, proporrà un piano di lavoro per l'esatta classificazione di tutti i diplomi e di tutte le carte antiche, e per la formazione di un catalogo ragionato di esse, che si pubblicherà con le stampe, onde conoscersi tutto ciò che può divenire utile allo Stato ed alla storia, ed interessare le scienze e le arti.

26. - La Commissione ha il diritto di chiedere ed esaminare tutte le pergamene e tutti i diplomi che si conservano, tanto nel Grande Archivio, che negli altri depositi del regno, e che crede necessari al suo lavoro; ma con ciò non si intende derogare al prescritto dell'articolo 21.

27. - La Commissione corrisponderà con il Ministro degli affari interni per tutto ciò che concerne il suo incarico, come ancora per le notizie che le bisogneranno e che non possono ricavarsi dagli archivi. Corrisponderà poi col Soprintendente Generale per ciò che riguarda la parte amministrativa, a cui è immediatamente affidata.

28. - La Commissione, allorchè avrà compiuto un volume della sua opera, lo farà pervenire per mezzo del Presidente della Società reale al nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni, da cui sarà originalmente trasmesso al nostro Segretario di Stato Ministro Cancelliere che lo presenterà a Noi, onde ricevere gli ordini corrispondenti, e colla nostra approvazione disporre la pubblicazione per le stampe.

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili a qualunque altro lavoro della Commissione.

Nella pubblicazione di ciascun volume la Commissione, compreso il professore di paleografia, godrà del premio di una medaglia dai fondi assegnati all'archivio, come sarà spiegato nell'articolo 56.

29. - Sul codice diplomatico e sulle memorie compilate dalla Commissione dovrà formarsi una compiuta storia del regno, di cui sarà incaricata una persona di lettere nella dipendenza del Mi-

nistero di Stato della Cancelleria generale, col carattere di regio storiografo.

30. - Il professore di paleografia, oltre l'incarico di dar opera alla compilazione del codice diplomatico e d'istruire gli alunni nella conoscenza dei diplomi e pergamene e nella decifrazione dei caratteri, terrà pubbliche le sue lezioni, e la sua cattedra farà parte di quelle della regia Università degli studi, da reggersi nel locale dell'archivio.

31. - Gli alunni saranno destinati a quei lavori di cui la Commissione e il professore di paleografia gl'incaricheranno. Quattro di essi avranno una gratificazione a titolo di incoraggiamento.

Titolo V.

Archivi della Cava, Montecassino e Montevergine.

32. - Gli Archivi della Cava, Montecassino e Montevergine non devono ricevere nuove carte, ma soltanto ben conservare quelle che attualmente vi esistono. Qualora nella classificazione e nel registro delle medesime vi sia bisogno di rettifica, la stessa Commissione del Grande Archivio, di concerto col Soprintendente Generale, ne formerà il progetto che sarà presentato dal Ministro degli affari interni alla nostra approvazione.

I suddetti Archivi saranno considerati come sezioni del Grande Archivio di Napoli; ma i vice archivari corrisponderanno direttamente col Soprintendente Generale e colla Commissione.

33. - Quanto sarà disposto nel regolamento del Grande Archivio sarà applicabile alle sue sezioni.

34. - Le carte originali dai tre mentovati Archivi non potranno per verun motivo estrarsi, senza l'ordine espresso del nostro Ministro degli affari interni, ai termini dell'art. 21.

35. - Alla conservazione ed al servizio degli Archivi di Montecassino, Cava e Montevergine, saranno addetti un vice-archivario ed un servente per ciascheduno di essi.

Titolo VI.

Archivi Provinciali.

36. - Secondo il prescritto dell'art. 28 della nostra legge dei 12 dicembre 1816, in ciascuna provincia vi sarà un Archivio posto tra le dipendenze delle segreterie delle rispettive Intendenze, ed in un lo-

cale il più contiguo alle medesime scelto tra gli edifizii pubblici. Ove questi non esistano, l'Intendente della provincia proporrà a Noi sollecitamente l'acquisto di un edificio che sia il più adatto all'uso cui dovrà essere destinato.

37. - Gli Archivi Provinciali dovranno raccogliere e conservare, secondo l'ordine dei tempi e delle materie, le carte appartenenti alle antiche e nuove giurisdizioni, ed a tutte le amministrazioni comprese nel territorio della provincia.

38. - Il Soprintendente Generale, di concerto con gl'Intendenti, disporrà i mezzi efficaci per la ricerca e riunione negli Archivi Provinciali di tutte le carte delle antiche Udienze ed autorità; ed in seguito proporrà una regola uniforme da serbarsi per la classificazione e conservazione delle carte di questi nuovi archivi.

39. - Per le provincie di Terra di lavoro, Capitanata e Bari nelle quali le Corti ed i tribunali non risiedono nei capiluoghi delle Intendenze, saranno stabiliti degli Archivi suppletori presso le Corti ed i tribunali stessi. Questi Archivi saranno destinati al deposito delle carte delle amministrazioni giudiziarie. Tali Archivi saranno considerati come Sezioni dei rispettivi Archivi Provinciali, ma rimarranno sotto l'ispezione del procuratore regio del tribunale civile.

40. - Tra il primo semestre della installazione di ciascun Archivio dovrà formarsi l'inventario di tutte le carte che vi saranno state depositate, il quale sarà supplito di semestre in semestre per quelle che vi saranno successivamente rimesse. Questo inventario sarà formato in doppio, per ispedirsene uno al Soprintendente Generale, e rimaner l'altro nell'Archivio.

41. - L'ispezione immediata sugli Archivi Provinciali apparterrà agli Intendenti. Il segretario generale ne dirigerà il servizio, e vi manterrà l'ordine e la disciplina.

42. - Alla disposizione delle carte, formazione degli indici e repertori, custodia e servizio degli Archivi Provinciali, verrà addetto quel numero di impiegati che il bisogno sarà per indicare.

43. - Gli Archivi Provinciali sono pubblici. Ciascuno può chiedere copia delle carte che vi si conservano, pagando i diritti stabiliti nella tariffa; dirigendone la dimanda agl'Intendenti per gli Archivi Provinciali, ed ai procuratori regi per gli Suppletori.

44. - I segretari generali per gli Archivi Provinciali, ed i procuratori regi per i Supplementari, tasseranno il diritto, a norma

della tariffa sui documenti che si estraggono. Niun documento sarà riputato legale, se non sia firmato dall'archivario o vice-archivario, e convalidato dal « visto » del segretario generale o regio procuratore, dopo che si saranno assicurati dell'introito del dritto.

45. - Le carte originali non potranno estrarsi, senza un ordine espresso degli Intendenti, dagli archivi provinciali, e dei regi procuratori, dagli archivi suppletori.

46. - In ogni Archivio Provinciale vi saranno un archivario, un primo ed un secondo aiutante, ed un servente.

47. - In ogni Archivio Suppletorio vi saranno un vice-archivario ed un servente.

Titolo VII. Nomina degli impiegati.

48. - Tutti gli impiegati degli archivi saranno da Noi nominati sulla proposizione del nostro Ministro degli affari interni. Pel primo stabilimento non vi sarà bisogno di esame. Pel tratto successivo vi sarà l'esame per gli ufficiali di prima e seconda classe.

49. - Niuno potrà essere ammesso per alunno, se non subisca un esame. Potranno gli alunni anche concorrere per gli impieghi vacanti nel medesimo archivio; ed in uguaglianza di meriti saranno preferiti agli estranei.

50. - Tutti gli impiegati al basso servizio del Grande Archivio, sulla proposizione del Soprintendente Generale, saranno approvati dal nostro Ministro degli affari interni. Nelle provincie, sulla proposta degli archivari, saranno approvati dagli Intendenti.

Titolo VIII. Dell'amministrazione dei fondi, dei soldi e delle spese per gli archivi.

51. - I fondi per sostenere i soldi e tutte le altre spese bisognevoli pel mantenimento della Soprintendenza Generale del Grande Archivio e degli Archivi di Cava, Montecassino e Montevergine saranno:

1.o) i dritti che si riscuotono dai particolari per diligenze, lettura di carte ed estratti di documenti, giusta la tariffa;

2.o) un annuo assegnamento di ducati diciassettemilaquattrocentosettantadue sulla nostra tesoreria generale. Gli Archivi Pro-

vinciali saranno a carico dei fondi provinciali, sia per le spese di primo stabilimento, che pel successivo loro mantenimento. I dritti che si riscuoteranno, serviranno anche per fondo di tali spese.

52. - La riscossione dei fondi del Grande Archivio sarà affidata ad un cassiere, mediante una cauzione di ducati mille. Egli potrà essere prescelto tra i capi di ufficio dell'Archivio.

53. - L'importo dei dritti negli Archivi Provinciali e Suppletori sarà introitato dai cassieri provinciali, i quali ne terranno un conto a parte. Per dritto di esazione riterranno l'uno per cento.

54. - Gli impiegati negli archivi godranno i soldi seguenti, pagabili mensualmente colla sola ritenzione del due e mezzo per cento:

Soprintendente Generale	ducati 1.800
Visitatore	» 500
Segretario	» 360
Grande Archivio	
Direttore	ducati 1.200
Ispettore	» 960
Professore di paleografia	» 400
Capo di ufficio	» 600
Cassiere	» 240
Capo in 2.a	» 360
Ufficiale di 1.a classe	» 300
Ufficiale di 2.a	» 180
Alunno, per gratificazione	» 120
Custode	» 96
Usciere	» 78
Servente	» 72

55. - Il nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni determinerà, sulla differenza delle varie provincie, raggugliatamente i soldi dei rispettivi impiegati per gli archivi di Montecassino, Cava, Montevergine e per gli Archivi Provinciali e Suppletori.

56. - La Commissione della pubblicazione di ogni volume della sua opera avrà una medaglia del valore di ducati milledugento.

Il visitatore, quando andrà in giro per le provincie avrà una indennità di ducati due al giorno. Non potrà però l'indennità nella fine dell'anno oltrepassare in somma di ducati trecentosessanta.

57. - Vi sarà un fondo, per le spese eventuali ed imprevedute pel Grande Archivio, di ducati mille.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Cancelliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del Regno delle Due Sicilie, si pubblichi con le ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro ed assicurare l'adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del regno delle Due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli il dì 12 di Novembre 1818.

Il Segr. di Stato
Min. di grazia e giustizia
f.to Marchese Tommasi

Firmato Ferdinando
Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
f.to Marchese Tommasi

Decreto che approva i regolamenti per gli archivi.

(Napoli, 12 Novembre 1818 N. 1380)

Ferdinando I per grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ecc. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ecc. Gran Principe Ereditario di Toscana ecc. ecc. ecc.

Sulla propodizione del nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro Cancelliere;

Veduta la nostra legge di questo giorno relativa agli Archivi del Regno;

Veduto il parere del supremo Consiglio di Cancelleria;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo:

Art. 1. - Gli annessi regolamenti da osservarsi nel Grande Archivio di Napoli e negli Archivi Provinciali, colla tariffa da esigersi negli archivi, sono approvati.

2. - Il nostro Segretario di Stato Ministro Cancelliere è incaricato della esecuzione del presente decreto, egualmente che il nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni, ciascuno nella parte che lo riguarda.

Firmato Ferdinando

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
Firmato Marchese Tommasi

Regolamento da osservarsi nel Grande Archivio di Napoli per l'ordine delle carte, pel servizio interno e per l'amministrazione de' fondi.

(Napoli, 12 di novembre 1818 N. 1380)

Ammissione agl'impieghi nell'Archivio.

Art. 1. - Gli ufiziali di 1.a e 2.a classe del Grande Archivio si provvederanno per concorso. Ogni individuo che, nelle vacanze di tali impieghi vi aspirerà, dovrà farne la dimanda al Soprintendente Generale, e subire in seguito un esame che dovrà versarsi intorno alla calligrafia, alle lingue italiana e latina, ed alla conoscenza della nomenclatura e qualità degli atti pubblici, amministrativi e giudiziari. Questo esame si farà innanzi una Commissione presieduta dal Soprintendente Generale, e composta da tre ufficiali dell'Archivio a scelta dello stesso Soprintendente Generale. I risultamenti saranno ridotti in verbali e trasmessi al Ministro degli affari interni per la nostra approvazione. Non saranno ammessi all'esame, se non se coloro la cui buona condotta e morale sia stata verificata dal Soprintendente Generale.

2. - Gli aiutanti negli Archivi Provinciali saranno provveduti, come è stabilito nell'articolo precedente. L'esame si farà innanzi una Commissione composta dall'Intendente, e dai procuratori generale e regio de' tribunali della provincia. Il processo verbale dell'esame si presenterà al Soprintendente Generale il quale lo presenterà al nostro Ministro degli affari interni per la sua approvazione.

3. - L'esame per gli alunni verserà sulle lingue greca e latina; e sarà tenuto innanzi alla Commissione dell'Archivio.

Per l'ordine delle carte.

4. - Le carte del Grande Archivio saranno divise in cinque classi, giusta il prescritto della Legge Organica.

5. - Le classi saranno distinte in due principali epoche. L'una comprenderà le carte di qualunque natura fino agli 8 di dicembre

1816, epoca in cui i reali domini di qua e di là del Faro furono in un solo regno riuniti; l'altra quella di data posteriore.

6. - Trovandosi le carte della prima epoca suddivise in parte ne' loro subordinati rami, si dovrà continuare l'ordine stesso del proseguimento del lavoro.

7. - Ciascun uffizio per le carte di questa epoca lavorerà per riempire i voti che s'incontrano nell'indici e ne' repertori; e rettificcherà ciò che trovasi malamente fatto, ad oggetto di accrescer lume alla memoria delle carte per rederle più reperibili.

8. - Le pergamene e carte antiche, dopo che saranno state segregate dalle copie, e dalle interpolate e spurie, dovranno esser divise in fascicoli con ordine cronologico; e sotto la denominazione delle corporazioni alle quali appartenevano. Gli alunni, sotto la direzione della Commissione e del loro istitutore, saranno incaricati di farne i riassunti, per formarsene in seguito i particolari repertori e rapportarli al repertorio generale.

9. - Le carte della seconda epoca saranno saranno divise, secondo l'ordine de' tempi e de' rami cui appartengono, e secondo le varietà che hanno incontrato ne' sistemi generali.

10. - Ciascun uffizio procederà alla formazione degli indici e de' repertori col metodo indicato nell'articolo precedente; avvertendosi che gli indici dovranno essere disposti per ordine alfabetico, e i repertori dovranno contenere le materie disposte per ordine cronologico.

Del servizio interno.

11. - Il direttore dovrà portarsi ogni giorno in archivio per dare le disposizioni che crederà necessarie pel lavoro di ciascun uffizio, per l'esattezza del servizio e pel mantenimento della disciplina. Egli richiamerà all'ordine gl'impiegati che mancheranno: e laddove la mancanza meritasse la destituzione, ne farà rapporto al Soprintendente Generale, acciò dia le disposizioni convenevoli per gl'impiegati di sua nomina, e provochi gli ordini superiori per gli altri.

12. - L'ispettore rimpiazzerà il direttore in caso di assenza, e sarà rimpiazzato dal capo del primo ufficio. Egli avrà specialmente cura dell'ordine e della conservazione delle carte, e vigilerà che gli indici e repertori sieno esattamente mantenuti, ed in generale perchè il servizio dagl'impiegati sia puntualmente eseguito.

13. - I capi di ufficio attenderanno al buon ordine del proprio ufficio, ed al registro ed alla conservazione delle carte di quella classe che è loro assegnata. Essi lavoreranno alla formazione degli indici e repertori.

14. - I capi di 2.a saranno i collaboratori de' capi di ufficio, e ne suppliranno le veci. Oltre gli altri lavori, saranno particolarmente indicati di ricercare le carte che si dimandano, e riportarle nelle proprie situazioni, procurando di evitare qualunque confusione.

15. - Gli ufficiali di 1.a e 2.a classe saranno indistintamente destinati a tutti gli altri lavori occorrenti nel proprio ufficio, e particolarmente alla copiatura delle carte che si richiedono dalle parti interessate.

16. - Il direttore in caso di urgenza può di concerto con l'ispettore chiamare gl'impiegati di un ufficio al lavoro di un altro.

17. - L'archivio sarà aperto in tutti i giorni, eccetto le feste di doppio precetto. Il lavoro degl'impiegati sarà regolato dal direttore secondo la varietà delle stagioni. La sua durata ordinariamente non sarà meno di cinque ore.

18. - E' espressamente vietato di aprirsi l'Archivio in tempo di notte, nè vi si potrà per qualunque causa introdurre fuoco o lume.

19. - Ogni ufficiale all'ora dell'apertura dovrà trovarsi al suo posto. I capi di ufficio saranno tenuti di riferire all'ispettore l'assenza di coloro che avranno mancato al lavoro del giorno. Laddove la mancanza non derivi da malattia o da altra imponente cagione, costerà al manchevole la perdita della rata del soldo corrispondente a' giorni di mancanza.

20. - Riguardo a simili mancanze de' capi la sorveglianza apparterrà direttamente all'ispettore. Egli di tutte le mancanze indicate in questo e nel precedente articolo farà rapporto al direttore, il quale ne formerà un notamento e lo passerà al cassiere che dovrà eseguire su' soldi de' manchevoli le corrispondenti ritenute. Di queste si farà un fondo che servirà per gratificare i più meritevoli, secondo le disposizioni del Soprintendente Generale provocato dal direttore. Qualora tali mancanze fossero frequenti, il direttore ne farà rapporto col suo parere al Soprintendente Generale per le disposizioni convenienti.

21. - In fine di ciascuno mese il direttore sarà tenuto di dare un rapporto al Soprintendente Generale dell'andamento del la-

voro che sarà stato eseguito in ciascun ufficio, e della esattezza ed inesattezza del servizio in tutte le sue parti.

Dell'amministrazione de' fondi.

22. - Il Soprintendente Generale di accordo col direttore presenterà al Ministro degli affari interni un progetto di stato discusso, che dopo la nostra approvazione dovrà servire di norma per l'amministrazione dello stabilimento.

23. - Ogni disposizione riguardante l'economia ed amministrazione del fondo delle spese imprevedute dell'archivio, in quella parte che nello stato discusso sarà posta a disposizione del direttore, si darà da esso direttore, previo il parere dello ispettore. Il parere e la disposizione saranno notati in un registro e sottoscritti da ambedue. Nel caso di disparere tra il direttore e l'ispettore, se ne farà rapporto al Soprintendente Generale.

24. - Il direttore firmerà tutti gli ordinativi di pagamenti; ma dovranno essere controllati dall'ispettore, il quale certificherà la regolarità e la verità della spesa.

25. - Chiunque dimanderà di osservare carte, o di averne copia o fede, si dovrà dirigere al direttore; ma non potrà darsi copia o fede di alcuna carta, senza l'intelligenza dell'ispettore il quale ne tasserà il dritto, formerà la tassa e ne prenderà ragione in un registro. Le copie e fedi in tal guisa adempite si passeranno dall'ispettore al cassiere che esigerà dalle parti il dritto tassato, e vi noterà di suo carattere la somma incassata; indi si firmeranno dal direttore, e l'ispettore vi apporrà il sigillo.

26. - Le copie riguardanti gl'interessi de' comuni e de' pubblici stabilimenti che sono sotto la dipendenza degl'Intendenti, e da' medesimi richieste, saranno rilasciate gratis. L'ispettore perciò terrà un libro distinto in due colonne: nella prima vi noterà la richiesta, e nell'altra il giorno della consegna. Tali copie verranno sottoscritte dall'ispettore coll'ordinativo gratis: indi il cassiere vi apporrà di suo carattere gratis; ed in seguito saranno vistate dal direttore, e vi si apporrà il sigillo. La spesa della carta bollata e registro di tali copie resterà a carico dell'Archivio; ma l'ispettore ne avrà un conto separato e diviso per ciascheduna provincia. Tale conto in fine dell'anno sarà rimesso al Ministro degli affari interni, che curerà il rimborso alla cassa dell'Archivio, secondo il carico da spedirsi a ciascun Intendente.

27. - Tutti i certificati e copie che occorreranno per ottenere pensioni di ritiro, sussidi a vedove e orfani, a termine del decreto

de' 3 di maggio 1816, saranno, come nell'articolo precedente, rilasciati gratis ed in carta semplice, con apporvi l'espressione: da servire tal copia o certificato per uso della liquidazione della pensione.

28. - Il cassiere riscuoterà i diritti di diligenza, fedeli o copie, che si estrarranno dall'Archivio, giusta la tariffa, nel modo prescritto nell'art. 25: come ancora le liberanze che si faranno dalla tesoreria generale.

29. - Il terzo de' diritti di ricerca o copiatura, stabiliti nella tariffa sarà percepito dagli impiegati; ed il cassiere nella fine di ciascun mese ne farà la distribuzione a proporzione de' rispettivi soldi. Il direttore e l'ispettore non avranno parte a tale distribuzione.

30. - Il cassiere sarà tenuto di portare due registri: in uno noterà gli emolumenti di ricerca e copiatura permessi agli impiegati coll'articolo precedente: e nell'altro noterà tutte le partite incassate, colla data del giorno, ed il nome del pagatore. Le quietanze del cassiere, ne' casi ne' quali saranno richieste, verranno dall'ispettore visitate dopo che ne avrà preso registro.

31. - I diritti che il cassiere introiterà giornalmente, resteranno contanti in cassa per supplire alle spese giornaliere: delle altre esazioni farà introito al banco, formandone fede in testa sua, sulla quale noterà i pagamenti successivi.

32. - In ogni fine di mese il cassiere sarà tenuto di presentare al direttore un bilancio nel quale verranno indicati la resta di cassa del mese precedente, i dritti e tutti gli altri introiti, per potersi disporre dal direttore e dall'ispettore gli ordinativi corrispondenti alle somme esistenti. Una copia di tale bilancio sarà dal direttore rimessa al Soprintendente Generale. Il cassiere sarà nell'obbligo di presentare al Soprintendente Generale il conto trimestrale degli introiti ed esiti, dieci giorni dopo spirato il trimestre; onde possa verificarlo e rimetterlo alla Gran Corte de' conti, che in fine dell'anno procederà al giudizio diffinitivo della gestione.

33. - Il cassiere rifiuterà gli ordinativi di quei pagamenti che non sono superiormente autorizzati o ammessi nello stato discusso di cui conserverà copia.

Approvato, Napoli il dì 12 di novembre 1818

Firmato Ferdinando

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere

Firmato, Marchese Tommasi

Regolamento per gli archivi provinciali.

(Napoli, 12 di novembre 1818 N. 1381)

Art. 1. - Le carte che si debbono conservare negli Archivi Provinciali, saranno divise in tre principali classi:
— amministrazione interna;
— amministrazione finanziaria;
— atti giudiziarij.

Ciascuna di queste classi sarà suddivisa ne' suoi subordinati rami.

2. - Nelle provincie Terra di Lavoro, Capitanata e Bari, le carte appartenenti all'ordine giudiziario si conserveranno negli Archivi Suppletori fino a che l'Intendenza e i tribunali di ciascuna delle indicate provincie non sieno nello stesso comune riuniti.

3. - Le classi saranno distinte in due principali epoche. La prima comprenderà tutte le carte fino agli 8 di dicembre 1816, epoca in cui i reali domini di qua e di là del Faro furono in un sol regno riuniti; l'altra quella di data posteriore.

4. - In ciascuno Archivio si formerà l'inventario ragionato di tutte le carte che vi saranno depositate; ed una copia di esso sarà inviata al Soprintendente Generale, giusta il prescritto della legge organica. L'inventario dovrà essere giustificato dagli inventari particolari delle carte ricevute da' detentori di esse, e trasmesse dalle diverse amministrazioni, con sottoscrizioni tanto dalle parti che ne faranno il deposito, quanto dall'archivario. L'inventario generale e gli inventari particolari dovranno essere in ciascuna sezione cifrati dal segretario generale, o dal regio procuratore negli archivi suppletori.

5. - Oltre dell'inventario vi dovrà essere per ciascuna classe un indice per ordine alfabetico, ed un repertorio che conterrà le materie disposte per ordine cronologico.

6. - L'archivario si dovrà recare ogni mattina in Archivio, meno le feste di doppio precetto; e si occuperà coll'aiuto dei suoi subordinati alla formazione degli indici e repertori.

7. - Il segretario generale dell'Intendenza invigilerà al buon mantenimento degli Archivi, ed alla esattezza con cui gli impiegati debbono disimpegnare il loro incarico. Egli sarà tenuto di far rapporto all'Intendente delle mancanze che si commettono dagli impiegati, e ne provocherà la destituzione nel caso che la meritassero. Negli Archivi suppletori le voci del segretario generale dell'Intendenza saranno adempiute dal regio procuratore che corrisponderà a quest'oggetto coll'Intendente.

8. - Gli Archivi non potranno per qualsivoglia motivo aprirsi di notte; nè vi si potrà introdurre lume o fuoco.

9. - Le carte originali non possono estrarsi dagli archivi senza un ordine espresso degl'Intendenti, e de' procuratori regi pe' suppletori.

10. - Chiunque dimanderà di osservare le carte che si conservano negli Archivi, si dirigerà all'archiviario, perchè gli archivi sono pubblici. Volendo poi certificato o copia di qualche carta, dovrà dirigersi al segretario generale dell'Intendenza, o al procuratore regio del tribunale civile. Sulle dette copie o certificati essi tasseranno il diritto stabilito nella tariffa, e le rimetteranno al cassiere comunale per esigerne l'importo. Egli noterà in piede di suo carattere: si è incassato il dritto nella somma di ducati...: indi si firmeranno dall'archiviario; ed il segretario generale o il procuratore regio vi apporrà il visto ed il suggello dell'Intendenza o del Tribunale.

11. - Tutte le copie riguardanti gl'interessi de' comuni o de' pubblici stabilimenti delle provincie, saranno rilasciate gratis sulla dimanda che ne faranno all'Intendenza i sindaci e i capi di amministrazione. Tali copie saranno firmate dall'archiviario e vistate dal segretario generale, e negli Archivi Suppletori dal procuratore regio il quale vi noterà pure di suo carattere gratis. La spesa della carta bollata e registro di tali copie andrà a carico dell'Intendenza: ma l'archiviario ne terrà un registro che nella fine dell'anno passerà al segretario generale, acciò ne procuri il rimborso.

12. - I cassieri comunali terranno un registro particolare delle somme introitate per conto degli archivi. Essi le pagheranno sugli ordinativi de' segretari generali, o de' procuratori regi per gli archivi suppletori, visitati dagl'Intendenti.

Il metodo di tale contabilità sarà fissato da' rispettivi Intendenti.

Approvato, Napoli il dì 12 di novembre 1818

Firmato Ferdinando

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
Firmato, Marchese Tommasi

Decreto che riunisce in una sola carica la Soprintendenza Generale degli Archivi del Regno e la Direzione del Grande Archivio di Napoli, e ne stabilisce il soldo.

(Napoli, 16 dicembre 1826 N. 1156)

Francesco I per grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, ec.

Vista la legge de' 12 novembre 1818 sull'organizzazione degli Archivi de' nostri reali domini al di qua del Faro; Visto il decreto de' 27 di novembre di quest'anno, con cui il Consultore Marchese di Pietracatella Soprintendente Generale degli Archivi è stato nominato Ministro Segretario di Stato;

Considerando che alla carica di Sovrintendente generale degli archivi può senza inconveniente riunirsi la Direzione del Grande Archivio;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. - Alla Soprintendenza Generale degli Archivi del Regno è riunita la Direzione del Grande Archivio di Napoli, ed a questa carica è attribuito il soldo di ducati mille ed ottocento annui.

2. - L'attual direttore del Grande Archivio D. Antonio Spinelli è nominato alla carica di Soprintendente Generale degli Archivi del Regno.

3. - Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato e delle finanze ed il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, Francesco

Il Ministro Segretario di Stato degli affari interni

Firmato, Marchese Amati

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino

del Consiglio dei Ministri

firmato, De' Medici

Decreto approvante il regolamento per lo passaggio delle carte delle diverse amministrazioni del Grande Archivio di Napoli e negli Archivi Provinciali.

(Napoli, 26 ottobre 1841, N. 7191)

Ferdinando II per la grazia di Dio Re delle Due Sicilie ec...

Veduti gli articoli 11 e 37 della legge de' 12 novembre 1818 sulla organizzazione degli archivi;

Volendo stabilire un metodo uniforme per lo passaggio delle carte dalle diverse amministrazioni nel Grande Archivio di Napoli e negli Archivi Provinciali;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. - L'annesso regolamento per lo passaggio delle carte dalle diverse amministrazioni del Grande Archivio di Napoli e negli Archivi Provinciali è approvato.

2. - Tutti i nostri Ministri Segretari di Stato, e il Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato della guerra e della marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, Ferdinando

Il Ministro Segretario di Stato degli affari interni

firmato, Nicola Santangelo

Il Consigliere Ministro di Stato Pres. interino

del Consiglio de' Ministri

firmato, Marchese di Pietracatella

Regolamento per la esibizione nel Grande Archivio di Napoli e negli Archivi Provinciali delle carte appartenenti alle diverse pubbliche amministrazioni.

(Napoli, 26 ottobre 1841, N. 7191)

Capitolo Primo
Grande Archivio di Napoli

Art. 1. - Tutte le carte indistintamente a qualunque ramo appartengano, debbono depositarsi nel Grande Archivio di Napoli in esecuzione della legge 12 di novembre 1818.

2. - Il periodo stabile generale durante il quale gli atti riguardanti affari terminati si rimarranno nei rispettivi stabilimenti sarà di anni cinque; cosicchè al finir di ogni anno per l'avvenire saranno versate quelle per le quali sia spirato un tal quinquennio.

3. - Sarà permesso per regola generale a tutti i capi di amministrazione di ritenere delle carte che si reputano ancora necessarie oltre il periodo stabilito nell'art. precedente.

4. - Nelle consegne di tali carte annuali saranno le medesime distinte in separati inventari, cioè quelle che si passano in ciascun anno, e per le quali è decorso il periodo quinquennale, e le altre che saranno inviate dopo di essere state per lo più lungo tempo ritenute dalle rispettive dipendenze.

Queste disposizioni sono comuni a tutti gli stabilimenti e rami di qualsivoglia natura dipendenti in questa capitale dalle Reali Segreterie e Ministeri di Stato delle finanze e degli affari interni, eccetto la sola Reggenza de' banchi.

Capitolo II
Archivi Provinciali
Amministrazione civile

5. - Gl'intendenti avranno cura che tutte le carte dell'amministrazione civile per le quali a contare dal termine degli affari il

quinquennio sarà decorso, sieno versati negli Archivi Provinciali. Ne esenteranno solo quelle che per particolari motivi occorresse ritenersi ancora, a senso dell'art. 3 del presente regolamento, e quelle del ramo della polizia sino a che essi stimeranno potersi depositare.

6. - Queste misure sono applicabili alle sottintendenze, a' comuni, ed a qualunque commessione e ramo che dipenda direttamente dall'amministrazione civile. La trasmissione delle carte sarà accompagnata da inventari in doppia spedizione. Uno rimarrà presso lo stabilimento da cui partono gli atti; il secondo sarà diretto all'Archivio Provinciale.

7. - Al finire di ogni anno per l'avvenire saranno del pari depositate negli Archivi Provinciali le carte per le quali successivamente il quinquennio dovrà decorrere, in modo che sempre rimangano presso le rispettive amministrazioni per un quinquennio le carte riguardanti affari terminati.

8. - La trasmissione delle carte sarà eseguita a cura e responsabilità dell'amministrazione che le spedisce; ed ogni volumetto porterà esteriormente una breve epigrafe ed un numero esattamente corrispondente all'inventario designato nell'art. 2.

9. - Le direzioni provinciali dei dazi diretti, del demanio e dei rami e diritti diversi, e quelle dei dazii indiretti si uniformeranno interamente al prescritto ne' precedenti articoli.

Approvato: Napoli, il dì 26 di ottobre 1841

Firmato, Ferdinando

Il Consigliere Ministro di Stato Presid. interino
del Cons. de' Ministri
Firmato, Marchese di Pietracatella

Decreto con cui si approva il regolamento per la trasmissione a collegi giudiziari de' processi originali esistenti negli Archivi.

(Napoli, 3 agosto 1847 N. 11259)

Ferdinando II, per la grazia di Dio re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme, ec. Duca di Parma, Piacenza ec. ec.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. - Approviamo l'annesso regolamento per la trasmissione de' processi originali esistenti negli archivii e collegi giudiziarii.

2. - I nostri Ministri Segretari di Stato degli affari interni e di grazia e giustizia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, Ferdinando

Il Ministro Segretario di Stato degli affari interni
firmato, Nicola Santangelo

Il Consigliere Ministro di Stato, Pres. int.
del Consiglio de' Ministri
f.to Marchese di Pietracatella

Regolamento per la trasmissione de' processi originali negli archivii a collegi giudiziarii.

(Napoli, 3 di agosto 1847 N. 11259)

Art. 1. - Dal dì della promulgazione del presente regolamento è vietato di richiedere la trasmissione de' processi originali esistenti negli archivii a collegi giudiziarii, fuorchè nei seguenti casi, e con le dovute norme:

1) - se un documento esistente nel processo, o l'intero processo è impugnato di falso;

2) - se un documento esistente nel processo, o l'intero processo abbisogni per paragone in verificaione di scrittura;

3) - se si faccia opposizione all'appuramento di fatto nelle cause introdotte ne' vecchi tribunali.

2. - La trasmissione non potrà richiedersi negli indicati casi, se non in seguito di preparatoria motivata sentenza, o decisione del collegio presso del quale pende il giudizio. di tali sentenze o decisioni non sarà necessario prendere spedizione, ma bensì l'estratto in forma legale del secondo foglio d'udienza, che sarà di ufficio dal pubblico ministero presso del collegio spedito al Sopraintendente Generale degli Archivi. Le sentenze saranno eseguibili non ostante le opposizioni e l'appello, e le decisioni non ostante opposizioni.

3. - In seguito della sentenza di cui è parola nel precedente articolo, la trasmissione dovrà richiedersi da' Procuratori regii o generali presso i rispettivi collegi.

4. - Nel caso che si richiegga la trasmissione di qualche documento esistente nel processo, e non del processo intero, dovrà ritenersi nell'archivio una copia conforme in carta libera.

5. - Fuori de' casi contemplati nell'articolo 1.º qualunque procedimento o ipsezione degli atti originali dovrà eseguirsi nell'archivio delle parti, o da magistrati delegati a norma della legge.

6. - I documenti, o i processi trasmessi dovranno essere resti-

tutti all'archivio tra due mesi dopo l'emanazione della sentenza, o decisione renduta dal collegio.

Quando per casi straordinari non si possa adempiere a tal disposizione, i rispettivi Procuratori regii generali dovranno farne conoscere i motivi al Soprintendente Generale degli Archivi.

7. - Salvo sempre alle parti interessate di agire come per legge contro gli autori materiali del danno in caso di dispersione o di mutilazione di processi e documenti trasmessi, e salva l'azione penale, ove occorra, sono moralmente responsabili del danno coloro alla cui dipendenza sono messe le officine, e gli impiegati, ove e per colpa dei quali il danno è avvenuto. Il Ministro di grazia e giustizia sulle informazioni, o su reclami delle autorità competenti stabilirà le opportune misure disciplinari e di rigore secondo la gravità de' casi.

8. - Passando ad altre funzioni o cariche o impiegati subalterni che sono moralmente o materialmente responsabili, dovranno fare a' loro successori la consegna degli atti, altrimenti non cesserà la responsabilità a loro carico.

9. - In caso di morte, coloro che assumeranno momentaneamente le funzioni dell'impiegato defunto, e quelli che in seguito saranno rivestiti della carica faranno constatare lo stato degli atti in un processo verbale da compilarsi fra otto giorni dal dì che entreranno in funzione; ed a ciò non adempiendo si renderanno responsabili moralmente o materialmente de' danni.

10. - E' derogato all'articolo 21 della Legge Organica degli Archivi del 12 novembre 1818 per le materie contemplate nel presente regolamento in ordine alla trasmissione di processi originali alle autorità giudiziarie.

Approvato: Napoli il dì 3 di agosto 1847

Firmato, Ferdinando

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino
del Consiglio de' Ministri
Firmato Marchese di Pietracatella

Decreto con cui il Grande Archivio del Regno e gli Archivi Provinciali e Suppletorii ritornano fra le attribuzioni del Ministero dell'interno.

(Napoli, 6 giugno 1848 N. 241)

Ferdinando II per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie ec.

Considerando che il Grande Archivio del Regno e gli Archivi Provinciali e Suppletorii furono sempre alle dipendenze dell'amministrazione civile;

Considerando che il loro mantenimento è a carico de' fondi provinciali, e che gl'Intendenti, per effetto de' regolamenti organici attualmente in vigore, vi esercitano piena autorità;

Considerando che essi giunsero, per tutto ciò, ad un lodevole miglioramento e progresso;

Visto il decreto organico del disciolto Ministero degli affari interni, quello del Ministero dell'interno del 21 di aprile, e in fine quello del Ministero della pubblica istruzione del 3 maggio del corrente anno;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato dell'interno;

Udito il nostro Consiglio de' Ministri Segretarii di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. - Il Grande Archivio del Regno, e gli Archivi Provinciali e Suppletorii, cessano di far parte del Ministero dell'istruzione pubblica, ritorneranno fra le attribuzioni del Ministero dell'Interno.

2. - I nostri Ministri Segretarii di Stato dell'interno, dell'istruzione pubblica, e delle finanze, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, Ferdinando

Il Ministro Segretario di Stato
Firmato, Bozzelli



Decreto col quale si dispone che il regolamento del 3 agosto 1847 per la trasmissione de' processi originali esistenti ne gli archivii ai collegi giudiziarii sia indistintamente applicabile alle autorità del contenzioso amministrativo, non esclusi gl'Intendenti, ed alle giudiziarie.

(Napoli, 14 novembre 1848)

Ferdinando II. per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ec. Duca di Parma, Piacenza, Csatro ec. ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.

Visto il real decreto del 3 agosto 1847, con cui si determinano i casi ne' quali dall'Autorità giudiziaria potevasi chiedere la trasmissione de' processi originali depositati negli Archivi;

Considerando che le ragioni stesse, le quali dettero luogo alla restrinzione sancita col decreto suddetto per le inchieste delle Autorità giudiziarie, militano pure per le Autorità del Contenzioso Amministrativo;

Visto il parere adesivo del Nostro Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato alla Pubblica Istruzione;

Udito il nostro Consiglio de' Ministri Segretarii di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. - Il regolamento de' 3 agosto 1847 relativo alle domande che di officio si dirigono agli Archivii per la trasmissione de' documenti originali ivi depositati, è indistintamente applicabile alle Autorità del Contenzioso Amministrativo, non esclusi gl'Intendenti, ed alle giudiziarie.

2. - Quante volte i documenti occorressero nelle province, la trasmissione sarà fatta direttamente dal Grande Archivio all'Archivio della Provincia in cui risiede l'Autorità richiedente, rimanendo il detto Archivio Provinciale incaricato della restituzione.

3. - I nostri Ministri Segretarii di Stato della Pubblica Istruzione, dell'Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, Ferdinando

Il Ministro Segretario di Stato della Pubblica istruzione
Firmato, Bozzelli

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del cons. dei Ministri
Firmato Principe di Cariati

Decreto mediante il quale rientrano nella dipendenza del Ministero dell'interno varie attribuzioni dell'attuale Ministero dell'istruzione pubblica.

(Napoli. 18 agosto 1849 N. 1145)

Ferdinando II per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie ec.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici, incaricato del portafoglio del Ministero della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio de' Ministri;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. - Rientreranno nella dipendenza del Ministero dell'interno il Grande Archivio di Napoli, con le sue attendenze, gli Archivi delle provincie, gli Stabilimenti di beneficenza della capitale, la real Commessione di beneficenza, le reali Case de' matti e tutti gli altri luoghi pii del Regno, riuniti al Ministero della istruzione pubblica per effetto del decreto de' 7. di settembre 1848, che resta rivotato.

2. - Il Nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri, e tutti i nostri Ministri Segretarii di Stato ciascuno per la parte che il concerne, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, Ferdinando

Il Ministro Segretario di stato degli affari ecclesiastici
incaricato del portafoglio del Ministro della
istruzione pubblica
firmato, F. Troja

Il Ministro Segretario di Stato Pres. del
Consiglio de' Ministri
firmato, Fortunato

Decreto col quale si approva il regolamento per la trasmissione delle carte giudiziarie nel Grande Archivio di Napoli e negli Archivi Provinciali.

(Napoli, 3 febbraio 1852 N. 2817)

Ferdinando II per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ec. Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, e del Direttore del real Ministero dell'interno, ramo interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. - E' approvato l'annesso regolamento per la trasmissione delle carte giudiziarie nel Grande Archivio di Napoli, e negli Archivi Provinciali.

2. - Il nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, ed il Direttore del Ministero dell'interno, ramo interno, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, Ferdinando

Il Min. Segr. di Stato di grazia e giustizia
Firmato, R. Longobardi

Il Dirett. della real Segr. e Min di Stato
dell'int. del ramo interno
Firmato, S. Murena

Il Ministro Segretario di Stato Pres. del
Cons. dei Ministri
Firmato, Ferdinando Troja

Regolamento per la trasmissione nel Grande Archivio di Napoli e negli Archivi Provinciali delle carte appartenenti al ramo giudiziario.

Art. 1. - Tutte le carte appartenenti al ramo giudiziario debbono trasmettersi per la provincia di Napoli nel Grande Archivio; per le tre provincie di Terra di Lavoro, di Capitanata e di Terra di Bari negli Archivi Suppletorii stabiliti in Santamaria, in Lucera ed in Trani; e per tutte le altre provincie nei rispettivi Archivi Provinciali.

2. - Il periodo stabile generale, durante il quale le carte riguardanti affari terminati resteranno nelle cancellerie e negli uffici dei pubblici Ministeri, sarà di cinque anni, cosicchè al finire di ogni anno per l'avvenire saranno passate quelle per le quali sia spirato il quinquennio. Per tutte le carte che ora presentano date anteriori al quinquennio, la immissione negli Archivi anzidetti dovrà seguire nel corso di un anno dal dì che sarà pubblicato il presente regolamento.

3. - Per gli atti relativi alle distribuzioni per contributo, pei quaderni di aggiudicazione, e per tutti gli atti relativi alle graduazioni dei creditori, per le distribuzioni o per le assegnazioni degli immobili espropriati, il quinquennio stabilito nell'articolo precedente dovrà contarsi dal giorno in cui saranno rilasciati i mandati di pagamento o gli estratti della sentenza di aggiudicazione giusta gli art. 79 e 200 della legge del 29 dicembre 1823 sulla espropriazione forzata. Pei registri delle impronte dei suggelli dei giudici di circondario, il quinquennio decorrerà dal momento in cui sarà formato un novello registro, nel quale sieno riportate tutte le impronte dei suggelli dei giudici di circondario, dei collegi giudiziarii, e degli ufficiali ministeriali e degli impiegati dipendenti dai collegi giudiziarii, il quinquennio comincerà a decorrere dalla formazione di novello registro.

4. - Sarà permesso agli agenti del pubblico Ministero di ritenere quelle carte di corrispondenza dei loro uffici, che si reputano ancora necessarie, oltre il periodo stabilito nell'articolo 2 del presente regolamento.

5. - Sarà del pari permesso ai supplenti comunali, ai giudici di circondario ed ai Presidenti di ritenere le carte relative alla loro corrispondenza con gli altri funzionari, che crederanno ancora necessarie, oltre il periodo del quinquennio.

6. - Nella consegna di tali carte saranno desse distinte in separati inventari, cioè quelle che si passeranno in ciascun anno, per le quali è decorso il periodo del quinquennio, e le altre che saranno inviate dopo di essere state per lungo tempo ritenute.

7. - La trasmissione delle carte sarà eseguita rispettivamente a cura e responsabilità dei Presidenti, dei Pubblici Ministeri, dei giudici di circondario, e dei supplenti comunali; e saranno accompagnate da inventari in doppia spedizione, i quali saranno firmati dai cancellieri e segretari degli agenti del pubblico Ministero, e vidimati dai Presidenti, dai pubblici Ministero, dai giudici di circondario, e dai supplenti comunali a seconda dell'autorità che trasmetterà le carte; e saranno inoltre per la provincia di Napoli firmati dal capo di ufficio del Grande Archivio pel ramo giudiziario, e vidimati dal Soprintendente Generale degli Archivi: per le provincie saranno firmati dai rispettivi archivarii e vice-archivarii, e vidimati dagli Intendenti. Di tali inventari una spedizione rimarrà nella cancelleria o nell'ufficio del pubblico Ministero, da cui saranno state trasmesse le carte, e l'altra nell'Archivio in cui sarà stato fatto il deposito.

8. - Tutte le carte da trasmettersi, tranne i registri, saranno disposte in volumetti divisi o per anno o per semestre, ed in numero che corrisponda esattamente a quello dell'inventario designato nell'articolo precedente.

9. - Bisognando carte originali, potranno queste richiamarsi dagli Archivi a cura e diligenza degli agenti del pubblico Ministero, o dai presidenti dei collegi giudiziarii per mezzo del Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, ed in caso di urgenza anche direttamente dai suddetti agenti del pubblico Ministero, e dai Presidenti. I processi però potranno sempre direttamente chiedersi al pubblico Ministero.

10. - Saranno esclusi dal deposito ordinato coll'articolo primo del presente regolamento:

1) - i due registri dei conciliatori contemplati negli artt. 6 e 11 delle leggi di procedure civile;

2) - gli uffici dei Procuratori del Re presso i tribunali civili, diretti ai conciliatori o ai giudici di circondario per la soluzione dei subbii da costoro proposti;

3) - i registri per la corrispondenza del pubblico Ministero coi conciliatori;

4) - i quadri delle distanze dei comuni;

5) - le collezioni delle decisioni della Corte Suprema di Giustizia;

6) - i ruoli generali e particolari delle cause, ed i ruoli degli affari particolari che per disposizione di legge debbono trattarsi nella Camera di Consiglio;

7) - i registri degli atti di Governo;

8) - i registri d'inventario, di deposito, passaggio e ritiro delle produzioni;

9) - gli stati dei soldi ed altro appartenente alla cnotabilità dei collegi ed agli uffizi del pubblico Ministero;

10) - il registro dei diritti dovuti alla Camera consultiva di commercio, le produzioni ed i documenti che dalle parti si depositano nella cancelleria per le cause civili. Non saranno compresi nella esclusione del deposito i processetti che si formano per le cause civili nella Suprema Corte di Giustizia, i quali saranno depositati nel Grande Archivio, e potranno essere direttamente richiesti dal Procuratore generale del Re presso la Corte Suprema nel caso che per l'ordinato rinvio ritorni la causa alla Corte Suprema medesima.

Il ricorrente avrà diritto a ritirare la spedizione o la copia intimatagli della sentenza o decisione impugnata, sostituendovi la copia in carta non bollata a firma del suo avvocato e collazionata dal cancelliere della Corte Suprema.

11) - i documenti esibiti nei giudizi di falsità che le Gran Corti ordineranno restituirsi ai pubblici depositarii o agli interessati.

11. - La richiesta dei fogli di udienza, e delle qualità per lo rilascio delle spedizioni esecutive delle sentenze e delle deliberazioni dei collegi giudiziarii, sarà sulla dimanda dei cancellieri fatta agli Archivi dai Presidenti rispettivi e per quelle delle sentenze dei giudici di circondario dai Procuratori del Re nei tribunali civili delle rispettive provincie sulla dimanda dei giudici stessi. I diritti saranno riscossi in egual modo di tutti gli altri appartenenti alle cancellerie, senza che gli Archivi possano prenderne parte veruna. Agli Archivi però apparterranno, secondo la loro tariffa, i diritti delle copie conformi delle sentenze e deliberazioni, le quali copie saranno da essi rilasciate, come di qualunque altro atto giudiziario che trovasi passato nei medesimi.

Approvato: Napoli il di 3 di febbraio 1852

Firmato, Ferdinando

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del

Consiglio dei Ministri

Firmato Ferdinando Troja

Decreto contenente alcune prescrizioni circa le attribuzioni e gli obblighi de' professori di paleografia nel Grande Archivio in Napoli.

(Favorita, 1 ottobre 1855 N. 2572)

Ferdinando II per la grazia di Dio Re del regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ec.

Sulla proposizione de' Direttori de' nostri reali Ministeri e Segreterie di Stato dell'interno, e degli affari ecclesiastici e della pubblica istruzione.

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. - L'abate D. Giuseppe Canonico, attualmente professore di paleografia ed ufficiale di seconda classe dell'Archivio Generale del Regno, lasciando il detto posto di ufficiale, è nominato professore titolare alla cattedra medesima col soldo annessovi.

2. - Da ora innanzi i professori di paleografia nel Grande Archivio, oltre all'obbligo che loro compete di adempiere quanto vien prescritto cogli articoli 24 e 30 della Legge Organica sugli Archivi de' 12 di novembre 1818, saranno pure tenuti, oltre alle lezioni pubbliche, che daranno nel Grande Archivio ne' giorni annunziati nel calendario della regia Università degli studi, ed il lavoro delle pubblicazioni delle serie di documenti che si fanno nello stesso Grande Archivio, di portarsi in esso quotidianamente al pari di tutti gli altri impiegati, ed ivi istruire particolarmente gli alunni storico-diplomatici nella intelligenza delle pergamene, così per la parte materiale, come per la parte teorica, nella nomenclatura e qualità degli atti più antichi e nella storia de' tempi di mezzo che ad essi si riferisce, In fine assumer dovranno la direzione e custodia della sala diplomatica, ed amministrazione di tutte le scritture conservate nella medesima, con proseguirne la classificazione e compilazione, l'indice ed i repertorii, e certificare in piede delle copie estratte della loro conformità cogli originali; il tutto a termine del regolamento in vigore, e senza che i pro-

fessori abbiano diritto ad altri emolumenti oltre a quelli assegnati dalla legge.

3. - Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze e i Direttori de' nostri Ministeri e reali Segreterie di Stato dell'interno, e degli affari ecclesiastici e della pubblica istruzione sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Firmato, Ferdinando

Il Direttore del Ministero e real Segreteria
di Stato dell'interno
Firmato, L. Bianchini

Il Direttore del Ministero e real Segreteria
di Stato degli affari ecclesiastici e
dell'istruzione pubblica
Firmato, F. Scorza

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del
Consiglio dei Ministri
Firmato, Ferdinando Troja

REALI RESCRITTI

Reale rescritto col quale si vieta al Grande Archivio di fare fedi negative.

(Napoli, 6 novembre 1816)

Il Segretario di Stato e Ministro degli Affari Interni Al Sig. Direttore dell'Archivio Generale.

Signor Direttore,

in riscontro alla rappresentanza da Lei rimessami ai 31 dello scorso, riguardo alle copie di due regii assensi chiesti dall'Avvocato delle sorelle Signora Marina, Maria Giovanna e Fanny Spinola per un grave interesse che hanno con la famiglia Spinelli di Fuscaldo, la prevengo di real ordine, che S. M. ha deciso non esser regolare di farsi fedi negative, le quali potrebbero divenir false, ritrovandosi in seguito le carte che si recano (1).

Gradisca V. S. Illustrissima i sensi della mia più distinta considerazione.

Il Marchese di Circello.

(1) Trattasi di una prassi del servizio archivistico ancor oggi ritenuta valida.

Real Rescritto col quale si approva di potersi rendere di pubblico uso le carte dell'antica Giunta di Sicilia.

(Napoli, 9 novembre 1816)

Ministero dell'Interno - Il Segretario di Stato e Ministero dell'Interno al Sig. Presidente della Commissione Generale degli Archivi.

Signore,

Nel Consiglio de' 30 dell'ultimo scorso mese avendo proposto il dubbio promosso dal Direttore di cotesto Archivio, se si posson rendere di pubblico uso le carte della antica Giunta di Sicilia, depositate nell'Archivio Generale, S. M. non ha incontrata difficoltà, che ne sieno rilasciate le copie alle parti interessate che le domandano. Ella potrà dunque dare le disposizioni analoghe a queste misure.

Serva ciò di riscontro al di Lei rapporto de' 15 ottobre scorso; ben inteso, che la Direzione dell'Archivio debba usare in ordine a tali carte quella stessa economia, e prudenza, che gli è raccomandata per le altre carte di cui è incaricata.

Sono con sensi di perfetta stima.

Il Marchese Tommasi.

Tariffa dei diritti da esigersi negli Archivi (1)

Per ogni copia di diploma contenente privative, concessioni di onori, prerogative e titoli di nobiltà .	Duc. 40 »
Per ogni copia di atti d'intestazioni per lo passaggio dei suddetti titoli ai successori de' concessionari .	» 20 »
Per ogni copia di fede, certificato ed estratto degli statuti delle corporazioni morali; e di tutte le altre carte che riguardano onorificenze delle medesime e dei loro individui .	» 10 »
Per ogni copi d'assensi, ed altre carte in forma di cancelleria, riguardanti le alienazioni dei beni dei comuni e delle corporazioni morali .	» 3 »
Per ogni copia di atti estratti da volumi, o di qualunque originale giudiziario, amministrativo .	» 1 »
Per certificato di esistenza di una processura .	» » 40
Per trasmissione di ogni processura .	» » 40
Per ogni copia estratta dagli atti e dai documenti dello stato civile .	» » 20
Per ogni fede di battesimo, di matrimonio o di morte, che si estrae dagli altri processi .	» » 20
Per cercatura di ogni carta che abbia una data anteriore a tutto l'anno 1734, inclusivo, se si rinviene .	» 1 20
se non si rinviene .	» » 30

(1) La liquidazione dei diritti d'archivio avveniva in Sicilia in alla medesima « Tariffa dei dritti da esigersi negli archivi » dettata per i domini al di qua del Faro o continentali emanata il 12-11-1818 e che qui si riporta a titolo informativo.

Tale tariffa subì, però, varie eccezioni e le più importanti per la Sicilia furono le seguenti:

1) l'esenzione totale per gli atti di stato civile e fine di matrimonio, che andavano rilasciati anche in carta libera (Ministeriale 20-10-1851). Tale esenzione dimostra che la campagna demografica era anche la aberrante preoccupazione dei Borboni;

2) riduzione a metà dei diritti relativi alle prime tre voci della tariffa (Ministeriale 11-5-1852).

Per cercare di una carta che abbia una data posteriore a tutto l'anno 1735, inclusivo, se si rinviene	» » 60
se non si rinviene	» » 15
Per copiatura di una carta di due pagine di 25 linee a pagina, che abbia la data anteriore al 1504 inclusivo	» » 80
Per copiatura di ogni carta come sopra, che abbia tutto il 1734	» » 60
Per copiatura di una carta come sopra dal 1505 a una data posteriore a tutto l'anno 1734, inclusivo	» » 20
Napoli, il dì 12 novembre 1818	

L'approvo, firmato Ferdinando

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
Firmato, Marchese Tommasi

Real Rescritto con cui si stabilisce, che tutte le pubbliche amministrazioni, sia che dipendano dagli Intendenti, sia dai Ministri, hanno diritto ad ottenere gratis dal Grande Archivio Copie, estratti di cui hanno bisogno per loro interessi.

Ministero di Stato degli Affari Interni

Ho proposto al Re nel Consiglio de' 20 corrente il dubbio, se la disposizione dell'art. 26 del regolamento de' 12 novembre 1818 pel Grande Archivio di Napoli, colla quale sono esentati dal pagamento de' dritti le carte riguardanti interessi de' Comuni e pubblici Stabilimenti, che sono sotto la dipendenza degli Intendenti, debba estendersi anche alle altre pubbliche Amministrazioni che non dipendono dagli Intendenti, sia che rivelino direttamente da' Ministeri hanno dritto ad ottenere gratis dal Grande Archivio le copie, estratti, certificati ecc. di cui hanno bisogno per affari riguardanti gl'interessi delle pubbliche Amministrazioni.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione per l'adempimento, di riscontro al di Lei rapporto de' 10 del corrente.

Napoli, 24 giugno 1820.

Pel Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni

Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze
De' Medici

Al Sig. Soprintendente Generale degli Archivi.

Real Rescritto col quale si prescrive, che i primi aiutanti negli Archivi Provinciali rimpiazzino gli Archiviarii in caso di assenza de' medesimi.

Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Interni

Ho rassegnato a S. M. il dubbio elevato da qualche Intendente, se in caso di congedo o d'impedimento dello Archivario provinciale possa il primo Aiutante rimpiazzarlo in tutte le sue funzioni. La M. S. inteso il parere del Consiglio di Stato ordinario si è degnata dichiarare per punto generale, che per gli Archivi provinciali in caso d'impedimento o di assenza dell'Archivario, sia il medesimo rimpiazzato nelle sue funzioni dal primo Aiutante.

Le comunico nel Real Nome questa Sovrana determinazione per l'adempimento nella parte che lo riguarda.

Napoli, 25 ottobre 1823.

Marchese Amati

Al Sig. Soprintendente Generale degli Archivi.

Real Rescritto per lo bruciamento delle processure penali.

Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Interni

Sua Maestà sul parere emesso dalla Consulta de' reali domini di qua del Faro in ordine ai voti espressi da alcuni Consigli Provinciali, ed a rapporto del Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia, nel Consiglio ordinario di Stato del 1. del corrente mese si è degnata di prescrivere di mandarsi alle fiamme le processure penali compilate in epoca più antica di anni quaranta da questa parte, tranne le processure che contenessero condanne a vita e che non fossero state ridotte a pene temporanee con sovrane determinazioni prese per regola generale.

Nel Real Nome le partecipo questa sovrana determinazione per lo adempimento nella parte che la riguarda.

Napoli, 11 novembre 1829.

Marchese Amati

Al Sig. Soprintendente Generale degli Archivi.

Regolamento per lo bruciamento delle processure penali.

Art. 1. - Dovrà formarsi un elenco dettagliato di tutti que' processi che debbono mandarsi alle fiamme.

2. - Ciascun processo verrà indicato con due numeri, il primo sarà quello dello elenco che si formerà all'oggetto giusta il disposto nell'articolo precedente, e l'altro dimostrerà la processura marcata nello inventario esistente nell'Archivio provinciale o suppletorio con nome cognome e patria degl'imputati, l'epoca del processo, riassunto della condanna e numero de' volumi.

3. - L'elenco sarà firmato dall'Archivario e dall'Intendente per gli Archivi provinciali e dal Vice Archivario e Regio Procuratore per gli Archivi suppletorii.

4. - In caso che esistessero negli Archivi stessi delle processure compilate nelle Regie Udienze provinciali sformite delle notizie del tenore difinitivo de' rispettivi giudicati, perchè mancanti di que' volumi che un tempo furono dalle Udienze medesime trasmessi in grado di revisione nella G.C. della Vicaria, saranno formati de' notamenti, indicando ne' medesimi i nomi e cognomi de' rei e degli offesi, la loro patria, la natura del reato e l'epoca in cui ebbe luogo la processura formata a di loro carico, e la trasmissione della medesima nella G.C. della Vicaria.

Questi notamenti saranno rimessi al Sopraintendente di far perquisire le carte della G.C. della Vicaria esistenti nel Grande Archivio di Napoli, per verificare se tali processure debbano conservarsi o pur darsi alle fiamme.

5. - Dietro i riscontri del lodato Sovraintendente Generale si procederà alla divisione di tali processure, e saranno segnati tutti que' processi che si destineranno per le fiamme, operazione che sarà eseguita dall'Intendente, Segretario Generale ed Archivario per gli archivi provinciali e dal Regio Procuratore e Vice Archivario per gli Archivi suppletorii. Verrà a questo riguardo formato un verbale che sarà firmato da detti funzionarii.

6. - Redatto il verbale, l'Archivario o Vice Archivario terrà

pronte quelle processure che dovranno darsi alle fiamme. L'Intendente o Regio Procuratore destineranno il giorno e l'ora e il luogo, in cui dovrà mandarsi in effetti l'operazione.

7. - Nel giorno e nel luogo fissato si farà un dettagliato conto de' processi destinati alle fiamme coll'elenco all'uopo formato, e col verbale di distruzione. Indi saranno consegnati alle fiamme alla presenza degl'Intendenti o loro delegati ed Archivarii provinciali, o dei Regii Procuratori e Vice-Archivarii degli Archivi suppletorii, i quali resteranno riuniti fino a che i processi si ridurranno in cenere, di cui sarà formato anche un dettagliato verbale.

8. - Terminata l'operazione dell'incendio sarà eseguito un confronto fra l'elenco formato a questo oggetto e l'inventario esistente nell'Archivio provinciale o suppletorio, e si scaricheranno in quest'ultimo tutti i processi che si troveranno bruciati. Del doppio verbale d'incendio che sarà formato a questo riguardo uno sarà spedito al Sopraintendente Generale degli Archivi, e l'altro rimarrà allegato all'elenco presso l'Archivio provinciale o suppletorio.

Napoli, 17 febbraio 1830.

Real Rescritto col quale si proibisce di rilasciarsi dal Grande Archivio fedi negative.

Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Interni

Avendo rassegnato a S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del 3 del corrente mese il di Lei rapporto del 26 giugno ultimo, relativo al documento richiesto dal Marchese di Fuscaldo D. Tommaso Spinelli, la M. S. ha ordinato che si stia alla Sovrana risoluzione, cioè di non rilasciarsi da cotesto Grande Archivio fede negativa.

Nel Real Nome glielo partecipo per l'adempimento (1).

Napoli, 7 agosto 1830.

Marchese Amati

Al Sig. Soprintendente Generale degli Archivi.

(1) A fine di rendersi salvi gl'interessi delle parti, sulle richieste in ufficio così delle Autorità giudiziarie come amministrative, il Soprintendente Generale in risposta dà notizia ufficialmente a norma delle occorrenze, di non essersi rinvenuti i documenti che si richiedono, egualmente alle notizie riguardanti la provenienza delle scritture ed altri particolari della medesima. (Vedi anche precedente rescritto del 6 novembre 1816).

Real Rescritto con cui si approva il regolamento per lo bruciamento delle processure penali.

Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Interni

In data del 17 febbraio 1830 Ella mi trasmise un progetto di regolamento per la esecuzione del sovrano rescritto del 1 novembre 1829, che prescrive di mandarsi alle fiamme quelle processure penali compilate in epoca anteriore ad anni 40 da questa parte, che non contenessero condanne a vita. Fu lo stesso inviato all'esame della Consulta de' reali Dominii al di qua del Faro, che fu di avviso potersi approvare, ordinandomi di più l'intervento del Procuratore Generale Criminale, o di un di lui sostituto alla scelta de' processi.

Avendo rassegnato questo parere alla M. S. nel suo Consiglio di Stato del 1.º andante, si è degnata di approvarlo. Glielo partecipo nel Real Nome per l'adempimento di risulta.

Napoli, 7 dicembre 1831.

Marchese di Pietracatella

Al Sig. Soprintendente Generale degli Archivi.

Reale Rescritto col quale si approva il Regolamento ed Istruzioni pe' concorsi a' gradi di Aiutanti e Vice-Archivarii negli Archivi Provinciali e Suppletorii.

Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Interni

Sua Maestà nel Consiglio di Stato de' 9 del corrente mese si è degnata approvare il regolamento da Lei rassegnato con rapporto de' 4 dicembre 1840, onde i concorsi alle piazze vacanti e da vacare degli Aiutanti e Vice-Archivarii negli Archivi provinciali e suppletorii, sieno eseguiti uniformemente.

Nel Real Nome glielo partecipo per le disposizioni che conengono.

Napoli, 11 aprile 1832.

N. Santangelo

Al Sig. Soprintendente Generale degli Archivi.

Regolamento

L'Intendente farà conoscere alla Soprintendenza Generale le vacanze d'impieghi che possono avvenire, e, dopo essersi dal Soprintendente presi gli ordini di S. E. il Ministro degli Affari interni pel concorso da tenersi, egualmente che per gl'impiegati di prima nomina negli Archivi, ove non ancora è stabilito il personale, si metteranno d'accordo i due citati funzionari, prima pel giorno da cui decorrerà il termine di un mese, onde riceversi le domande de' concorrenti. Quindi il Soprintendente Generale farà inserire nel giornale ufficiale l'avviso corrispondente, col termine di un mese per la presentazione delle dimande, così nell'Intendenza come presso la Soprintendenza Generale in Napoli; scorso il qual termine questi due funzionarii raccoglieranno tutte le indagini sulla condotta morale, politica e religiosa degli aspiranti, cioè l'Intendente per quelli che dimorano nella sua provincia e per tutti gli altri i quali per ragion di prossimità alla medesima avranno a lui presentate le loro dimande, ed il Soprintendente Generale del pari per tutti coloro che trovandosi nella capitale o nelle provincie più vicine, avranno date le dimande al suo Segretariato. E dopo

che l'Intendente avrà rimesso per la sua parte al Soprintendente Generale lo stato di quelli, che possono essere ammessi, quest'ultimo unendovi i nomi degli altri ammessi, dal suo canto, avrà cura che nel giornale ufficiale venga annunziato il giorno in cui il concorso avrà luogo, indicandovi i nomi di tutti coloro che vi saranno stati ammessi.

La Commissione nel giorno dell'esame avrà cura di assicurarsi, che gli aspiranti siano in realtà le identiche persone ammesse nel concorso, e non estranei, che con mentire il nome degli iscritti potessero in loro vece presentarsi.

Si faranno in seguito passare gli aspiranti a' loro rispettivi posti, separandoli alquanto fra essi, affinché non possano comunicarsi le proprie idee.

Si procurerà sopra ogni altra cosa che sia ben chiuso il locale dell'esperimento, non solo per così vietarsi lo ingresso a qualunque persona estranea, ma per impedire ancora che niuno possa per qualunque causa uscirne; al quale oggetto avrà cura la Commissione, che precedentemente siasi provveduto a tutto ciò che possa ivi occorrere.

Avendo così tutto disposto, la Commissione passerà in una stanza contigua al locale ove sono gli aspiranti, per formare i quesiti pel concorso. Ed affinché tutto riesca con ordine, si procurerà anche chiudere l'ingresso a questa stanza, di modo che non vi si possa penetrare da chicchessia.

L'Intendente per istruzione della Commissione e dei concorrenti, darà conoscenza delle ministeriali e degli uffizii del Soprintendente Generale, chè potessero esservi relativamente al concorso medesimo.

Ciascuno de' tre funzionari componenti la Commissione passerà all'istante a formare non meno di tre quesiti in nomenclatura, colla norma che qui appresso si prescrive.

Richiedendo la legge negli aspiranti la conoscenza della nomenclatura e qualità degli atti pubblici, amministrativi e giudiziarii, è d'uopo che nel dare i quesiti non si spieghi nè la natura nè la qualità degli atti, ma si formino in modo da potersi conoscere se gli aspiranti li sapessero nominare e qualificare. Così dandosi loro per quesiti: Che cosa contengono gli atti di matrimonio, nascita e morte, non si seguirà il senso della legge, poichè si è già loro data conoscenza della nomenclatura, conoscenza che si dovea invece attendere da essi. Dall'altra parte erroneo sarà ancora il quesito proponendosi in questi termini: Gli atti che contengono le celebrazioni dei matrimoni, il numero dei trapassati e quello dei nati, come si appellano? poichè così si è già data l'idea della qualità. Dovrà invece il quesito proporsi in questo modo: Quali sono le diverse denominazioni degli atti dello stato

civile, e che cosa essi rispettivamente contengono? Non altrimenti si presenterà un quesito che si aggirasse sul modo onde emanano le sovrane disposizioni, sulle diverse specie d'ipoteche ed atti, che intorno alle medesime possono aver luogo per legge, sulle diverse maniere nelle quali può pronunciare il Magistrato, sulle norme onde si amministrano i fondi comunali ecc.

Quindi non si domanderà semplicemente che cosa sia una legge, un decreto, un rescritto; che s'intende per ipoteca giudiziale, legale o convenzionale, per trascrizione, rinnovazione o radiazione; che cosa sia una sentenza, una decisione, un arresto; il decidere in via interlocutoria, preparatoria, diffinitiva, contumaciale di parte, di riunione di contumacia ecc.; in che consista uno stato discusso quinquennale, uno stato di variazioni ecc.; ma si domanderà: Sotto quante denominazioni si emanano le disposizioni sovrane, ed in che consiste la loro differenza? - Sotto quali forme e denominazioni si distinguono le ipoteche e gli altri adempimenti dipendenti dal regime ipotecario? - Con quali e quanti nomi si possono dare le provvidenze del Magistrato, e che cosa propriamente si contiene sotto ciascuna particolare denominazione de' giudizi che si pronunziano dallo stesso? - Come si denominano gli atti in cui figurano gl'introiti ed esiti delle rendite comunali, ed in qual modo vengono formati?

Amplissima essendo la messe, ove in questo modo ricercar quesiti nell'ordine amministrativo e giudiziario del Regno, gli aspiranti faranno appieno conoscere quanto sieno versati nella nomenclatura e qualità di tutti gli atti in generale, che per le leggi in vigore debbono senza eccezione esser conservati negli Archivi del Regno.

Con tal norma formati questi primi quesiti, si scriveranno su separate cartelline, e queste bene avvolte, verranno riposte in picciola urna, ove saranno agitate per estrarsene tre a sorte innanzi alla Commissione ed a' concorrenti, da uno di essi. Costui verrà nominato nel corrispondente verbale, ed i tre quesiti estratti formeranno la materia del concorso alla nomenclatura.

Passerà in seguito la Commissione a stabilire quali siano i libri su' quali debbono ricercarsi i luoghi per tradurre dall'Italiano in Latino, e viceversa. A tale oggetto avrà cura l'Intendente, che vengano, innanzi alla chiusura del locale, raccolte ivi le orazioni, le opere filosofiche e gli uffizi di Cicerone, le opere di Livio, di Giulio Cesare e di Cornelio Nipote, non che altre di scrittori italiani, riguardati come testi di lingua. I luoghi degli autori da servire per le due versioni non saranno precedentemente stabiliti, ma presi nelle pagine che accidentalmente si presenteranno, dandosi ad aprire i libri ad uno de' concorrenti nel modo espresso nel modello del verbale unito a queste istruzioni.

Procurar si dee che le edizioni de' citati autori Latini sieno corrette, ma senza versione e senza note; affinché se per avventura si dimandi il libro da qualche aspirante, si da assicurarsi del punteggiamento, e si per rettificare qualche parola malamente da lui scritta, possa per questi giusti motivi consegnarglisi, senza che nulla potesse in tale occasione profittare a danno de' suoi compagni.

Per l'esperimento poi di lingua italiana può questo considerarsi esaurito nelle risposte ragionate che i concorrenti debbono dare sulla nomenclatura e qualità degli atti, e nel volgere nell'Italica favella un luogo di scrittore del Lazio. Non può mancare di conoscersi per tal modo l'uso de' vocaboli e delle frasi, come l'eleganza e lo stile ne' modi di dire; ma potrà nondimeno la Commissione a suo giudizio aggiungere ancora un'altra prova a questa parte del concorso, ed allora darà a fare un componimento italiano sopra un soggetto qualunque, potendo esserne la forma, o un rapporto, o una dissertazione. Per la calligrafia finalmente non occorre un separato esperimento, poichè dovendo scrivere i concorrenti sulle citate materie del concorso, si viene così a conoscere quanto possa desiderarsi per questa parte.

L'adempimento di queste norme dovrà distintamente apparire nel corrispondente verbale da compilarsi uniformemente al modello corrispondente, e la Commissione stessa colla sua continua presenza invigilerà che tutto proceda nel miglior ordine.

Se oltre di ciò che è preveduto nelle norme tracciate nel modello stesso, avvenisse cosa che meritasse una particolare osservazione, se ne farà un articolo separato nello stesso atto.

Quantunque la legge nulla avesse espressamente prescritto circa l'assistenza di una persona che facesse da segretario in detta Commissione per la compilazione dei verbali, e per quanto altro vi possa occorrere, pure è ben chiaro desumerlo dal senso di essa, giacchè in ogni Commissione debba esservi una persona con tal qualità per la compilazione degli atti.

Quindi l'Intendente disporrà che nello stesso giorno dell'esame, e innanzi ad ogni altro procedimento, qualche probo ed intelligente suo subordinato venga destinato a quest'ufficio.

L'Intendente avrà cura di far pervenire con suo riservato rapporto il plico contenente il verbale e gli atti del concorso firmati in ciascun foglio dall'intera Commissione e da' concorrenti, al Soprintendente Generale degli Archivi, a' termini dell'art. 2 del regolamento annesso alla legge de' 12 di novembre 1818 (1).

(1) Erano alligati alle superiori istruzioni anche i modelli dei manifesti da affiggersi nella città e da pubblicarsi sul Giornale Ufficiale nonchè quelli dei verbali d'esami.

Real Rescritto col quale si prescrive, che col prodotto dei diritti negli Archivi Provinciali si provveda alle urgenti riparazioni, ed all'acquisto de' piccoli oggetti; che il terzo delle cerature e copiatore si divida agl'impiegati, e che l'introito de' diritti si affidi ai cassieri provinciali.

Ministero e Real Segreteria di Stato dell'Istruzione Pubblica

Ho rassegnato a S. M. il Re i tre dubbii elevati dall'Intendente di Bari sulla legge degli Archivi, e la uniforme interpretazione colla quale erano da Lei e dal Consiglio di Stato risolti, al cui avviso la M. S. si è degnata accordarsi.

Quindi da oggi innanzi negli Archivi provinciali col prodotto dei diritti si potrà provvedere alle urgenti riparazioni ed all'acquisto dei piccoli oggetti, che al mantenimento dello Archivio sono indispensabili, eccetto però da queste spese quelle di scrittoio, per le quali gli Archiviarii godono un mensile assegnamento. Una tale inversione però dovrà essere preceduta da un ordinativo del Segretario Generale dell'Intendenza, o del Procuratore del Re per gli Archivi supplementari, vistato dall'Intendente giusta il prescritto dai regolamenti.

Verrà concesso, a norma di quanto si pratica nel Grande Archivio, agl'impiegati degli Archivi provinciali il terzo de' diritti di ricerca e copiatura di atti giusta la tariffa approvata; ma non verrà loro dato di godere di un tal beneficio se non dopo che nei detti stabilimenti saranno state immesse le carte appartenenti ai diversi rami.

Da ultimo poi l'introito dei diritti in parola sarà esclusivamente affidato ai Cassieri provinciali, gravitando a carico dei fondi provinciali e dei dritti medesimi il mantenimento degli Archivi delle province.

Nel Real Nome le comunico tutto ciò per le ulteriori disposizioni di sua parte.

Pozzelli

Napoli, 6 ottobre 1848.

Al Sig. Soprintendente Generale degli Archivi.

MINISTERIALI, RAPPORTI E VARIE

Sentenza della Commissione Feudale circa il divieto di formarsi dal Comune il pubblico Archivio (1).

(5 dicembre 1809)

Tra il Comune di Sessano in Provincia di Molise, patrocinato del Sig. Giacomo Martone;

E il suo ex-feudatario, patrocinato dal Sig. Pompilio Menditto; Sul rapporto del Sig. Giudice Martucci.

Il Comune di Sessano ha dedotto in Commissione 21 capi di gravezze, ed ha chiesto contro il suo dianzi feudatario:

1. La manutenzione, ed al bisogno la reintegra dei demani comunali chiamati Vallebancora, Puzzacchia, Monte,
(Omissis)

14. La facoltà di formarsi il pubblico archivio.
(Omissis)

La Commissione,

Le parti e il Regio Procurator generale intesi,

Considerano sul 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16 e 17, che tutte e angarie ed i diritti proibitivi, o il loro equivalente sono caduti per la legge; che il feudatario non ha quindi diritto ad alcuna delle prestazioni contenute in questi capi.

(Omissis)

Per queste considerazioni

Decide e dichiara

Abolite per la legge la prestazione di due carlini, o due giornate a fuoco, i duc. 60 per colta di S. Maria, le opere personali, la perangaria del molino,

(Omissis)

la proibitiva dell'archivio, la presentazione di anni ducati 8 per la vendita del vino, e la proibitiva del macello e dello scannaggio, contenute nel 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16 e 17 de' gravami proposti.

(1) Per quanto esuli dalla presente trattazione, solo a titolo di curiosità, riportiamo la presente sentenza con la quale si dichiara abolito il divieto feudale circa la costituzione dell'Archivio comunale in Sessano.

Ministeriale con la quale si ordina di non rilasciarsi dal Grande Archivio copia delle carte de' diversi Ministeri senza l'autorizzazione del rispettivo Ministero al cui ramo appartenevano.

Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Interni

Napoli, 22 dicembre 1824

Signore,

Ritrovandosi in cotesto Grande Archivio molte carte che prima appartenevano alle diverse Reali Segreterie di Stato, e Ministeri di Stato, Ella darà le disposizioni convenienti, perchè di tali carte non se ne diano copie, senza prima chiederne il permesso al rispettivo Ministro Segretario di Stato, al cui ramo appartenevano (1).

Il Ministro Segretario di Stato
degli Affari Interni
Marchese Amati

Al Signor Soprintendente Generale degli Archivi.

(1) Vedi anche la Ministeriale 18 giugno 1825.

Ministeriale con la quale si comprendono nel divieto di rilasciar copie delle carte dei Ministeri anche le carte appartenenti alla Curia del Cappellano Maggiore, al Monte Frumentario, alla Delegazione della Giurisdizione, alla Real Camera di S. Chiara, alla Giunta Ecclesiastica, ed al Tribunale misto.

Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Interni.

Napoli, 22 gennaio 1825

Signore,

Coerentemente alla disposizione che le comunicai a' 22 dicembre ultimo di non rilasciar copia delle carte appartenenti a' Reali Ministeri, e Segreterie di Stato, senza il permesso del Ministro Segretario di Stato al cui ramo appartenevano tali carte, le aggiungo, che vanno comprese nello stesso divieto tutte le carte appartenenti alla Curia del Cappellano Maggiore, al Monte Frumentario, alla Delegazione della Giurisdizione, alla Real Camera di S. Chiara, alla Giunta Ecclesiastica ed al Tribunale Misto.

Il Ministro Segretario di Stato
degli Affari Interni
Marchese Amati

Al Sig. Soprintendente Generale degli Archivi.

Ministeriale con la quale si dispone, che in quanto alle carte dell'abolita Camera di S. Chiara il divieto di consegnar le copie deve limitarsi a quelle che riguardano dichiarazioni di devoluzione alla Real Corona delle Badie e Beneficii.

Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Interni

Napoli 5 febbraio 1825

Signore,

Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici mi ha manifestato, che quanto alle carte dell'abolita Real Camera di S. Chiara, il divieto di consegnar le copie dee limitarsi a quelle che riguardano dichiarazioni di devoluzione alla Real Corona delle Badie e Beneficii.

Glielo partecipo in continuazione de' miei fogli de' 22 dicembre 1824, e 22 del corrente, non che per l'adempimento di risulta.

Il Ministro Segretario di Stato
degli Affari Interni
Marchese Amati

Al Sig. Soprintendente Generale degli Archivi.

Rapporto del Direttore del Grande Archivio al Soprintendente Generale, col quale si fanno cinque quesiti sulla determinazione dei 22 dicembre 1824. relativa al rilascio di copie delle carte dei Ministeri.

Soprintendenza Generale degli Archivi

Napoli, 12 aprile 1825

Signor Soprintendente Generale,

Le disposizioni generali contenute nella legge de' 12 novembre 1818 prescrivono, fra l'altro nell'art. 18, che il Grande Archivio è pubblico, e che ciascuno potrà osservare le carte che vi si conservano, e chiederne copia, dirigendosi al Direttore o a chi ne fa le veci, e pagando i diritti che saranno indicati nella tariffa.

E nell'art. 19 è detto: Le copie che occorreranno alle Autorità giudiziarie, alle diverse pubbliche Amministrazioni ed ai Comuni, sulla richiesta che ne faranno i Regii Procuratori ed i Capi delle Amministrazioni al Direttore, saranno da lui comunicate in una lettera di ufficio.

D'altronde con la ministeriale pervenuta dalla Real Segreteria di Stato degli Affari Interni della data del 22 dicembre dello scorso anno venne disposto che delle molte carte che prima appartenevano alle diverse Reali Segreterie di Stato e Ministeri di Stato, non se ne dessero copie senza chiederne prima il permesso al rispettivo Ministro Segretario di Stato, al cui ramo appartenevano.

Con altra ministeriale de' 22 gennaio dell'andante anno si aggiunse che andavano comprese nello stesso divieto tutte le carte appartenenti alla Curia del Cappellano Maggiore, al Monte Frumentario, alla Delegazione della Giurisdizione, alla Camera di S. Chiara, alla Giunta Ecclesiastica ed al Tribunale Misto.

E colla terza de' 5 febbraio ultimo venne dichiarato, che quanto alle carte dell'Archivio dell'abolita Real Camera di S. Chiara, il divieto si limitava a quelle che riguardano dichiarazioni di devoluzioni alla Real Corona delle Badie e Beneficii.

Ciò posto, sorgono i seguenti dubbii, che io mi fo un dovere di passare alla sua intelligenza, attendendo su di essi i superiori provvedimenti.

1. - Se essendosi adoperate nella prima ministeriale le parole, Carte che prima appartenevano alle diverse Reali Segreterie, debba limitarsi al divieto solamente, siccome sembra che debba intendersi, alle carte delle antiche Segreterie, che vi erano nel regno quando venne lo stesso militarmente occupato dai Francesi.

2. - Se il divieto di non estrarsi copie dai cennati rami di scritture si limiti a tutt'i casi, ad esempio di quanto è stato prescritto per la Real Camera, ai soli atti ne' quali è interessata la Real Corona, in tal modo resterebbero vietate le copie per tutti gli atti e processi riguardanti dichiarazione di regno padronato, e di devoluzione di Beneficii e Badie alla Real Corona, come ancora per gli exequatur affermativi o negativi dati ai Brevi Pontificii spediti a richiesta delle parti, ed in generale per ogni altra carta di Regalia suprema; ma sarebbe permesso al tempo medesimo di rilasciar le copie a' termini della citata legge su gli Archivi, di cui è parola nella seconda ministeriale, i quali nella massima parte contengono atti che per nulla han rapporto alla Regalia medesima, ma riguardano invece interesse di privati, di ecclesiastici, di corpi morali, di Stabilimenti, di Confraternite, ed anche di amministrazioni di beni, di concessioni ed assegnamenti, di affari contenziosi, ed infine di molteplici altri oggetti di materie diverse.

Le abilitazioni contenute ne' due precedenti articoli sarebbero d'importante oggetto pe' diritti di Archivio.

3. - Se possano rilasciarsi in ufficio le copie legali o amministrative che si richiedono per corrispondenza da Autorità qualunque, e specialmente dal Pubblico Ministero presso i Tribunali, o dalla Cassa di Ammortizzazione di carte comprese nel divieto, con la condizione di servire per difesa dell'interessi del Fisco, o dei diritti della Real Corona.

4. - Se possano rilasciarsi similmente in ufficio le copie legali o amministrative delle stesse carte, che si richiedono dagl'Intendenti, o da altri capi ed amministratori di qualsivoglia Stabilimento per difesa de' medesimi, ovvero assimilando questi stabilimenti ed i Comuni ai privati, debbono avvertirsi i loro capi di doverne ottenere preventivamente il permesso.

5. - Se dimandandosi copie di atti compresi nel divieto in quanto al principio, cioè che riguardano diritti di Regalia o devoluzioni, ma che nel fatto si contengono in rami diversi da quelli, su' quali è caduta la proibizione, con che facilmente e spesso potrebbe eludersi il divieto imposto, possa in tal caso il Direttore

del Grande Archivio di Napoli negare le copie, inviando le parti a' Ministri per l'autorizzazione.

Il Direttore
Spinelli

Al Sig. Soprintendente Generale degli Archivi.

Ministeriale con la quale si risolvono cinque quesiti fatti dal Soprintendente Generale sulla determinazione de' 22 dicembre 1824. relativa al rilascio di copie delle carte dei Ministeri.

Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Interni

Napoli, 4 giugno 1825

Signore,

Ho letto il di Lei rapporto de' 12 aprile ultimo, col quale ha Ella fatto cinque quesiti sulla determinazione de' 22 dicembre 1824, che prescrive di non darsi copie delle carte che prima appartenevano alle diverse Reali Segreterie e Ministeri di Stato senza il corrispondente permesso del Ministro, al cui ramo quelle appartenevano.

E le rescivo sul primo articolo, che non vi deve essere distinzione di epoca, poichè la qualità della carta, e non l'epoca diede luogo alla disposizione. Pel secondo che il divieto per le carte delle Segreterie e Reali Ministeri si dee intendere in tutt'i casi. Pel terzo, quarto e quinto articolo, dietro l'oracolo di S. E. Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici resta risoluto che dee Ella far domandare il permesso di quel Ministro e Real Segretario di Stato, senza del quale non si debba mai rilasciare la copia che si desidera.

Il Ministro Segretario di Stato
degli Affari Interni
Marchese Amati

Al Signor Soprintendente Generale degli Archivi.

Ministeriale con la quale si dispone, che le carte appartenenti ai diversi Ministeri non possono farsi osservare senza il permesso di quel Ministro cui si appartengono.

Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Interni

Napoli 18 giugno 1825

Signore,

Ho letto il di Lei rapporto de' 16 del corrente mese, col quale domanda se possa permettersi alle parti di osservare le carte che prima appartenevano alle Reali Segreterie e Ministeri di Stato, per le quali è vietato estrarne copia senza permesso, e le rescivo, ch'Ella non deve permettere che siano osservate senza permesso le carte della indicata natura, potendo chi desidera osservarle chiederne il permesso, specificando la qualità della carta, di cui si va in cerca.

Il Ministro Segretario di Stato
degli Affari Interni
Marchese Amati

Al Sig. Soprintendente Generale degli Archivi.

Ministeriale con la quale si dispone, che si destini apposito locale nel Grande Archivio per stabilirvi i pompieri.

Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Interni
Napoli, 5 settembre 1835

Signor Soprintendente Generale,

Dovendo stabilirsi nella Capitale, in forza dell'art. 11 del Real Decreto de' 13 novembre 1833 riguardante l'organico della Compagnia de' Pompieri, i posti di guardia, onde possa la medesima incominciare a prestar servizio, ho disposto che uno di essi sia stabilito nel locale di Sanseverino addetto per gli Archivi, non solo perchè i Pompieri si trovino sempre in qualche caso d'incendio in un luogo dove si conservino delle preziose ed interessanti carte, ma ancora perchè essendo quello in un sito più elevato a' quartieri più bassi e popolati della Capitale offre l'opportunità di scorgere agevolmente gl'incendi che possono ivi avvenire.

Ella quindi si metterà di accordo coll'ingegnere direttore della Compagnia, affine di destinarsi il locale che bisogna a tale stabilimento e non tralascerà di darmi conto della esecuzione.

Il Ministro Segretario di Stato
degli Affari Interni
N. Santangelo

Al Sig. Soprintendente Generale degli Archivi.

Altra Ministeriale con la quale si sollecita la proposta del locale da destinarsi ai Pompieri.

Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Interni
Napoli, 17 marzo 1838

Signor Soprintendente,

Per effetto di precedenti Sovrane disposizioni deve stabilirsi in Sanseverino un posto di guardia pei Pompieri di Città, da servire per ogni occorrenza che possa mai verificarsi ne' quartieri Pendino e Mercato.

Essendo di già pronte le macchine bisognevoli a corredare siffatto posto, l'Intendente di Napoli Ispettore della Compagnia ha chiesto che sia designato il luogo.

Laonde Ella, Signor Soprintendente, sceglierà col minore indugio possibile il sito che sia più acconcio, e ne informerà l'Intendente di Napoli, col quale si metterà in corrispondenza per l'oggetto.

Il Ministro Segretario di Stato
degli Affari Interni
N. Santangelo

Al Signor Soprintendente Generale degli Archivi.

Rapporto del Soprintendente Generale degli Archivi a S. E. il Ministro degli Affari Interni, col quale si propone la scelta del locale per lo stabilimento de' Pompieri.

Soprintendenza Generale degli Archivi

Napoli, 18 aprile 1838

Eccellenza,

In adempimento degli ordini comunicatimi con la riverita Ministeriale del 17 decorso mese, 5.o Ripartimento, ho l'onore di rassegnare a V. E. che dietro accurato esame su i disegni del pianterreno dell'edificio di Sanseverino da me fatto con l'Architetto Signor Lauria, e poi in seguito di visita locale fatta col Comandante ed altro incaricato del Corpo de' Pompieri, si è trovato unanimemente opportuno sotto ogni rapporto destinare al posto de' Pompieri medesimi due stanze terranee nel primo cortile di detto edificio, cioè la seconda e la terza che stanno nel lato occidentale del cortile anzidetto, le quali sono capaci del letto da campo e di tutti gli attrezzi e le macchine competenti. Si sono inoltre destinate le dette stanze nel cennato primo cortile per essere questo all'ingresso di quel vasto locale prossimo alle due porte principali di esso.

Rassegno pure all'E. V. di aver partecipato tutto ciò con questa stessa data al Sig. Intendente della Provincia di Napoli, col quale, a norma degli ordini compresi nella prelodata Ministeriale, mi sono messo in corrispondenza all'oggetto.

Il Soprintendente Generale
Spinelli

A Sua Eccellenza il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

Ministeriale con cui si danno delle norme per rilasciarsi ai particolari le copie degli atti riguardanti la regia Sila, con vietarsi generalmente di dar copie o certificati delle Consulte della Regia Camera non seguite da approvazione, come ancora delle Ministeriali e di qualunque altra carta di semplice corrispondenza senza particolare permesso.

Ministero e Real Segreteria di Stato delle Finanze

Napoli 15 marzo 1839

Signor Soprintendente Generale,

In veduta del di Lei rapporto del 29 gennaio ultimo n. 2152, col quale ha proposto alcuni dubbii per gli estratti delle carte riguardanti la Regia Sila, che dalle parti interessate si richieggono, ha questo Ministro interrogato il Presidente Ferri Agente del Contenzioso, ed il Consigliere Sorrentino Pubblico Ministero presso l'Amministrazione Generale del Demanio per gli affari della trentaria, e questi Magistrati, convenendo perfettamente colle idee manifestate nel mentovato di Lei rapporto, son di avviso, che possano rilasciare alle parti, oltre alle copie degli istrumenti e delle private convenzioni delle sentenze e decreti dei Tribunali, anche quelle di tutti gli altri atti egualmente pubblici di loro natura, come sono i Catasti, i documenti esistenti ne' processi giudiziarii ed altre scritture di simil fatta.

Quanto poi alle carte di natura amministrativa, quali sono fra le altre le Consulte della Regia Camera possono delle medesime darsene copie o certificati alle parti, laddove fossero state seguite da' rispettivi dispacci di approvazione, ed insieme con detti dispacci. Per le Consulte in fine non approvate, come ancora per le Ministeriali e per ogni altra carta qualunque, che ha servito alla semplice corrispondenza non possono darsi nè copia, nè in sunti, nè rilasciarsene certificati se prima non ne abbiano le parti ottenuto il permesso da questo Ministero.

Uniformemente quindi a tali norme che il Ministero ha approvato, Ella Sig. Soprintendente Generale, rimane incaricata di dare le analoghe sue disposizioni, onde le norme medesime sieno strettamente osservate in cotesto Stabilimento.

Il Ministro Segretario di Stato
delle Finanze
D'Andrea

Al Sig. Soprintendente Generale degli Archivi.

Rapporto del Soprintendente Generale degli Archivi a S. E. il Ministro degli Affari Interni, col quale propone di assegnarsi un nuovo locale pei pompieri in surroga di quello che occupavano.

Soprintendenza Generale degli Archivi
Napoli, 28 maggio 1841

Eccellenza,

In più miei precedenti rapporti le ho esposto la urgente necessità di assegnarsi un nuovo locale pel posto de' Pompieri, in surroga di quello che attualmente occupato nell'edifizio di Sanseverino, onde evitare tutt'i gravi inconvenienti de' quali ho trattato, in ispezialità quello di restar le chiavi dell'edifizio nelle mani del capoposto mutabile quotidianamente, e non del custode addetto allo Stabilimento.

Mi sono quindi occupato insieme all'Ingegnere Sig. Lauria della ricerca di un locale esterno nell'edifizio stesso che potesse servire all'oggetto. Questo non si ha nel vico Sanseverino, ma opportunamente si rinviene al vico detto della Pietà, che intercede tra l'edifizio di Sanseverino e quello de' Banchi, il quale vi ha una stamperia.

Dopo di essermi quindi verbalmente assicurato dell'adozione a questo progetto non meno del Real Ministero delle Finanze, che del Reggente de' Banchi, ho creduto necessario ripetere dall'Architetto Lauria una piantolina che le rimetto, dalla quale rileverà l'opportunità del nuovo sito pel posto anzidetto da stabilirsi ne' due compresi, che si distinguono con la indicazione « Stanze pe' Pompieri », con doversi murare i vani aperti dal lato che corrisponde al locale dello Archivio, ed aprire i vani opposti che sporgono al detto vico della Pietà.

In tal modo succedendo la traslocazione, che ho l'onore di proporle, le chiavi di quel grande Stabilimento degli Archivi ritorneranno e resteranno sempre nelle mani del nostro custode; ed il posto de' Pompieri messo in sito che sta fra il Banco e Sanseverino sarà libero ad accorrere ovunque venga chiamato per le sezioni affidategli, giacchè possono i Pompieri stessi uscire con le loro macchine pel vico della Pietà, girando accosto al gran compreso segnato in pianta con la parola « Stamperia », e si troverebbero immediatamente sulla strada Sanseverino per prendere qualsivoglia direzione.

Prego dunque l'E.V. a permettermi che questo divisamento abbia il suo effetto, ed a compiacersi farmi pervenire le autorevoli sue disposizioni con la maggiore possibile sollecitudine, attesa la importanza e l'urgenza dell'affare.

Il Soprintendente Generale
Spinelli

A Sua Eccellenza il Ministro Segretario di Stato
degli Affari Interni

Ministeriale con la quale si approva la destinazione del locale di Sanseverino, proposto dal Soprintendente Generale per l'uso del posto di guardia dei Pompieri.

Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Interni

Napoli, 9 giugno 1841

Signore;

Di riscontro al di Lei rapporto de' 28 maggio ultimo scorso approvo la destinazione di quella parte del locale di Sanseverino indicata dalla pianta, che qui annessa la respingo, per uso del posto di guardia de' Pompieri in rimpiazzo di quello che attualmente occupano, facendovi tutte le riduzioni che si propongono dall'Ingegnere Sig. Mauria, onde togliere qualunque comunicazione col rimanente locale dello Stabilimento.

Il Ministro Segretario di Stato
degli Affari Interni
N. Santangelo

Al Sig. Soprintendente Generale degli Archivi.

Ministeriale con la quale si dispone la vendita dei volumi delle fedi di vita dei pensionati iscritti sul Gran Libro.

Ministero e Real Segreteria di Stato delle Finanze

Napoli, 31 ottobre 1849

Signore,

Il Procuratore Generale della G. C. de' Conti dietro abboccamento con Lei avuto, ha proposto che si tolgano da cotesto Grande Archivio i volumi delle fedi di vita de' pensionati iscritti al Gran Libro per cedere il luogo alle carte di quella G. C. dei Conti, proponendo altresì che questi volumi di fedi di vita che formano enormi masse di vecchie ed inutili carte, sieno vendute; alla qual cosa ha consentito il Direttore Generale del Gran Libro ch'egli ha direttamente interrogato.

Io ho approvato le proposizioni del Procuratore Generale; e quanto alla vendita delle carte ho disposto, che questa vendita si faccia a cura così del medesimo Procuratore Generale.

Laonde vengo a manifestarglielo per la sua intelligenza ed uso opportuno nella parte che la riguarda.

Pel Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro Segretario di Stato delle Finanze impedito
V. Orgitano

Al Sig. Soprintendente Generale del Grande Archivio.

**Rapporto del Soprintendente Generale degli Archivi a
S. E. il Ministro degli Affari Interni per la vendita dei volumi
delle fedì di vita dei pensionisti iscritti sul Gran Libro.**

Soprintendenza Generale degli Archivi

Napoli 7 novembre 1849

Eccellenza,

Ieri l'altro pervenne in questa Soprintendenza Generale la venerata di lei Ministeriale de' 3 dell'andante mese, nella quale era inchiuso il rapporto che il Procuratore Generale della G. Corte de' Conti avea sin da pria indritto all'Eccellentissimo Ministro delle Finanze, e di poi rassegnato alla E. V., circa la inutilità di conservare le antiche fedì di vita de' pensionisti sul Gran Libro; su di che l'E. V. m'ingiuungeva darle avviso al più presto possibile, respingendole ancora tal rapporto. Sotto la medesima data di ieri l'altro mi arrivò ministeriale del prelodato Eccellentissimo delle Finanze de' 31 ottobre ultimo, con la quale veniva a manifestarmi, per intelligenza ed uso opportuno nella parte che riguardami, di aver egli approvate le disposizioni dell'anzidetto Procuratore Generale, e disposto che la vendita delle svenunciate carte si facesse a cura tanto di quest'ultimo che mia.

Dipoi il testè detto Procuratore Generale con ufficio del 5 novembre andante nel parteciparmi ancor egli la cennata ministeriale delle Finanze, me l'ha trascritta, e nel confronto tra la stessa e quella a me come dianzi comunicat, vi ho trovato nel cennato ufficio aggiunta la seguente particola: « Il danaro che « questa vendita produrrà sarà da Lei (cioè da esso Procuratore « Generale) tenuto in deposito, sino a che io in visita di suo ulteriore rapporto non avrò acconciamente disposto ».

In risultamento il suddetto Procuratore Generale mi ha richiesto che per attuare la esecuzione di siffatta ministeriale dovrebbe fissarsi un convegno tra me ed essolui. Andrò a rispondergli che senza un'espressa autorizzazione dell'E. V., da cui questo Stabilimento dipende, non posso dargli alcun fermo.

Intanto mi ascrivo a dovere di sommetterle che il mio avviso per la vendita delle suddette carte non può essere che affermativo, ma d'altronde mi vedo nella necessità di rassegnarle di non potermi acchetare alla disposizione di rimanere il prezzo a ritirarsi dalle carte presso il Procuratore Generale, onde disporsene poi

dal Ministero delle Finanze, trattandosi di carte già venute e conservate in questo Grande Archivio il prezzo dovrebbe andar versato nella cassa del medesimo per investirlo in aumento dell'opera di riduzione del locale, che trovasi come l'E. V. ben conosce di molto incompleto, e nell'altra mancante di scaffali non solo per riporvisi le carte già venute in questo Stabilimento, che giacciono per terra, e quindi van soggette a deperire, ma ancora per ricevere la immensa mole delle nuove, per lo che si fan continue premure da' Reali Ministeri ed Amministrazioni.

Mi attendo al più presto quelle risoluzioni che l'E. V. nella sua alta saggezza sarà per prendere, e mi onoro restituirle il rapporto del cennato Procuratore Generale.

Il Soprintendente Generale
Granito

A S. E. il Ministro Segretario di Stato dell'Interno.

Ministeriale con la quale si domandano al Soprintendente Generale degli Archivi le norme da osservarsi nell'abolizione delle carte inutili.

Ministero e Real Segreteria di Stato dell'Interno
Ramo Interno

Napoli 30 gennaio 1850

Signor Soprintendente Generale,

In seguito di ciò che Ella si è servita manifestarmi a bocca, in ordine alla mole de' documenti duplicati e triplicati, che si conservano nel Grande Archivio, e che sarebbe mestieri esitare nel fine di dar luogo a carte più importanti, la prego che voglia denotarmi:

1. - Una Commissione da deputarsi esclusivamente a questa faccenda, che si componga di quelli tra' suoi subordinati che Ella crederà idonei per intelligenza e probità.

2. - Qual metodo siffatta Commissione crederà doversi seguire nella scelta delle carte da eliminarsi.

3. - Le norme con le quali seranno esitate tali carte, senza pregiudizio della dignità dell'Amministrazione.

Attendo dalla cortesia di Lei congrue e pronte risposte.

Il Direttore
Murena

Al Sig. Soprintendente Generale degli Archivi.

Sig. Direttore del Ministero dell'Interno, col quale si propone il Rapporto del Soprintendente Generale degli Archivi al fine di osservare le norme da doversi osservare nell'abolizione delle carte inutili.

Soprintendenza Generale degli Archivi

Napoli 11 febbraio 1850

Signor Direttore,

In riscontro della venerata sua ministeriale del 30 gennaio ultimo n. 263, in ordine alla mole delle scritture duplicate ed inutili che si osservano in questo Grande Archivio e che potrebbero utilmente esitarsi a fine di dar luogo a carte più importanti, sono nel dovere di sottometterle prima di ogni altro, che insino a quando non verrà realizzata la vendita delle antiche fedeli di vita dei pensionisti sul Gran Libro, che occupano parecchie delle migliori stanze di questo edificio, non sia conducente esporre venali altri rami di scritture inutili, giacchè la quantità maggiore delle carte a vendersi produrrebbe lo effetto di aversene un prezzo molto modico, mentre se per contrario successivamente si alienassero ramo per ramo, potrebbe con fondamento sperarsi migliore prezzo. Ecco perchè mi attengo per ora a pregarla ad esser compiacente di emettere le sue risoluzioni sul rapporto, che circa la vendita delle suddette fedeli di vita de' pensionisti mi trovo aver indirizzato a cotesto Ministero nel dì 7 novembre 1849. Dallo stesso Ella rileverà, che dopo lungo esame dietro il parere del Direttore Generale del Gran Libro e del Procuratore Generale del Re presso la Gran Corte dei Conti, dall'Eccellentissimo Ministro delle Reali Finanze venne approvata tale vendita, perchè trattavasi di carte rimesse in questo Grande Archivio da un'Amministrazione, che da quel Ministero dipende; che venne disposto eseguirsi la vendita stessa a cura così mia che del medesimo Procuratore Generale; che però il danaro a ritrarsene si sarebbe da costui tenuto in deposito, insino a che in vista di suo ulteriore rapporto non ne avesse il prelodato Ministro disposto; che da me non erasi trovata difficoltà circa tal vendita, anzi credo necessario la medesima si solleciti, ma che però non sembravami giusto che il prezzo invece d'impiegarsi a profitto di questo Grande Archivio, che ha tanti ed urgenti bisogni, restasse in serbo per altri usi.

Nell'anzidetto rapporto mi astenni dall'indicare ragioni circa la necessità della suddetta vendita, e la inutilità delle carte che ne formavano il soggetto, appunto perchè trovai a lungo erasi su di ciò discusso e meditato dal Direttore del Gran Libro e dal suddetto Procurator Generale, e ponderatamente vi aveva deciso l'Eccellentissimo Ministro delle Reali Finanze; ma ora perchè Ella Sig. Direttore resti compenetrata dalla inutilità delle carte stesse, mi permetto ricordarle, che la loro distribuzione non fa mancare al futuro qualsiasi elemento che dalle stesse potrebbe desumersi, giacchè per costante sistema della Direzione del Gran Libro, i pensionisti dietro la esibizione delle fedeli di vita vengono pagati per Banco; che perciò quelle medesime notizie che potevasi attingere dalle suddette fedeli, con maggior facilità si potranno avere dall'Archivio del Banco.

Ora passo a rassegnarle il mio avviso sopra i tre quesiti contenuti nella mentovata sua ministeriale de' 30 del passato gennaio.

1. - Allorchè un ramo di scritture inutile a conservarsi in seguito di proposta del Soprintendente Generale degli Archivi, verrà superiormente approvato che sia abolito, con vendersi a profitto dello Stabilimento, è assolutamente indispensabile, secondo Ella Sig. Direttore ha saggiamente osservato, che tali carte prima di procedersi alle ulteriori operazioni vengano diligentemente esaminate da una Commissione a ciò deputata, scelta tra g'impiegati del Grande Archivio e da me presieduta. L'esame di tale Commissione dovrebbe consistere nel verificare e riconoscere se le dette carte siano veramente quelle per le quali è stata impartita la superiore approvazione di vendersi, a fine di allontanare qualunque possibile equivoco, che tra le medesime potesse rimaner confusa qualche carta di altra specie. Tale Commissione potrebbe comporsi di tre individui, dei quali quello di grado inferiore far dovrebbe da segretario; e per essa io le propongo il Capo d'Ufficio D. Giuseppe Petrucci, l'altro Capo d'Ufficio D. Gennaro Seguino e l'Ufficiale di 1.a classe D. Pasquale Longo.

2. - Il metodo che potrebbe tenersi in tale faccenda crederei potesse essere il seguente. Dopo superiormente approvata la vendita di un ramo di scritture inutili, esse dovrebbero trasportarsi in un apposito locale del Grande Archivio interamente separato dalle altre sale, ed ivi essere sottoposte all'esame, secondo di sopra ho detto, della Commissione da destinarsi a tal uopo. Tale Commissione dovrebbe formare verbale delle sue operazioni sottoscritto da tutti i componenti di essa in doppio, da conservarsene un esemplare nel Segretariato di questa Soprintendenza Generale, e l'altro inviarsi al Real Ministero dell'Interno.

3. - Compiuto l'esame, la vendita delle carte crederei doversi eseguire all'asta pubblica, giusta il consueto delle altre pubbliche Amministrazioni, alla presenza del Segretario di questa Soprintendenza Generale o di chi ne fa le veci, e del Cassiere, pubblicandosi prima i soliti manifesti, nei quali venisse trascritta la superiore approvazione con cui si ordina l'abolizione e la vendita del ramo di carte in quistione. Da ultimo il Cassiere dello Stabilimento potrà fare la consegna delle carte all'aggiudicatario dopo verificato il peso delle medesime, ed incassato il prezzo, per impiegarlo a beneficio del Grande Archivio, secondo che dal Real Ministero dell'Interno verrà ordinato.

Attendo le risoluzioni ch'Ella nella sua saggezza crederà prendere, non lasciando di mettere alla considerazione di Lei, come è urgente di evacuare al più presto il locale da cui si toglieranno delle fedeli, per dar luogo ad immissione di novelle carte importantissime.

Il Soprintendente Generale
Granito

Al Sig. Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato dell'Interno - Ramo interno.

Ministeriale con la quale si approva la vendita delle fedie di vita dei pensionati iscritti sul Gran Libro.

Ministero e Real Segreteria di Stato dell'Interno.
Ramo Interno

Napoli, 12 marzo 1850.

Signor Soprintendente Generale,

Uniformandomi al suo ufficio degli 11 andante n. 4956 approvo la vendita delle carte inutili riguardanti le fedie di vita dei pensionati sul Gran Libro, assistita dalla Commissione da Lei proposta nelle persone dei Sig. Petrucci, Seguino e Longo, come ancora il modo di eseguirsi la vendita anzidetta affine di ricavarne maggior profitto.

In ordine poi all'uso da farsi della somma che potrà ritrarsene la prego di attendere altre superiori disposizioni.

Il Direttore
Murena

Al Sig. Soprintendente Generale degli Archivi.

Ministeriale con la quale si approva che la vendita delle carte si esegua all'asta pubblica ed il prezzo vada a beneficio del Grande Archivio.

Ministero e Real Segreteria di Stato dell'Interno
Ramo Interno

Napoli, 15 maggio 1850

Signor Soprintendente Generale,

In vista del suo ufficio dei 18 dello scorso aprile n. 5027 io scrissi al Sig. Ministro delle Finanze per manifestare all'E.S. alcun mio divisamento su la parte che il Procuratore Generale della Gran Corte dei Conti avrebbe potuto opportunamente prendere nella subasta delle carte inutili relative al ramo delle pensioni. Dopo lo corrispondenza all'oggetto tenuta, vengo ad autorizzarla alla subasta di che è parola, prevenendola che la vendita deve essere fatta da Lei ed il prezzo deve andare a profitto di cotesto Grande Archivio, potendo il lodato Procurator Generale intervenire a' correlativi atti per quella tutela che volesse mai aversi dal ramo di Finanza nel conoscere l'indole delle carte che si alienano venali.

Il Direttore
Murena

Al Sig. Soprintendente Generale degli Archivi.

**Ministeriale con la quale si autorizza il Grande Archivio
a vendere per via degli incanti le fedeli di vita dei pensionisti.**

Ministero e Real Segreteria di Stato dell'Interno
Ramo interno

Napoli 28 giugno 1850

Signor Soprintendente Generale,

Il Signor Ministro delle Finanze in ordine alla vendita delle fedeli di vita dei pensionisti sul Gran Libro mi ha fatto sentire che nella veduta di conseguirsi lo scopo, senza ulteriore ritardo si sgombrasse il locale di cotesto Stabilimento destinato alla conservazione delle carte della Gran Corte dei Conti, ed ora occupato dalle fedeli dei pensionisti, egli consentiva che la vendita già stabilita delle dette fedeli perchè inutili, si effettuasse per via degli incanti da seguire per mezzo di Lei signor Soprintendente Generale. Ella quindi giusta il contenuto nella ministeriale a Lei indiretta dei 15 maggio ultimo n. 468, curerà che sia eseguita la subasta delle fedeli in parola, con darne poi ragguaglio del risultato a questo Ministero per le ulteriori provvidenze.

Serva ciò anche di riscontro nel suo ufficio de' 25 di questo spirante mese n. 6013.

Il Direttore
Murena

Al Sig. Soprintendente Generale degli Archivi.

**Leggi, Decreti. Rescritti e disposizioni di massima varie
per i Reali Dominii oltre il Faro.**

Leggi e Decreti

Stralcio della costituzione per la Sicilia emanata dal Vicario Generale di Re Ferdinando Principe Francesco il 1812 ed approvata con le regie disposizioni dell'11-2-1814.

Titolo II - Potere Esecutivo

Capitolo III

Paragrafo 32

« Siccome in forza dei sopradetti decreti devonsi riunire insieme diversi archivi, ed uffici, ed abbisognano molti minuti regolamenti per la conveniente organizzazione di tutte le parti della nuova amministrazione delle finanze; così il segretario di Stato delle finanze farà un completo piano relativo a tutti i sopradetti oggetti, e poi lo sottoporrà al prossimo futuro Parlamento per approvarlo, o per farvi quei cambiamenti che crederà opportuni ».

Decreto sull'amministrazione civile dei domini oltre il Faro.

(Napoli, 11 ottobre 1817 N. 932)

Ferdinando I per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ecc. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ecc. ecc. Gran Principe Ereditario di Toscana, ecc. ecc. ecc.

Nella legge de' 12 di dicembre 1816 consegnando Noi il principio, che l'amministrazione civile sia la base della pubblica prosperità, dichiariamo esser nostro intendimento di soggettarla a regole uniformi in tutti i nostri dominj.

Ciò non ostante colla detta legge Noi provvedemmo soltanto a' dominj al di qua del Faro: e le successive leggi de' 21 e de' 25 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo, e de' 7 giugno sull'organizzazione della Gran Corte de' Conti non riguardarono che questa parte soltanto de' nostri dominj; in guisa che oltre il Faro tuttora remangono nelle antiche loro forme amministrative, per la più grande parte fondata su' principj dell'abolita feudalità. Ora per rendere quei dominj a questi uniformi nell'amministrazione, abbiamo creduto saggio consiglio lo stabilirvi i nuovi uffizi e le loro essenziali funzioni, con frapporre tra la totale abolizione delle antiche forme e la introduzione delle nuove uno stato intermedio, che serva di preparazione al perfezionamento di questa grande opera, e serva ancora a rimuovere insensibilmente i molti ostacoli nascenti dagli usi e dalle abitudini feudali, i quali avrebbero paralizzato il corso della nuova amministrazione quando ad un colpo all'antica si fosse surrogata.

Laonde riserbandoci con altra nostra legge di prescrivere in quei dominj la osservanza delle citate nostre leggi de' 12 di dicembre 1816, de' 21 e de' 25 di marzo, e de' 7 di giugno 1817, con quelle modificazione che per le circostanze locali crederemo sagge e convenevoli: è nostra sovrana volontà che'n quei dominj, a contare dal 1.º di gennaio 1818, abbiano il loro pieno effetto le dichiarazioni e i provvedimenti contenuti nel presente nostro decreto.

Udito quindi il nostro Consiglio di Stato abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

(seguono le norme specificate di cui al titoli I: «Idea ed ordine dell'Amministrazione civile» (1), II: «Uffiziali delle Intendenze», III: «Uffiziali de' distretti», IV: «Uffiziali de' comuni», V: «Forma e qualità degli Uffizi», VI: «Soldi, e mantenimento degli Uffizi», VII: «Economia provinciale», VIII: «Economia comunale», IX: «Polizia amministrativa», X: «Facoltà economiche, esecutive e contenziose. Loro limiti e differenze»).

Firmato: Ferdinando
Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
Firmato: Marchese Tommasi

Publicato a Napoli, nel dì 14 di ottobre 1817

(1) Da segnalare l'art. 4 (Titolo I) che stabiliva la nuova ripartizione amministrativa della Sicilia:

« Dal 1.º di gennaio 1818 le tre grandi Valli di Mazzara, di « Noto e di Demone de' nostri reali dominj al di là del Faro, « saranno divise in sette valli minori, ed amministrate da sette « Intendenti colle seguenti denominazioni: Intendenza di Palermo, « Messina, Catania, Girgenti, Siracusa, Trapani e Caltanissetta ».

Decreto che porta delle disposizioni relative all'Archivio Generale di Palermo e ne approva il corrispondente regolamento.

(Napoli, 1 agosto 1843 n. 8309)

Ferdinando II per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme, ecc. ecc.

Vista la nostra legge dei 12 di dicembre 1816;

Visto il real dispaccio degli 11 di febbraio 1814 per l'Archivio Generale di Palermo;

Volendo riportare all'uniformità, per quanto le circostanze di que' reali domini il consentano, una così interessante istituzione, e provvedere così pure allo stabilimento degli archivii in ciascuna provincia;

Sul parere della Consulta Generale del Regno;

Udito il nostro Consiglio Ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, decretiamo quanto segue.

**Titolo Primo
Disposizioni generali**

Art. 1. - La istituzione dell'Archivio Generale in Palermo, ordinata col real dispaccio degli 11 febbrajo 1814, è conservata sotto il nome di Grande Archivio colle norme stabilite nel presente decreto.

2. - Sarà destinato un ampio locale pubblico, che possa contenere tutti i volumi e carte dell'Archivio Generale, e quelli che saranno per passare in seguito, nonchè le officine corrispondenti per lo lavoro degli impiegati.

3. - In ciascun capoluogo di provincia è anche stabilito un Archivio provinciale, a norma di quanto è prescritto dalle leggi che regolano la civile amministrazione. E' sola eccettuata la provincia di Palermo, nella quale ne terrà luogo il Grande Archivio.

4. - Gli archivii dei monasteri e dei pubblici stabilimenti resteranno conservati negli attuali rispettivi locali. Sarà però fatto un notamento delle importanti carte che essi conservano a ri-

guardo della istoria e del pubblico diritto di Sicilia. Tali notamenti faranno parte delle carte dell'archivio generale.

5. - Vi sarà un soprintendente generale degli archivi sotto la dipendenza del Ministro Segretario di Stato degli affari interni, e del Luogotenente generale in Sicilia (1).

Alla immediazione del Soprintendente generale, vi sarà un segretario, cui verrà affidato pure l'incarico di direttore di quel Grande Archivio.

**Titolo II
Attribuzione del Soprintendente generale**

6. - Il Soprintendente avrà la ispezione generale su tutti gli archivi e depositi delle carte pubbliche in Sicilia. Formerà il progetto di Stato discusso che per l'organo del Luogotenente generale sarà sottoposto a S.M. dal Ministro Segretario di Stato degli affari interni.

7. - Soprintenderà pure al servizio del Grande Archivio, e ne amministrerà i fondi. Veglierà alla esatta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto, e nel regolamento annesso alla formazione degli archivi provinciali ed alla riordinazione e tenuta degli archivi che contengono diplomi e carte interessanti lo Stato, benchè fossero conservati negli archivii particolari dei monasteri e dei pubblici stabilimenti.

8. - Prenderà distinto notamento di tali diplomi e carte facendone tener registro in un volume a parte dell'archivio generale.

9. - Il Soprintendente corrisponderà cogli Intendenti per le materie concernenti gli Archivi Provinciali e specialmente per la riunione di tutte le carte delle antiche giurisdizioni.

10. - Dopo che il Soprintendente generale si sarà messo d'accordo coi capi delle diverse amministrazioni, sulla di lui proposizione il Luogotenente generale porrà una norma del passaggio

(1) Il Soprintendente Archivistico per la Sicilia era alle dipendenze del Ministero dell'Interno (presso il Luogotenente Generale di S. M. Borbonica) mentre il Soprintendente Archivistico di Napoli in virtù del decreto del 7-9-1848, con una concezione più liberale, veniva posto alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione. Ciò fu, però, per breve lasso di tempo, perchè con decreto 18-8-1849 anche la Soprintendenza napoletana ritornava alle dipendenze del Ministero dell'Interno.

periodico delle carte della Luogotenenza generale, e dagli uffici amministrativi e giudiziari esistenti in Palermo nel Grande Archivio, che non sono stati ancora passati e riuniti.

11. - Durante la organizzazione degli Archivi Provinciali di semestre in semestre, previa la conoscenza del Luogotenente generale e del Ministro Segretario di Stato degli affari interni, potrà mandare un visitatore per osservare l'andamento del travaglio dei medesimi, scegliendo a tale oggetto uno dei capi di ufficio, o il segretario direttore del Grande Archivio.

Titolo III Del Grande Archivio

12. - Nel Grande Archivio, oltre alle carte e volumi che di presente si conservano, si riuniranno i seguenti archivi aboliti, cioè:

l'archivio della Conservatoria dei quattro registri;
l'archivio della cessata Corte pretoriana;
l'archivio degli avvocati fiscali della Gran Corte;
l'archivio del Luogotenente delle Regie Fiscali;
gli archivi delle abolite Percettorie;
gli archivi dei cessati tre Gran Camerari;
l'archivio dell'Orfanotrofio Militare;
l'archivio della rimanente Deputazione del Regno, attenente alla contabilità;
l'archivio dell'ufficio dell'Almirante, e quello del vice Almirante;
l'archivio dei riveli dell'interritorio di Palermo;
l'archivio dei riveli rustici del 1811;
il rimanente dell'archivio dell'ex-Conservatorio generale;
l'archivio dell'ex-Tesoreria generale;
l'archivio dei fondi lucrosi;
l'archivio dei notai defunti ed il resto dei processi e delle carte delle antiche giurisdizioni, non ancora raccolte e tutte quelle delle amministrazioni esistenti nella città e provincia di Palermo.

Riunirà inoltre tutte le altre carte indicate nel numero 10.

13. - Le carte del Grande Archivio saranno divise nelle seguenti principali classi:

- 1.a diplomatica;
- 2.a giudiziaria;
- 3.a amministrativa.

14. - Nella classe diplomatica si comprenderanno quelle dei

reali Ministeri e della Luogotenenza generale, le attinenti alle storie ed al dritto pubblico di Sicilia, anche per le materie ecclesiastiche e di regio patronato; quelle attinenti alla guerra ed alla marina.

15. - Nella classe giudiziaria tutti gli atti e processi delle antiche e moderne giurisdizioni.

16. - Nella classe amministrativa tutte le carte tanto della amministrazione civile, quanto della finanziaria, ed in generale tutte le carte che riguardano la economia pubblica.

17. - Il servizio dell'archivio sarà diviso in tre uffizii corrispondenti alle classi stabilite nell'art. 13.

Ogni uffizio avrà un capo uffizio, due uffiziali di prima classe, e due di seconda classe.

18. - Il segretario direttore del Grande Archivio sarà, dopo del Soprintendente generale, il superiore a tutti gli uffiziali: collaborerà collo stesso, lo supplirà nei casi di inadempimento, di assenza o di morte: terrà la corrispondenza, conserverà il gran sigillo dell'archivio, e tasserà i dritti che si avranno a riscuotere sulle copie e certificati estratti dal Grande Archivio, che sono soggetti a pagamento.

In caso di impedimento, di assenza o di morte sarà supplito dal capo del primo uffizio.

19. - Vi sarà inoltre un cassiere che sarà scelto tra gli impiegati del grande archivio.

20. - Nel Grande Archivio sarà stabilita una cattedra di paleografia che sarà data a concorso.

Le lezioni saranno pubbliche.

21. - Vi saranno sei alunni storico-diplomatici, che saranno dal professore di paleografia particolarmente istruiti nelle conoscenze dei diplomi e pergamene, e nella decifrazione dei caratteri.

Oltre alla parte che prenderanno al lavoro giornaliero dei diversi uffizii, sarà loro specialmente commesso il classificare sotto la direzione del professore tutti i diplomi e carte antiche, e di formare un catalogo ragionato per essere pubblicato colle stampe. Essi avranno una gratificazione a titolo d'incoraggiamento.

22. - Al basso servizio dell'archivio saranno addetti:

- un custode,
- un usciere,
- un barandiere,
- un facchino.

23. - Il Grande Archivio è pubblico. Ciascuno potrà osservare le carte che si conservano e chiederne copia dirigendosi al soprintendente, o a chi ne fa le veci, e pagandone i dritti che saranno indicate nella tariffa.

24. - Le copie che abbisogneranno alle autorità sia giudiziarie sia amministrative, sulla richiesta che ne faranno i pubblici Ministeri ed i capi delle amministrazioni al soprintendente generale, saranno da lui trasmesse per lettere d'ufficio, apponendo in margine di esse l'avvertenza che debbono servire unicamente all'amministrazione o al magistero che l'ha richiesta, e la indicazione della data della richiesta fattane. 25. - Le copie estratte dall'archivio saranno considerate legali ove siano sottoposte al registro nei casi richiesti dalla legge, firmate dal capo d'ufficio, che resterà responsabile dell'autenticità, vistate dal soprintendente, munite del sigillo dell'archivio, e che portino in dorso descritti i dritti tassati dal segretario direttore del grande archivio, e il certificato del cassiere di essersi questi introitati.

26. - Le carte originali non potranno estrarsi dall'archivio, meno per casi urgenti, e previo l'ordine del Luogotenente generale o del Ministro Segretario di Stato degli affari interni, i quali stabiliranno il tempo durante il quale resteranno fuori dell'archivio. Tali ordini si dirigeranno al soprintendente generale.

Titolo IV Degli archivi provinciali

27. - Secondo il prescritto dell'art. 28 della legge dei 12 di dicembre 1816 in ciascuna provincia, tranne quella di Palermo, vi sarà un archivio posto tra le dipendenze delle segreterie delle rispettive intendenze ed in un locale contiguo o il più vicino alle medesime, scelto tra gli edifizii pubblici. Ove questi non esistano, l'Intendente della provincia proporrà sollecitamente lo acquisto di un edificio che sia acconcio all'uso cui è destinato.

28. - Negli Archivi Provinciali dovranno raccorsi e conservare secondo l'ordine dei tempi e delle materie le carte appartenenti alle antiche giurisdizioni ed amministrazioni comprese nelle provincie, e ridursi periodicamente in ogni quinquennio le carte appartenenti alle novelle giurisdizioni ed amministrazioni.

29. - Tali carte saranno ripartite in due classi:
1.a giudiziaria;
2.a amministrativa.

30. - Entro il primo semestre dall'istallazione di ciascun archivio dovrà formarsi l'inventario di tutte le carte che saranno state depositate, e questo verrà supplito di semestre in semestre per quelle che saranno successivamente ridotte.

Questo inventario sarà formato in doppio per ispedirsene uno al soprintendente generale, e rimaner l'altro nell'archivio.

31. - La ispezione immediata sugli Archivi Provinciali apparterrà agl'Intendenti. Il segretario generale dell'Intendenza ne dirigerà il servizio, e manterrà l'ordine e la disciplina.

32. - Gli Archivi Provinciali saranno pubblici. Ciascuno potrà chiedere copia delle carte che si conservano, pagando i dritti stabiliti nella tariffa dirigendone la dimanda all'Intendente.

33. - I segretari generali tasseranno il dritto a norma delle tariffe sui documenti che si estrarono.

Niun documento sarà reputato legale se non sia firmato dall'archiviario, e convalidato dal visto del segretario generale e munito del sigillo, dopo che si saranno assicurati dell'introito del dritto.

34. - Le carte originali non potranno estrarsi senza l'ordine del Luogotenente generale, o del Ministro Segretario di Stato degli affari interni, trasmesso per l'organo del soprintendente generale, tranne i processi che solo potranno estrarsi per ordine degli Intendenti a richiesta dei pubblici Ministeri, o degli Intendenti delle provincie nel modo trascritto nell'art. 26.

Titolo V. Dell'amministrazione dei fondi, dei soldi, e delle spese per gli archivi.

35. - Al pagamento dei soldi e di tutte le altre spese abbisogevoli al mantenimento del Grande Archivio di Palermo e degli Archivi Provinciali sarà provveduto coi fondi attualmente destinati all'uso per l'Archivio Generale di Palermo e per gli Archivi Provinciali con nostre precedenti sovrane disposizioni.

36. - La riscossione dei fondi del Grande Archivio sarà affidata ad uno degli impiegati dello stesso di qualsiasi grado, il quale oltre delle ordinarie sue funzioni disimpegnerà l'incarico di cassiere.

Dovrà egli offrire una cauzione, ed avrà dritto ad un premio. Sì l'una che l'altro saranno determinati dal Ministro Segretario di Stato degli affari interni colla nostra approvazione sopra rapporto del soprintendente generale.

37. - Negli Archivi Provinciali la riscossione dei dritti sarà commessa ai cassieri provinciali, che ne terranno un conto a parte, ritirando un premio da stabilirsi come nell'articolo precedente.

38. - Gli impiegati del Grande Archivio godranno dei seguenti soldi pagabili mensilmente:

Soprintendente generale, annui ducati . . .	1.500
Segretario direttore, annui ducati . . .	432
Capi d'ufficio, per ciascuno, annui ducati . . .	396
Professore di paleografia, annui ducati . . .	240
Ufficiale di 1.a classe, per ciascuno . . .	216
Ufficiale di 2.a classe, per ciascuno . . .	196
Gratificazione per ciascuno degli alunni storico-diplomatici	90
Custode	96
Usciere	96
Barandiere	90
Facchino	70

39. - Gli Archivi Provinciali, tranne Palermo, per la quale provincia supplisce l'Archivio Generale, saranno considerati tutti di terza classe, e perciò i soldi degli impiegati saranno:

all'archivio annui ducati	360
primo aiutante	192
secondo aiutante	144
servente	72
spese	48

40. - Qualora tra gli attuali impiegati nell'archivio di Palermo ve ne fossero di coloro che godano soldo maggiore di quello stabilito nell'articolo 38, la differenza sarà loro accordata sull'articolo delle spese imprevedute da riportarsi nello stato discusso della soprintendenza generale.

41. - L'annesso regolamento da osservarsi nel Grande Archivio di Palermo e negli Archivi Provinciali è approvato.

42. - La tariffa dei dritti da esigersi negli archivi sarà quella stessa approvata da Noi col real decreto dei 12 di novembre 1818.

43. - Ci riserbiamo di provvedere con altro nostro real decreto alle norme con le quali dovrà procedersi nelle nomine dei posti vacanti.

44. - Tutti i nostri Ministri Segretari di Stato, il nostro Luogotenente generale nei nostri reali domini oltre il Faro, e il Diret-

tore del Ministero e real Segreteria di Stato della guerra e marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Napoli 1 Agosto 1843.

Firmato Ferdinando

Il Ministro Segr. di Stato
degli affari interni
firmato Niccola Santangelo

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Cons.
de' Min.
f.to Marchese di Pietracatella

Regolamento da osservarsi nel Grande Archivio di Palermo e negli Archivi Provinciali, per l'ordine nelle carte, pel servizio interno e per l'amministrazione dei fondi.

(approvato con decreto del 1 di agosto 1843 N. 8309)
Ordine delle carte.

Art. 1. - Le carte del Grande Archivio, secondo l'art. 13 del decreto organico, saranno divise in tre classi diplomatiche, giudiziarie ed amministrative.

Le carte pertinenti alle antiche amministrazioni saranno conservate nello stesso ordine di suddivisione nei rispettivi rami, giusta la legge del tempo. Gli ufficiali avranno cura di ben conservarle e ripararle, per quanto sarà possibile, dalle ingiurie dal tempo.

Si disporranno con ordine cronologico, occupandosi ciascuno ufficio della formazione dei repertori e degli indici; i primi dei quali saranno disposti per ordine cronologico, ed i secondi per ordine alfabetico.

I registri del vecchio sistema nel quale si contengono materie eterogenee, non comportando lo stesso modo di classificazione, verranno diligentemente repertoriati, e formatosene l'indice corrispondente, si unirà questo agli stessi per facilitare il rinvenimento delle carte, che saranno ricercate.

2. - Le pergamene e carte autentiche antiche, segregandosi prima dalle copie, e dalle interpolate e spurie saranno divise in fascicoli con ordine cronologico, sotto la denominazione degli stabilimenti pubblici, o corporazioni a cui appartenevano.

Gli alunni sotto la direzione del professore di paleografia faranno i riassunti per formarsi in seguito i particolari repertori e rapportarli al repertorio generale.

3. - Le carte delle nuove amministrazioni saranno divise a quinquennio, e secondo le varietà delle materie.

Servizio interno.

4. - Il soprintendente generale dovrà, secondo l'orario stabilito per tutte le officine giudiziarie, amministrative e finanziarie, portarsi giornalmente all'archivio, tranne i giorni di doppio pre-

cetto e delle gale di corte di prima classe, per vegliare con la cooperazione del segretario al lavoro di ciascun ufficio, all'esattezza del servizio ed al mantenimento della disciplina.

Richiamerà all'ordine gl'impiegati, che mancassero, e dove la mancanza meritasse misure di rigore ne farà rapporto.

5. - Avrà cura, per quanto comportano le circostanze particolari dei lavori dell'archivio, che tutti gli impiegati vengano gradatamente abituandosi alla lettura dei caratteri antichi, ed alla pratica dei modi di abbreviare dei tempi antichi.

6. - Il segretario direttore del grande archivio, oltre al carico della corrispondenza, avrà quello di vigilare particolarmente per l'ordine e conservazione delle carte: curerà che gl'indici ed i repertori sieno esattamente tenuti, ed in generale che il servizio degli impiegati sia puntualmente eseguito.

7. - I capi d'ufficio attenderanno al buon ordine del proprio ufficio, ed alla conservazione delle carte della classe loro assegnata. Cureranno che gl'impiegati nel proprio ufficio eseguano con esattezza i lavori, che loro commetteranno. Essi lavoreranno alla formazione degli indici e dei repertori, e saranno particolarmente incaricati della ricerca delle carte, che si domandano, e di riporle nelle proprie situazioni.

8. - Gl'impiegati di un ufficio potranno, nel caso di bisogno, essere destinati dall'immediato loro superiore al lavoro di un altro ufficio, anche per la copiatura delle carte che si richieggono dalle parti interessate.

Il lavoro degl'impiegati sarà regolato dallo stesso soprintendente generale secondo la varietà delle stagioni. La durata in ogni giorno non potrà essere minore di sei ore in continuazione.

9. - L'archivio sarà aperto in tutti i giorni, eccetto quelli indicati nell'articolo 4 di questo regolamento.

10. - E' vietato l'aprirsi di archivi in tempo di notte, nè vi si potrà introdurre per qualsiasi causa fuoco o lume.

1. - Ogni ufficiale all'ora dell'apertura dovrà trovarsi al suo posto. I capi d'ufficio saranno tenuti di riferire al soprintendente l'assenza di coloro, che mancassero al lavoro del giorno. Laddove laddove la mancanza non derivi da malattia, o da altra imponente ragione, costerà al manchevole la perdita della rata di soldo corrispondente ai giorni di mancanza.

12. - Riguardo a simili mancanze di capi d'ufficio, la sorveglianza apparterrà al segretario direttore del grande archivio, il

quale ne farà rapporto al soprintendente, e verranno per loro osservate le stesse disposizioni, che sono adottate di sopra per gli altri ufficiali.

13. - Di tutte le mancanze indicate nei due precedenti articoli il soprintendente formerà un notamento e lo passerà al cassiere, che dovrà eseguire sui soldi dei manchevoli le corrispondenti ritenute. Di queste si farà un fondo, che servirà per rimuovere i più meritevoli, secondo le disposizioni del soprintendente generale.

14. - In fine di ciascun mese il segretario direttore del grande archivio sarà tenuto di fare un rapporto al soprintendente generale dell'andamento del lavoro, che sarà stato eseguito in ciascuno ufficio e della esattezza od inesattezza del servizio in tutte le sue parti.

Amministrazione dei fondi.

15.- Il progetto di stato discusso, che sarà fatto dal soprintendente generale, servirà, dopo la sovrana approvazione, di norma per l'amministrazione del grande archivio.

16. - Il soprintendente firmerà tuttigli ordinativi di pagamento, che saranno accompagnati dalla firma del segretario direttore del grande archivio, per la maggiore regolarità del pagamento.

17. - Ogni disposizione riguardante la economia e l'amministrazione delle spese imprevedute dell'archivio di quella parte, che nello stato discusso sarà posta alla disposizione del soprintendente generale, sarà data dallo stesso, previo il parere in iscritto del segretario direttore.

18. - Chiunque dimanderà di osservare carte, o di aver copia o certificato, si dovrà dirigere al soprintendente, ma non potrà darsi la chiesta copia o certificato senza che il segretario direttore del grande archivio abbia su di esse tassato e firmato la tassa del dritto, che il cassiere lo abbia introitato e certificato su di esso lo introito, e che vi sia apposto il sigillo dal segretario direttore, e il visto del soprintendente.

19. - Dovendosi rilasciare gratis le copie, che fanno mestieri alle autorità giudiziarie ed amministrative, il soprintendente terrà un libro distinto in due colonne, nell'una delle quali noterà la chiesta, e nell'altra il giorno della consegna.

Tali copie verranno sottoscritte dal segretario direttore e viste dal soprintendente con l'ordinativo gratis, e vi apporrà il sigillo. La spesa del registro resterà a carico dell'archivio, e il segretario direttore ne terrà un conto separato e diviso per ciascuna pro-

vincia, che sarà rimesso alla fine dell'anno al Luogotenente generale, il quale ordinerà il rimborso alla cassa dello archivio, secondo il carico da spedirsi a ciascuno.

20. - Tutti i certificati e le copie, che occorreranno per ottenersi pensioni di ritiro, sussidi a vedove ed orfani saranno rilasciati gratis con apporvisi la avvertenza: da servire tal copia o certificato per uso della liquidazione della pensione.

21. - Il cassiere riscuoterà i dritti di diligenze, dei certificati, delle copie ed altro, che si estrarranno dall'archivio, giusta la tariffa.

22. - Il cassiere sarà tenuto di formare un registro nel quale giorno per giorno noterà i dritti introitati con la data del giorno ed il nome del pagatore.

Questo registro dovrà essere in corrispondenza con quello che il segretario direttore del grande archivio sarà obbligato di tenere di tutte le copie o certificati, che avrà tassati e consegnati alle parti con la indicazione del dritto tassato e del nome delle parti mesime.

Approvato: Napoli il dì 1 agosto 1843.

Firmato, Ferdinando

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente
interino del Consiglio dei Ministri
firmato, Marchese di Pietracatella

Decreto col quale si provvede all'organizzazione definitiva del Grande Archivio di Palermo.

Palermo, 14 luglio 1844, N. 8911)

Ferdinando II per la grazia di Dio Re del regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme, ecc. ecc.

Veduto l'articolo 43 del nostro real decreto del primo di agosto 1843, col quale ci riserbammo di provvedere alle norme per procedersi alla nomina dei posti vacanti nel Grande Archivio di Palermo, e negli Archivi Provinciali di Sicilia;

Volendo difatti provvedere alla definitiva organizzazione del detto grande archivio;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. - Facendo parte del Grande Archivio di Palermo, ai termini dell'articolo 12 del decreto del primo agosto 1843, l'archivio della Conservatoria dei Registri, gli attuali impiegati di tale ufficio restano immedesimati nel detto Grande Archivio, ciascuno secondo la nomina che gli vien conferita nel seguente articolo.

2. - Sono nominati nel detto Grande Archivio
a capi d'ufficio

D. Giambattista de Contreras, già direttore della detta Conservatoria dei Registri, a cui accordiamo gli onori di segretario generale;
D. Giovanni Coci, già ufficiale maggiore della indicata Conservatoria;

il Marchese della Torretta D. Lorenzo Pilo.

ad ufficiali di prima classe:

D. Giuseppe d'Antoni, già secondo ufficiale della detta Conservatoria;

D. Giuseppe Griffo e Venticento;

D. Carmelo Maria Bajona;

D. Girolamo de Franchis, già ufficiale della menzionata Conservatoria;

D. Errico Alliata dei principi di Villafranca;

D. Giuseppe Rinelli.

ad ufficiali di seconda classe:

D. Alessandro d'Onofrio;

D. Giuseppe lo Tardo;

D. Francesco Raimondi;
D. Francesco Ignazio de Contreras; ambedue già impiegati nella indicata Conservatoria;
D. Giambattista Lojacono;
D. Ignazio Majo.

3. - Il professore della cattedra di paleografia istituita nello indicato Grande Archivio sarà nominato dietro concorso, che eseguirà con le norme da determinarsi dal nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni, e da Noi approvate.

4. - Sono nominati per questa prima volta ad alunni storico-diplomatici presso del medesimo grande archivio gli attuali alunni.

D. Luigi Rossa;

D. Giovanni Onofrio;

D. Ferdinando Cona;

D. Giuseppe Martina;

D. Antonio Mallo;

D. Ferdinando Majo;

D. Benedetto di Buona;

D. Gaetano Varrica.

Godranno essi la gratificazione che abbiamo stabilita col detto decreto del primo di agosto 1843. Ma poichè con siffatto decreto il numero degli alunni storico-diplomatici è fissato a sei, così i due ultimi nominato di Buona e Varrica rimangono al seguito, da prendere posto ordinario secondo che vi sarà la vacanza. Piazzati che costoro saranno, vogliamo che nelle successive vacanze si debba provvedere a concorso qualsiasi posto di alunno storico-diplomatico colle norme all'uopo determinate dal nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni, e da Noi approvate.

5. - Restano conservati il custode, l'usciera ed il barandiere, che attualmente servono nel Grande Archivio.

Il portiere della indicata Conservatoria di Registri Giovanni Rizzo, col soldo che ora percepisce è nominato usciere al seguito del Grande Archivio, da prender posto quando vi sarà la vacanza.

6. - Tutti coloro che nella presente organizzazione trovansi in atto godendo legittimamente soldi maggiori di quelli loro assegnati secondo i rispettivi gradi col detto decreto del primo di agosto 1843, continueranno a percepirli finchè non entreranno in godimento di soldi maggiori.

7. - Accordiamo il ritiro a D. Pietro Zucco, D. Ignazio Adragna, D. Giuseppe Cimino e Milana, e D. Ferdinando Gallina, attuali impiegati del Grande Archivio, i quali liquideranno le rispettive pensioni di ritiro.

8. - Ove i fondi destinati al Grande Archivio di Palermo fossero insufficienti pel pagamento di tutti i soldi assegnati agli impiegati attivi di esso, ed a quelli ai quali abbiamo accordato il ritiro, vi sarà supplito col fondo a nostra disposizione per provvedere allo stabilimento degli Archivi Provinciali di Sicilia.

10. - I nostri Ministri Segretari di Stato degli affari interni e delle finanze, ed il nostro Luogotenente generale nei nostri reali domini oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Firmato, Ferdinando

Il Ministro Segretario di Stato
presso la Sua Maestà
firmato, Principe di Comitini

Il Consigliere Ministro di Stato
Presid. Int. del Cons. dei Min.
f.to, Marchese di Pietracatella

Regolamento per la trasmissione nel Grande Archivio di Palermo e negli Archivi Provinciali delle carte appartenenti al ramo giudiziario.

(3 febbraio 1852)

Art. 1. - Tutte le carte appartenenti al ramo giudiziario debbono trasmettersi per la provincia di Palermo nel Grande Archivio, e per tutte le altre provincie nei rispettivi Archivi Provinciali.

Art. 2. - Il periodo stabile generale, durante il quale le carte riguardanti affari terminali, resteranno nelle cancellerie e negli uffici dei Pubblici Ministeri, sarà di cinque anni, così che al fine di ogni anno per l'avvenire, saranno passate quelle per le quali sia passato il quinquennio.

Per tutte le carte, che ora presentano date anteriori al quinquennio, la immissione negli Archivi anzidetti dovrà seguire nel corso di un anno dal dì che sarà pubblicato il presente Regolamento.

Art. 3. - Per gli atti relativi alle distribuzioni per contributo pei quaderni di aggiudicazione, e per tutti gli atti relativi alle graduazioni dei creditori, per le distribuzioni, e per le assegnazioni degli immobili espropriati, il quinquennio stabilito all'articolo precedente, dovrà contarsi dal giorno in cui saranno rilasciati i mandati di pagamento, o gli estratti della sentenza di aggiudicazione, giusta gli articoli 79 e 200 della legge del 29 dicembre sulle espropriazioni forzate.

Pei registri delle impronte dei suggelli dei Giudici di circondario il quinquennio decorrerà dal momento in cui sarà formato un novello registro, nel quale sien riportate tutte le impronte dei suggelli dei Giudici di circondario in attuale servizio nella provincia.

Pei registri del personale dei giudicati di circondario, dei collegi giudiziari, e degli ufficiali ministeriali, e degl'impiegati dipendenti dei collegi giudiziari, il quinquennio comincerà a decorrere dalla formazione di novello registro.

Art. 4. - Sarà permesso agli agenti del Pubblico Ministero di ritenere quelle carte di corrispondenza dei loro uffizi, che si repu-

teranno ancora necessarie, oltre il periodo stabilito nello art. 2 del presente Regolamento.

Art. 5. - Sarà del pari permesso ai Supplenti comunali, ai Giudici di circondario, ed ai Presidenti di ritenere tutte le carte relative alla loro corrispondenza con gli altri funzionari, che crederanno ancora necessarie oltre il periodo del quinquennio.

Art. 6. - Nella consegna di tali carte saranno desse distinte in separati inventari: cioè quelle che si passeranno in ciascun anno, per le quali è decorso il periodo del quinquennio, e le altre che saranno inviate dopo di essere state per lungo tempo ritenute.

Art. 7. - La trasmissione delle carte sarà eseguita rispettivamente a cura e responsabilità dei Presidenti, dei Pubblici Ministeri, dei Giudici di circondario e dei Supplenti comunali, e saranno accompagnate da inventari in doppia spedizione, i quali saranno firmati dai cancellieri titolari, dagli Agenti del Pubblico Ministero, e vidimati dai Presidenti, dai Pubblici Ministeri, dai Giudici di circondario e dai Supplenti comunali a seconda dell'autorità, che trasmetterà le carte, e saranno inoltre, per la provincia di Palermo, firmati dal Capo d'ufficio del Grande Archivio per il ramo giudiziario, e vidimati dal Soprintendente generale degli Archivi, per le province saranno firmati dai rispettivi Archivari o Vice-archivari, e vidimati dagli Intendenti, di tali inventari una spedizione rimarrà nella cancelleria o nell'ufficio del Pubblico Ministero, da cui saranno state trasmesse le carte, e l'altra nell'Archivio, in cui sarà stato fatto il deposito.

Art. 8. - Tutte le carte da trasmettersi, tranne i registri, saranno disposte in volumetti divisi o per anno o per semestre, ed ogni volumetto porterà esteriormente un'epigrafe ed un numero, che corrisponde esattamente a quello dell'inventario designato nell'articolo precedente.

Art. 9. - Bisognando carte originali, potranno queste richiamarsi dagli Archivi a cura e diligenza degli agenti del Pubblico Ministero o dai Presidenti dei collegi giudiziari, per mezzo del Luogotenente Generale di Sicilia o del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso Sua Maestà, ed in caso di urgenza anche direttamente dai suddetti agenti del Pubblico Ministero e dai Presidenti. I processi però potranno sempre chiedersi dal Pubblico Ministero.

Art. 10. - Saranno esclusi dal deposito ordinato coll'art. 1.o del presente regolamento:

1.o i due registri dei Conciliatori contemplati negli articoli 6 e 11 delle leggi di procedura civile;

2.o gli uffici dei Procuratori del Re presso i Tribunali civili diretti ai Conciliatori o ai Giudici di circondario per la soluzione dei dubbi da costoro proposti;

3.o i registri per la corrispondenza del Pubblico Ministero coi Conciliatori;

4.o i quadri delle distanze dei Comuni;

5.o la collezione delle decisioni della Corte suprema di Giustizia;

6.o i ruoli generali e particolari delle cause, ed i ruoli degli affari particolari, che per disposizione di legge debbano trattarsi nella camera di consiglio;

7.o i registri d'inventario, di deposito, passaggio e ritiro delle produzioni;

8.o gli stati dei soldi ed altro appartenente alla contabilità dei Collegi ed agli affari del Pubblico Ministero;

9.o il registro de' diritti dovuti alla camera consultiva di commercio, le produzioni ed i documenti che dalle parti si depositano nella cancelleria per le cause civili.

Non saranno compresi nella esclusione del deposito i processi, che si formano per le cause civili nella suprema Corte di Giustizia, i quali saranno depositati nel Grande Archivio, e potranno essere direttamente richiesti dal Procuratore generale del Re presso la Corte suprema, nel caso che per l'ordinato rinvio ritorni la causa alla Corte suprema medesima;

10.o il ricorrente avrà diritto a ritirare la spedizione o la copia intimatagli dalla sentenza o decisione impugnata, sostituendovi la copia in carta non bollata a firma del suo avvocato, e collazionata dal Cancelliere della Corte Suprema;

11.o i documenti esibiti nei giudizi di falsità, che le gran Corti ordineranno restituirsi ai pubblici depositari o agli interessati;

11. - Le richieste dei fogli di udienza e delle qualità per lo rilascio delle spedizioni esecutive delle sentenze e deliberazioni dei collegi giudiziari, sarà sulla domanda dei cancellieri fatta agli Archivi dai Presidenti rispettivi, e per quelle delle sentenze dei Giudici di circondario dai Procuratori del Re nei Tribunali civili delle rispettive provincie sulla domanda dei Giudici stessi.

I diritti saranno riscossi in ugual modo di tutti gli altri appartenenti alle cancellerie, senza di che gli Archivi possano prenderne parte veruna.

Agli Archivi però apparterranno, secondo la loro tariffa, i diritti delle copie conformi, delle sentenze e deliberazioni, le quali

copie saranno da essi rilasciate, come di qualunque altro atto giudiziario che trovasi passato nei medesimi.

Napoli, 3 febbraio 1852

L'approvo
firmato, Ferdinando

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Ministro Segretario di Stato
per gli Affari di Sicilia
Firmato, Giovanni Cassisi

Decreto che estende al Grande Archivio in Palermo ed agli Archivi Provinciali in Sicilia il Regolamento dei 3 di febbraio ultimo relativo alla trasmissione delle carte del ramo giudiziario dei reali domini al di qua del Faro.

(Gaeta, 8 giugno 1852 N. 3082)

Ferdinando II per grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme, Duca di Parma, Piacenza, Castro ecc., Gran Principe Ereditario di Toscana ecc. ecc.

Veduto il nostro real decreto del 3 di febbraio ultimo con cui fu approvato un regolamento per la trasmissione delle carte riguardanti il ramo giudiziario nel Grande Archivio di Napoli, e negli altri Archivi Provinciali dei nostri domini al di qua del Faro;

Volendo provvedere alla trasmissione delle carte del ramo medesimo nel Grande Archivio in Palermo e negli altri Archivi Provinciali in Sicilia;

Veduto il rapporto del Tenente generale Duca di Taormina Comandante in capo il primo Corpo di esercito, funzionante da nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue. —

Art. 1. - Estendiamo al Grande Archivio in Palermo, ed agli altri Archivi Provinciali in Sicilia il mentovato regolamento per la trasmissione delle carte del ramo giudiziario, approvato col citato nostro real decreto del 3 di febbraio 1852 pel Grande Archivio di Napoli, e per gli altri Archivi Provinciali nei nostri reali domini al di qua del Faro.

2. - Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il Tenente generale Duca di Taormina comandante in capo il primo Corpo di esercito, funzionante da nostro Luogotenente generale in Sicilia, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, Ferdinando

Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia
Firmato, Giovanni Cassisi

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato, Ferdinando Troja

**Decreto pel quale viene stabilito in Siracusa un Archivio
suppletorio presso quei collegi giudiziari.**

(Napoli, 9 giugno 1853 N. 345)

Ferdinando II per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ecc., Duca di Parma, Piacenza, Castro ecc., ecc., Gran Principe Ereditario di Toscana ecc., ecc.

Veduto il nostro Real Decreto degli 8 giugno 1852, con cui fu provveduto alla trasmissione delle carte riguardanti il ramo giudiziario nel Grande Archivio di Palermo, e degli Archivi Provinciali nei nostri Reali Dominii al di là del Faro;

Veduto l'art. 29 della legge organica degli Archivi del 12 novembre 1818, con cui furono stabiliti in Terra di Lavoro, Capitanata e Bari, nelle quali le Corti ed i Tribunali non risiedono nei capoluoghi delle intendenze degli Archivi suppletori presso i collegi stessi, da destinarsi tali Archivi al deposito delle carte delle amministrazioni giudiziarie, come sezioni di rispettivi Archivi Provinciali sotto l'ispezione del regio Procuratore del Tribunale civile.

Considerando che nella provincia di Noto, la Corte criminale ed il Tribunale civile risiedono in Siragusa;

Veduto il rapporto del Tenente Generale Duca di Taormina Comandante in capo il primo corpo di esercito, funzionante da nostro Luogotenente Generale in Sicilia;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario per gli affari di Sicilia presso la nostra Real Persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. - Sarà stabilito in Siragusa un Archivio suppletorio presso quei collegi giudiziari a somiglianza di quelli stabiliti nella surriferite province continentali, sotto l'ispezione del regio Procuratore come sezione di quello esistente in Noto.

2. - Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il Tenente Generale Duca di Taormina Comandante in capo il primo corpo di esercito funzionante da nostro Luogotenente Generale in Sicilia, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato, Ferdinando

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato, Ferdinando Troja

Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia
Firmato, Giovanni Cassisi

Decreto perchè il regolamento circa il passaggio delle carte delle diverse Amministrazioni negli Archivi Provinciali di questi reali domini vengano esteso anche ai domini al di là del Faro.

(Napoli, 21 dicembre 1857 N. 4634)

Ferdinando II per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme, ecc., ecc.

Veduto il reale decreto de' 26 di ottobre 1841, col quale veniva approvato il regolamento per lo passaggio delle carte delle diverse amministrazioni negli Archivi Provinciali di questi reali domini, così concepito:

Art. 1. - Gl'Intendenti avran cura che tutte le carte dell'amministrazione civile, per le quali a contare dal termine degli affari il quinquennio sarà già decorso, siano conservate negli Archivi Provinciali. Ne esenteranno solo quelle che per particolari motivi occorresse ritenersi ancora, e quelle del ramo della polizia sino a che essi stimeranno potersi depositare.

2. - Queste misure sono applicabili alle sottintendenze, a Comuni ed a qualunque Commissione e ramo che dipenda direttamente dall'amministrazione civile. La trasmissione delle carte sarà accompagnata da inventari in doppia spedizione. Uno rimarrà presso lo stabilimento da cui partono gli atti; il secondo sarà diretto allo Archivio Provinciale.

3. - Al finire di ogni anno per l'avvenire saranno del pari depositate negli Archivi Provinciali le carte, per le quali successivamente il quinquennio dovrà decorrere; in modo che sempre rimangano presso le rispettive amministrazioni per un quinquennio le carte riguardanti affari terminati.

4. - La trasmissione delle carte sarà eseguita a cura e responsabilità dell'amministrazione che le spedisce, ed ogni volume porterà posteriormente una breve epigrafe ed un numero esattamente corrispondente allo inventario.

5. - Le direzioni provinciali dei dazi diretti, del demanio e de' rami e dritti diversi, e quelle dei dazi indiretti si uniformeranno interamente al prescritto nei precedenti articoli ».

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia; Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostro real Persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;
Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:
Art. 1. - Il suddetto regolamento approvato col surriferito real decreto de' 26 ottobre 1841 per questa parte de' nostri reali domini, al di là del Faro.

2. - Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona, ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, Ferdinando

Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia

Firmato, Giovanni Cassisi

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio dei Ministri

Firmato, Ferdinando Troja

Reali Rescritti

Rescritto col quale Sua Maestà ordina che per concorso si porveggano i posti di Archivari, e di primi e secondi Ajutanti negli Archivi Provinciali di Sicilia.

(Napoli, 7 dicembre 1844)

Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Interni
— Secondo ripartimento — 1.o carico

S.M. il Re N.S. ha ordinato con sovrana risoluzione emessa nel Consiglio ordinario di Stato del 31 ottobre ultimo che per concorso, da tenersi nel modo che si pratica in Napoli, si porveggano i posti di archivari, e di primi e secondi ajutanti negli Archivi Provinciali di cotesti Reali Domini.

Mentre nel Real Nome glielo partecipo per l'esatto e sollecito adempimento, discendo a darle le istruzioni necessarie per mandare ad esecuzione i sovrani ordini. E però le acchiudo numero otto esemplari in istampa del regolamento ed istruzioni relative ai concorsi medesimi, ond'ella ne dirami un esemplare per ciascuna Intendenza, e ritenga gli altri per sè.

A norma della legge organica del 12 novembre 1818 applicabile alla Sicilia giusta la sovrana risoluzione pei concorsi, i quesiti sui quali vanno aperti, sono:

- 1.o - Sulla nomenclatura, e qualità degli atti pubblici amministrativi e giudiziari;
- 2.o - Sulla versione dal latino in italiano e viceversa;
- 3.o - Sulla calligrafia;
- 4.o - Sulla italiana lingua.

Dalla lettura del regolamento suddetto vedrà, che esso riguarda quanto deve procedere il concorso da praticarsi sia dagli intendenti, sia dalla Soprintendenza Generale, sia dalla Commissione della provincia ai termini dell'articolo 2 della legge istessa.

La Commissione suddetta si compone:

Dall'Intendente presidente;

Dal procuratore generale del Re presso la Gran Corte
Criminale;

Dal procuratore del Re presso il Tribunale Civile;

Da un impiegato, che funzionerà da segretario.

Io prevengo il mio collega Ministro di Grazia e Giustizia, perchè voglia passare le debite prevenzioni ai funzionari giudiziari.

Adempito a quanto il regolamento suddetto prescrive, e pervenuto il plico suggellato contenente gli scritti degli aspiranti, col verbale, secondo il modello del regolamento suddetto numero due, il Soprintendente generale radunerà la Commissione esaminatrice.

Questa Commissione ai termini dell'articolo 1.º della legge del 12 novembre 1818 sarà composta:

1. dal Soprintendente generale, presidente;
2. dal Segretario generale, direttore;
3. da due ufficiali del Grande Archivio a scelta del Soprintendente generale.

La Commissione riunita incomincerà dall'aprire il plico suggellato rimesso dall'Intendente, ed esaminerà sul verbale disteso dalla Commissione della Provincia, se tutto nella Intendenza è stato eseguito secondo il regolamento.

Passerà indi a ciò a stabilire per mezzo dei punti il merito degli scritti di ciascuno, leggendo prima un intero esperimento per tutti gli aspiranti, e poi passando all'altro.

A ciascuno dei quattro esperimenti saranno assegnati al massimo dodici punti, che uniti in unica cifra sommano punti 48.

Colui che comunicati i punti supera nel maggior numero i suoi competitori, sarà scelto e proposto al primo grado.

Ove niuno degli aspiranti superi la metà dei punti, cioè il 24, il concorso non si ha per fatto.

La Commissione indi a ciò compilerà un processo verbale, di cui le acchiudo modello sottoscritto, col quale proporrà il meritevole al grado.

Di un tal processo verbale firmato da tutti i componenti la Commissione saranno distesi due esemplari, uno rimarrà presso la Soprintendenza generale, e l'altro sarà unito al rapporto secondo il modello infrascritto, che pur le acchiudo da rassegnarsi al Ministro degli Affari Interni.

Nello stesso rapporto di proposta potrà tutte le fiate che il parere del Soprintendente Generale, sia discorde da quello della Commissione, esprimersi il particolare avviso di lui.

Adempite tutte cosiffatte prescrizioni Ella attenderà la comunicazione delle sovrane risoluzioni per farsene da lei partecipazioni agl'Intendenti, ed agli interessati.

Firmato Nicola Santangelo

Al Soprintendente Generale degli Archivi.

MODELLO DEL RAPPORTO
Soprintendenza Generale degli Archivi.

Palermo, li

« Eccellenza — Ho l'onore di rimmetterle il verbale compilato da questa Commissione pel concorso tenuto il dì in questa Soprintendenza Generale tra per il posto vacante in »

« Dopo seria discussione degli scritti stessi, la Commissione ha trovato, che tutti i concorrenti si sono molto distinti nel rispondere agli argomenti loro dati; ma che però il Signor si sia eminentemente elevato al di sopra degli altri.

« Epperò ha uniformemente deliberato di proporsi il Signor al posto di in »

« Io intanto, nel manifestare all'E.V. che il mio parere non è stato difforme da quello della Commissione, la prego a degnarsi di ottenere da Sua Maestà la nomina del Signor al grado di

Soprintendente Generale: firmato,

MODELLO DEL PROCESSO VERBALE

Soprintendenza Generale degli Archivi — Segretariato

Palermo, li

« Oggi sopradetto giorno nel locale della Soprintendenza Generale degli Archivi in si è riunita la Commissione creata ai termini della legge organica degli Archivi, e dei regolamenti in vigore, composta dal Signor dal Signor sotto la presidenza del Signor Soprintendente Generale D assistito dal segretario Tal riunione ha avuto per iscopo la discussione degli esperimenti scritti dai signori concorrenti alle piazze di nell'Archivio di »

« Si è cominciato lo scrutinio degli scritti sopradetti, e la Commissione dopo seria discussione dei medesimi, alla unanimità ha opinato, che tra i concorrenti siasi specialmente distinto il Signor e che perciò debba esser proposto alla piazza di »

« Avendo con ciò la Commissione medesima adempiuto al suo incarico, si è disciolta, sottoscrivendosi il presente verbale in doppio originale da tutti i componenti di essa, l'una per rimanere in questa Soprintendenza Generale, e l'altro per trasmettersi con analogo rapporto all'Eccellentissimo Ministro degli Affari Interni. »

(firme della Commissione)

Rescritto col quale si accorda al Grande Archivio la franchigia della corrispondenza ufficiale.

(Napoli, 6 settembre 1845)

Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Interni
Secondo ripartimento — primo carico

Signore,

Dal Ministro di Finanza mi è stato diretto un Rescritto del tenore seguente:

« Eccellenza — Ho rassegnato al Re (N.S.) l'ufficio di V.E. del 16 maggio ultimo, secondo ripartimento, primo carico, numero 759, col quale esponeva la dimanda del Direttore del Grande Archivio di Palermo per accordargli la franchigia della corrispondenza, che per affari di servizio è obbligato a tenere con le diverse autorità giudiziarie ed amministrative.

« La M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 18 corrente si è degnata approvare la chiesta franchigia della corrispondenza ufficiale, con che i plichi fossero inviati sotto fasce, contrassegnati dai funzionari che dovranno spedirli, in conformità di quanto si pratica in questa parte dei Reali Domini.

« Nel Real Nome lo partecipo a C. E. per sua intelligenza ed uso corrispondente ».

Le serva di opportuna intelligenza

pel Ministro Segretario di Stato
degli Affari Interni
L'Intendente

Al Soprintendente Generale degli Archivi.

Ministeriali e disposizioni di massima varie

Ministeriale colla quale la cauzione da darsi dal cassiere presso il Grande Archivio in Palermo, sia di rendita iscritta nel Gran Libro sia in certificato della Tesoreria di Sicilia, viene ridotta per Sicilia medesima, sopra l'introito di ducati 13.000 a ducati 34 di rendita.

(Napoli, 3 settembre 1844)

Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Interni.
Secondo ripartimento - 1.º carico - Numero 759.

Signore,

Di riscontro al rapporto del 22 luglio col quale sollecita la nomina del cassiere per cotesto Stabilimento, e domanda le norme per la destinazione degl'impiegati nei diversi uffici, io le manifesto, che il cassiere dee indispensabilmente dare una cauzione sia di rendita iscritta nel Gran Libro, sia in certificati della Tesoreria di Sicilia, osservando che pel Grande Archivio di Napoli la cauzione è di ducati 54 di rendita iscritta corrispondentemente alla esazione di presso a ducati 18 mila annui, i quali vengono liberati dalla Tesoreria a rate mensili e quindi per la Sicilia sopra l'introito di ducati 13 mila potrebbe ridursi la cauzione a ducati 34 di rendita.

In quanto alla distribuzione degl'impiegati me ne attendo la proposta nel modo che stimerà più conveniente.

Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni
Firmato: Nicola Santangelo

Al Soprintendente Generale degli Archivi

Ministeriale circa al terzo dei diritti di ricerche e copie stabilite nella tariffa, da percepirsi dagli impiegati tutti nel Grande Archivio, e da distribuirsi a proporzione dei rispettivi loro soldi.

(Napoli 26 luglio 1845)

Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Interni.

Secondo ripartimento - primo carico - N. 759.

Signore,

Stabilita la pianta organica, e fissati i soldi di tutti gli impiegati di cotesto Stabilimento, sembra non più doversi seguitare l'antico sistema di dividersi l'ammontare delle cercature per una terza parte al segretario direttore, e per le due altre due in proporzioni eguali agl'impiegati; ma invece, come si pratica in Napoli, il terzo solo delle copie, e delle cercature deve dividersi a proporzione dei soldi fra tutti gl'impiegati, uscieri e facchini, escluso il solo Soprintendente Generale.

Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni
Firmato: Nicola Santangelo

Al Soprintendente Generale degli Archivi.

Ministeriale colla quale il premio, da accordarsi al cassiere presso il Grande Archivio, rimane stabilito ad una gratificazione di annui ducati 240.

(Napoli 26 luglio 1845)

Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Interni.

Secondo ripartimento - primo carico - N. 759.

Signore,

Il cassiere della Soprintendenza Generale degli Archivi di questi Reali Domini non riceve premio, ma sibbene un soldo di annui ducati 240 giusta l'articolo 52 della legge organica del 12 dicembre 1818 e solo i cassieri provinciali hanno l'un per 100 secondo l'articolo seguente della legge istessa.

Posto quindi mente alle somme che il cassiere di cotesto Stabilimento ha per le mani, ed a quelle che incassa, il premio da accordargli rimane stabilito ad una gratificazione di annui ducati 240.

Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni
Firmato: Nicola Santangelo

Al Soprintendente Generale degli Archivi.

Ministeriale colla quale prescrivasi di provvedersi una vacante piazza di ufficiale di seconda classe col più antico degli alunni storico-diplomatici, non dovendo fra loro esservi concorso nè in questa nè in altre circostanze simili fino a nuove sovrane determinazioni.

(Napoli 26 luglio 1845)

Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Interni.

Secondo ripartimento - primo carico - N. 759.

Signore,

Per la provvista della piazza vacante di ufficiale di seconda classe in cotesto Stabilimento, io le rescrivo di proporre il più antico fra gli alunni storico-diplomatici, non dovendo essere concorso fra loro nè in questa nè in altre circostanze simili, fino a che piacerà a S. M. di determinare altrimenti; mentre così si pratica in questi Reali Domini, e nei Reali Decreti del 1.º agosto 1843 e 14 luglio 1844 non si fa alcuna menzione.

Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni
Firmato: Nicola Santangelo

Al Soprintendente Generale degli Archivi.

Ministeriale colla quale si manifesta, che il premio, da pagarsi al cassiere del Grande Archivio, si debba prelevare dalle somme che raccolgonsi nella cassa dei proventi dell'Archivio medesimo.

(Napoli, 8 novembre 1845)

Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Interni:

Secondo ripartimento - primo carico - N. 759.

Signore,

Di riscontro al rapporto del 25 settembre le manifesto, che il premio, da pagarsi al cavaliere Alliata, cassiere di cotesto Grande Archivio, debba prelevarsi dalle somme, che si raccolgono nella cassa dei proventi dello Stabilimento stesso.

Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni

Firmato: Nicola Santangelo

Al Soprintendente Generale degli Archivi.

Ministeriale circa al metodo da osservarsi nella trasmissione delle scritture richieste dagli agenti del Pubblico Ministero presso i collegi giudiziari, o dagli Intendenti, depositate nel Grande Archivio, detti processi nella loro estesa significazione cioè quelle compilate in maniera penale, che in linea civile o del contenzioso amministrativo.

(Napoli, 18 aprile 1846)

Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Interni.
Secondo ripartimento - primo carico N. 759.

Signore,

Il Soprintendente Generale degli Archivi di questi Reali Domini, cui mi diressi dopo il suo rapporto circa la trasmissione dei processi a richiesta del Ministero Pubblico, e dagli Intendenti, mi ha riscontrato nel modo che segue:

«Eccellenza — con venerato foglio del dì 18 febbraio prossimo secondo ripartimento — primo carico - num. 759 piacque all'E. V. ordinarvi di manifestarle le mie idee intorno al rapporto diretto dal Soprintendente Generale degli Archivi di Palermo, del quale nel mentovato suo foglio è inserita copia.

«In adempimento di tali venerati ordini mi onoro rassegnare a V. E. quanto segue:

«Il Soprintendente Generale degli Archivi in Palermo ben potrà liberarsi da qualunque responsabilità per tutto quello che per avventura potrà accadere fuori dell'Archivio agli atti che si trasmettono, qualora pratici il metodo adottato su tal proposito in questo Stabilimento, fino a tanto che non piacerà al Re N. S. emanare altri provvedimenti già provocati con mio rapporto del dì 28 giugno 1844.

«Tal metodo consiste nell'eseguenti operazioni e cautele:

«Qui non si spediscono i processi, se prima nella fine di ciascun volume non fu notato il numero delle carte scritte, che esso contiene insieme alle osservazioni, che in seguito della diligente verifica delle carte medesime relative al loro stato materiale, si credano necessarie. Questa nota vien firmata dall'uffiziale, che verifica la foliazione, e dal rispettivo Capo d'uffizio, e vistata dal Soprintendente Generale;

«Se trattasi di pochi volumi da trasmettersi, nella stessa lettera con cui s'inviano, se ne trascrivano i titoli, il numero delle carte scritte, e le osservazioni, se ve ne sono;

«Trattandosi di processure voluminose, se ne redige l'analogo notamento firmato dal capo d'uffizio, e vistato dal Soprintendente Generale, e si acchiude alla lettera d'invio;

«Quando i processi si mandano al Pubblico Ministero presso i collegi giudiziari di questa capitale, o all'Intendente della medesima, si trasmettono in plichi separati e suggellati;

«Inviandosi ai Tribunali o agli Intendenti delle provincie si mandano pel procaccio in una scatola ben condizionata a spese della parte interessata, e all'uopo se ne dirige un ufficio al Direttore delle poste, pregandolo a far pervenire la scatola contenente i processi all'Autorità, che li richiese;

«Nella lettera d'invio si prega l'Autorità, alla quale i processi si mandano, di accusarne la recezione per cautela dello Stabilimento durante il tempo che tali scritture rimangono fuori di esso;

«Quando i processi si restituiscono, ove accada che nel riconoscerne il numero dei volumi e la foliazione, si trovi mancanza di volumi o di fogli, ovvero alterazione dello stato dei processi, mettesi in esecuzione quanto da S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia venne ordinato con Circolare del dì 5 novembre 1834 diretta agli agenti del Pubblico Ministero presso i tribunali e gran Corti civili del tenor seguente:

«Signori — Nuove doglianze del Soprintendente Generale degli Archivi mi han reso avvertito, che qualche processo esistente in cancelleria di collegio giudiziario sia andato soggetto a smarrimento, ed a sottrazione di alcuni dei suoi fogli. Questo fatto nel suo particolare richiamerà tutta l'attenzione sua per gli analoghi provvedimenti di rigore. Nel generale trovo opportuno interessare le SS. LL. alla esatta e scrupolosa esecuzione della Circolare del 20 settembre 1928.

«Per essa fu disposto un divieto assoluto di consegnarsi alle parti o ai loro difensori per estrarsi dalla cancelleria i processi antichi, che vi si trovano depositati, e che fesso solo permesso di consultare nel locale della cancelleria medesima.

«Trovo pure opportuno, che nella restituzione dei processi antichi all'Archivio generale, debbano le SS. LL. esattamente rilevare, se la numerazione dei fogli corrisponde a quella indicata nel loro arrivo in cancelleria.

«Se alcuno abuso avvenga o risulti, sia per alterazione dello stato del processo, sia per mancanza di fogli, dovrà all'uopo redigersi analogo processo verbale, salvo agli interessati ed alla pubblica amministrazione come e contro chi di diritto. Tale processo verbale dopo esser redatto coll'intervento delle SS. LL. in triplo originale, che rimarranno uno depositato nella cancelleria, un altro

nell'ufficio del Pubblico Ministero, ed il terzo sarà inviato all'Archivio Generale unitamente ai corrispondenti volumi di processi ».

Nei cennati sensi regolerà le sue disposizioni.

Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni
Firmato: Nicola Santangelo

Al Soprintendente Generale degli Archivi.

Ministeriale circa gli esperimenti, a cui sono soggetti gli alunni storico-diplomatici.

(Napoli, 15 settembre 1847)

Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Interni.

Secondo ripartimento - Primo carico.

Signore,

Gli esperimenti a cui sono soggetti gli alunni storico-diplomatici sono:

- 1) risposte a tre domande sulla storia patria dei bassi tempi;
- 2) versione in italiano di un luogo di uno scrittore classico latino e viceversa;
- 3) versione in italiano di alquanti versi di uno scrittore classico greci.

Le serva di opportuna intelligenza ed uso di risulta.

Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni
Firmato: Nicola Santangelo

Al Soprintendente Generale degli Archivi.

Ministeriale per la quale viene risolto che la carica vuota di Archiviario provinciale di Caltanissetta si provveda a con corso.

(Palermo, 12 giugno 1850)

Ministero e Real Segreteria di Stato presso il Luogotenente Generale dei Reali Domini al di là del Faro -

Dipartimento dell'Interno - car. 1.º N. 3670.

Avendo io risolto che la carica di Archiviario provinciale di Caltanissetta vuota per lo passaggio di D. Antonino D'Onofrio a controllore del catasto fondiario, si provveda a concorso giusta le sovrane determinazioni contenute nel Real Rescritto del 7 dicembre 1844, lo comunico a lei di risposta al suo rapporto del 20 maggio scorso, per l'uso che ne risulta nel curarne lo adempimento.

Firmato: Satriano

Al Soprintendente Generale degli Archivi.

Ministeriale disposizione di massima per le carte del Real Ministero depositate nel Grande Archivio, e per le copie delle stesse da rilasciarsi ad uso del Real Governo.

(Palermo, 16 ottobre 1850)

Ministero e Real Segreteria di Stato presso il Luogotenente Generale dei Reali Domini al di là del Faro -

Segretariato - numero 1806.

Signore,

Con rapporto del 10 settembre scorso ha ella manifestato, che l'articolo 26 della legge organica di cotesto Grande Archivio prescrive quanto segue:

« Le carte originali non potranno estrarsi dall'Archivio, meno per casi urgenti e previo l'ordine del Luogotenente Generale o del Ministro Segretario di Stato per gli Affari Interni che stabiliranno il tempo, durante il quale resteranno fuori dall'Archivio. Tali ordini si dirigeranno al Soprintendente Generale ».

Ha fatto presente altresì, che nell'articolo 19 del regolamento annesso alla cennata legge sta scritto così:

« Dovendosi rilasciare gratis le copie, che fanno mestieri alle autorità giudiziaria ed amministrativa, il Soprintendente terrà un libro distinto in due colonne, nell'una delle quali noterà la richiesta, e nell'altra il giorno della consegna. Tali copie saranno sottoscritte dal segretario direttore, e vistate dal Soprintendente col l'ordinario gratis, e vi si apporrà il sigillo. La spesa del registro resterà a carico dell'Archivio, e il Segretario direttore ne terrà un conto separato e diviso per ciascuna provincia, che sarà rimesso alla fine dell'anno al Luogotenente Generale, il quale ordinerà il rimborso nella cassa dell'Archivio secondo il carico da spedirsi a ciascuno ».

E trovandosi adesso le carte del Ministero di Stato presso cotesto Archivio, si son chieste da lei per le medesime, le disposizioni di norma.

Io quindi ho risolto pria di tutto in linea di massima che sia vietato a chiunque di prender lettura o dimandar copie delle carte del Ministero.

E per le carte originali, o per le copie necessarie a questo Governo ho determinato di starsi alle prescrizioni della legge e del

regolamento surriferito; fissando ad un mese il termine del periodo, che un originale incartamento possa restar fuori del Grande Archivio: e dovendo per le copie venir rimborsato l'Archivio medesimo dei dritti di registro alla fine di ogni anno dal Segretario di questo Ministero di Stato.

Partecipo ciò a lei per lo adempimento di risulta.

Il Generale in capo Luogotenente Generale interino
Firmato: Satriano

Al Soprintendente Generale degli Archivi.

Ministeriale per la quale viene risoluto accordarsi l'un per cento a tutti i Cassieri provinciali incaricati della riscossione dei dritti sull'estrazione delle carte presso gli Archivi provinciali.

(Palermo, 21 ottobre 1850)

Ministero e Real Segreteria di Stato presso il Luogotenente Generale dei Reali Domini al di là del Faro -

Dipartimento dell'interno car. 3.o - num. 4036.

Signore,

Taluno Intendente ha chiesto i provvedimenti del Governo affinché fosse stabilito il premio da corrispondersi ai Cassieri provinciali incaricati a riscuotere i dritti degli Archivi provinciali, e ciò in conformità degli articoli 36 e 37 del Real Decreto del 1.o agosto 1843.

Or io tenuta presente la legge organica del 12 novembre 1818 per gli Archivi di Napoli, nella quale all'articolo 52 è fissato l'un per cento per dritto di esazione ai Cassieri Provinciali, ho risoluto conformemente all'articolo suddetto accordare del pari l'un per cento a tutti i Cassieri provinciali per la esazione che dovranno eseguire negli Archivi provinciali di quest'Isola.

Le fo noto ciò per intelligenza ed uso di risulta.

Il Generale in capo Luogotenente Generale interino
Firmato: Satriano

Al Soprintendente Generale degli Archivi.

Ministeriale degli esperimenti per la provvista a concorso dei posti di alunni storico-diplomatici nel Grande Archivio.

(Palermo, 3 gennaio 1851)

Ministero e Real Segreteria di Stato presso il Luogotenente Generale dei Reali Domini al di là del Faro -

Dipartimento dell'interno, car. 1.o - Num. 13.

Signore,

Per provvedersi nel Grande Archivio di Palermo i quattro vacanti posti di alunni storico-diplomatici, in mancanza di apposito regolamento, che determini le norme e le materie dello esperimento a concorso, mi sono messo di accordo con S. E. il Ministro per gli affari di Sicilia presso S. R. M. ed a coerenza di quanto praticasi in quella parte dei Reali Domini, ho determinato:

1. - che lo esperimento debba versarsi sulle lingue greca e latina, cioè debbano gli aspiranti fare la traduzione di qualche classico greco in latino, e di uno squarcio di qualche altro autore classico latino in italiano;

2. - che i concorrenti debbano rispondere sopra quesiti riguardanti la storia patria dei tempi di mezzo.

Secondo la pratica vigente in Napoli dovrebbero essere esclusivamente ammessi al concorso coloro i quali per un anno almeno avessero assistito alle lezioni di paleografia nel Grande Archivio.

Ma siccome non trovasi qui per anco provveduta siffatta Cattedra ho risoluto, che gli alunni, i quali risulteranno nel concorso, siano tenuti ad assistere per un anno a tali lezioni subito che verrà eletto il professore.

Partecipo a lei questa mia determinazione per l'uso che ne risulta.

Firmato: Satriano

Al Soprintendente Generale degli Archivi.

Ministeriale degli esperimenti per la provvista a concorso della cattedra di Paleografia nel Grande Archivio di Palermo.

(Palermo, 3 gennaio 1851)

Ministero e Real Segreteria di Stato presso il Luogotenente Generale dei Reali Domini al di là del Faro -

Dipartimento dell'Interno - car. 1.o - Num. 14.

Signore,

Dovendo provvedersi a concorso giusta il Real Decreto del primo agosto 1843, la Cattedra di Paleografia del Grande Archivio di Palermo ho risoluto, che tale oggetto abbia luogo un doppio esperimento, l'uno teorico e l'altro pratico.

Il primo verterà:

1) - sulla diplomatica, a qual uopo saranno posti in un bussolo i nomi di alquanti autori, che trattano la materia, dei quali si trarrà uno a sorte, e da questo si sceglieranno le tesi, che saranno parimente poste in bussolo per estrarsene una anche a sorte, sulla quale i concorrenti scriveranno.

2) - sulla storia in generale, e particolarmente su quella di Sicilia dall'epoca saracena in poi, dalla quale si trarrà anche a sorte un'epoca, che sarà materia di scritto.

3) - Sulla intelligenza di tre lingue, cioè latina del secolo di Augusto e del medio evo; greca dei Bizantini; araba dall'epoca della dominazione saracena in Sicilia sino a quella dei Normanni inclusivamente, e della letteratura rispettiva; più ancora sulla lingua spagnuola dei secoli XIV e XV, ed antica lingua francese.

Nel secondo esperimento si chiameranno i concorrenti a tradurre in lingua volgare qualunque scrittura, diploma o monumento scritto in esse lingue che si sceglierà a sorte dagli esaminatori e a farvi le opportune osservazioni, che possano render chiara ed esatta la versione.

Si assegnerà ai concorrenti quel tempo, che sarà creduto necessario.

Partecipo ciò a lei per l'uso corrispondente.

Firmato: Satriano

Al Soprintendente Generale degli Archivi.

Regolamento da tenersi negli Archivi Provinciali per la estrazione delle copie dei documenti quivi depositati e per la riscossione dei loro diritti.

(Palermo, 5 agosto 1851)

Ministero e Real Segreteria di Stato presso il Luogotenente Generale dei Reali Domini al di là del Faro -

Dipartimento dell'Interno - secondo ripartimento - carico secondo - Num. 3750.

Signore,

In data d'oggi stesso ho scritto agli Intendenti di Messina, Catania, Girgenti, Trapani, Noto e Caltanissetta quanto segue:

« Taluni intendenti delle provincie, dove gli Archivi provinciali sono attivati, si sono rivolti al Governo per sapere se possan fin da ora rilasciarsi ai privati le copie delle carte già passatevi da parecchie amministrazioni pubbliche, e nel caso affermativo, se debba nella riscossione dei diritti adottarsi la stessa tariffa stabilita nella legge del primo agosto 1843, con firmarsi le copie dall'Archivario, e vidimarsi dal Segretario generale dell'Intendenza, ed infine se una parte di questi dritti compete agli impiegati degli Archivi medesimi, siccome prescrivasi nell'art. 29 della legge del 12 novembre 1818.

« Avendo io inteso sul proposito l'avviso del Soprintendente funzionante degli Archivi, non che dello Agente del Contenzioso, e tenute presenti alcune disposizioni emesse per gli Archivi Provinciali dei Reali Domini continentali, mi son determinato a disporre quanto segue:

« Art. 1. - Resta autorizzata sin da ora la estrazione delle copie dei documenti, che trovansi già raccolti negli Archivi Provinciali.

« Art. 2. - Nel rilasciarsi tale copia debbono osservarsi le formalità prescritte dall'art. 33 del Real Decreto organico del 1.º Agosto 1843, e le norme indicate nella Ministeriale diretta a di 14 dicembre 1844 al Soprintendente Generale funzionante degli Archivi, e per conseguenza le copie che si estraggono dagli Archivi provinciali a richiesta dei particolari debbono, perchè sieno legali, essere firmati dall'Archivario e vidimate dal Segretario generale dell'Intendenza.

« Tali copie debbono offrire, in dorso, la cifra per dritti tassati per estratta, copiatura e ricerca, ed, eseguite in carta bollata, e munite del registro a carico degl'interessati, debbono anche specificare di essersi dal Cassiere introitato il corrispondente diritto.

« Art. 3. - La tariffa dei diritti a riscuotersi sarà quella menzionata nell'art. 42 del sopracitato Decreto organico.

« Art. 4. - Il terzo dei soli dritti di ricerca e copiatura andrà in beneficio degl'impiegati degli Archivi medesimi in proporzione dei loro soldi, e sarà ripartito giusta uno statuto di distribuzione, che sarà trasmesso per l'approvazione del Governo come al qui appresso n. 6.

« Art. 5. - In ogni Archivio provinciale sarà stabilito un registro di Controllo a quello del Cassiere provinciale, in cui si noteranno tutti gl'introiti.

« Art. 6. - In ogni trimestre gl'Intendenti trasmetteranno al Real Ministero presso la Luogotenenza Generale per via del dipartimento dell'interno, un doppio stato degl'introiti, cioè uno rilasciato dal Cassiere e l'altro dall'Archivario; e richiederanno contemporaneamente al Real Governo l'autorizzazione per ripartirsi il terzo dei soli dritti di ricerca e copiatura agli impiegati come come al n. 4.

« Art. 7. - Delle somme, che rimarranno in cassa, sarà alla fine di ogni semestre fatto versamento nella Cassa di Corte di Palermo al conto del tesoriere generale giusta il sistema in vigore pel Grande Archivio, con dover gl'Intendenti dar notizia al Governo per via del dipartimento dell'interno dell'eseguito versamento.

« Comunico a Lei queste mie disposizioni per lo adempimento di sua parte».

La rendo di ciò informata in replica ai suoi uffici, l'ultimo dei quali in data del 7 dicembre n. 310.

Il Generale in capo Luogotenente Generale interino
Firmato: Satriano

Al Soprintendente funzionante del Grande Archivio,

Ministeriale per la quale vien determinato, che gli atti dello stato civile e tutt'altri documenti ed atti, che si estraggono per uso di matrimonio del Grande Archivio e dagli Archivi Provinciali di Sicilia, debbansi rilasciare alle parti in carta libera, ed esenti da ogni diritto.

(Palermo, 20 ottobre 1851)

Ministero e Real Segreteria di Stato presso il Luogotenente Generale dei Reali Domini al di là del Faro -

Dipartimento dell'Interno - secondo ripartimento - carico primo - Num. 7534.

Signore,

Riuniti già nell'Archivio Provinciale di Girgenti tutti i duplicati dei registri dello stato civile, quell'Intendente, con suo rapporto del 4 dicembre dell'anno scorso, proponeva la questione, se gli estratti di tali atti da servire per uso di matrimonio, dovessero rilasciarsi esenti da qualunque siasi diritto, sia di archivio, propriamente detto, sia anco di ricerca, o di esemplazione, o se veramente la estrazione degli atti dello stato civile dovesse solo andare esente dal dritto di archivio, ai termini del sovrano Rescritto del 5 luglio 1825, pagando gl'interessati gli altri due diritti, di ricerca l'uno, e l'altro di esemplazione.

Nello svolgimento di tale quistione ho io considerato, che le prescrizioni del suddetto Sovrano Rescritto emesse a facilitazione dei matrimoni rimarrebbero inesequite, e privati sarieno gl'interessati degli effetti benefici della Reale Clemenza, se volessero gli estratti di quegli atti esentarsi da un lato dal diritto di archivio propriamente detto, e soggettarsi dall'altro ai diritti di ricerca e di esemplazione; che in buoni termini non sono altro che dritti stessi di Archivio.

Ho considerato altresì che nei Reali Domini continentali è pur questa la pratica tenuta sì nell'Archivio di Napoli, che nei peculiari Archivi delle province; cioè, di rilasciarsi esenti da qualunque siasi dritto, e fino in carta libera tutti gli atti e documenti, che occorre estrarsi per oggetto di matrimonio.

Per tali considerazioni mi son determinato dichiarare, che gli atti dello stato civile, e tutt'altri documenti ed atti, che si estraggono per uso di matrimonio dal Grande Archivio, e dagli Archivi provinciali di Sicilia, debbonsi rilasciare alle parti in carta

libera, ed esenti da ogni diritto di ricerca, di archivio e di esemplazione.

Partecipo a Lei questa mia determinazione per l'analogo adempimento.

Il Generale in capo Luogotenente Generale interino
Firmato: Satriano

Al Soprintendente Generale degli Archivi.

Ministeriale per la quale viene disposto, che le copie delle sentenze estratte dagli Archivi Provinciali, ove sono depositate, debbano registrarsi col diritto di grana 20.

(Palermo, 16 dicembre 1851)

Ministero e Real Segreteria di Stato presso il Luogotenente Generale nei Reali Domini al di là del Faro

Dipartimento dell'Interno — secondo ripartimento — carico primo — Num. 8460.

Signore,

In data del 6 del presente mese per via del Dipartimento delle Finanze scrissi al Direttore generale dei rami e dritti diversi quanto appresso:

« In ordine al dubbio elevato intorno al dritto da riscuotersi « nella registrazione delle copie di sentenze, che si estraggono « dagli Archivi Provinciali, oggetto dei rapporti di lei, l'ultimo dei « quali del 30 agosto scorso n. 1450, avendo io consultato la pratica attualmente in vigore nell'altra parte del regno, vengo a « disporre uniformemente della pratica stessa, che le copie delle « dette sentenze depositate in Archivi, i quali non hanno altra « facoltà se non quella di rilasciare semplici copie degli atti che « conservano, e senza forma esecutiva; dell'art. 67, della legge del « 21 giugno 1819 ».

Ne dò parte a lei per l'uso di risultamento.

Il Generale in capo Luogotenente Generale interino
Firmato: Satriano

Al Soprintendente Generale degli Archivi.

Ministeriale per la quale si determina, che i registri e le carte delle conservatorie delle ipoteche non debbano passarsi negli Archivi provinciali, ma rimanere presso gli uffici delle dette conservatorie delle rispettive provincie.

(Palermo, 23 gennaio 1852)

Ministero e Real Segreteria di Stato presso il Luogotenente Generale dei Reali Domini al di là del Faro -

Dipartimento dell'Interno — secondo ripartimento — carico primo - num. 462

Signore,

In proposito del dubbio mosso dallo Intendente di Girgenti, cioè se le carte e registri delle conservazioni delle ipoteche debbono passarsi negli Archivi provinciali, si è trovato luogo a considerare le seguenti cose:

1. - che i registri svenunciati sono sempre suscettivi di nuove formalità, le quali non si possono eseguire che dai conservatori.

2. - Che la pubblicità delle ipoteche della legge richiesta non si avrà mai, ove le conservazioni per mancanza di elementi non saranno in istato di potere apprestare tutte le notizie circa alla libertà ed affezione delle ipoteche.

3. - Finalmente che la legge in taluni casi esige, che i certificati in fatto d'ipoteche debbono essere dei Conservatori e non di altri Archiviari, e che il pubblico nelle certificazioni dei Conservatori ha quella guarentigia, che non avrebbe in qualunque altro Archivario; avvegnachè sono i Conservatori obbligati ad una cauzione per lo interesse dei privati, sulla quale i particolari hanno il diritto di procedere nei casi di errore o falsità.

Per siffatte gravi considerazioni ho determinato, che i registri e le carte in discorso rimangono presso gli uffici della conservazione delle ipoteche delle rispettive provincie.

Ne dò parte a Lei per l'uso di risultamento.

Il Generale in capo Luogotenente Generale interino
Firmato: Satriano

Al Soprintendente Generale degli Archivi.

Ministeriale colla quale si fa conoscere di essersi pel Grande Archivio di Napoli ridotti a metà i dritti di ricerca ed altro sui primi tre articoli della tariffa del 12 novembre 1818, e ciò per un quinquennio.

(Palermo, 11 maggio 1852)

Ministero e Real Segreteria di Stato presso il Luogotenente Generale dei Reali Domini al di là del Faro -
Dipartimento dell'Interno - secondo ripartimento - carico primo - num. 2465.

Signore,

Sua Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia in data del 30 decorso aprile mi ha scritto quanto segue:

Eccellenza, — « il Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato dell'Interno - ramo interno - a cui, in seguito del pregevolissimo foglio di V. E. del 13 del cadente mese - secondo ripartimento - carico primo - n. 1911 - mi rivolsi per additarmi se qualche modificazione sia avvenuta alla tariffa del dritto di ricerca pel Grande Archivio di Napoli, mi ha fatto conoscere quanto segue:

« Nell'anno 1839, il Soprintendente Generale degli Archivi trovava espediente, che si portasse diminuzione sopra tre articoli della tariffa, che riuscivano gravosi a quei che ne avrebbero voluto spedire gli estratti, e che se ne astenevano per non pagare il troppo gravoso diritto.

« Gli articoli in discorso sono i seguenti:

« 1. - Per ogni copia di diploma contenente privative, concessioni di onori, prerogative e di titoli di nobiltà si esigeranno ducati 40.

« 2. - Per ogni copia di atti d'intestazione pel passaggio dei suddetti titoli ai successori di concessionari, ducati 20.

« 3. - Per ogni copia di fede, certificato, certificato ed estratto degli statuti delle corporazioni morali, e di tutte le altre carte che riguardano onorificenze delle medesime e dei loro individui, ducati 10.

« Su dei quali quel Soprintendente Generale proponeva diminuirsi il primo a ducati 18, il secondo a ducati 8 ed il terzo a ducati 4, e S. M. con sovrana risoluzione del di 24 ottobre di

« quell'anno, sull'avviso della Consulta dei Reali Domini di qua del Faro, si degnava annuire, che per un quinquennio si fosse esatta la metà del diritto stabilito dalla tariffa, e tal sovrana annuena è stata in seguito più volte prorogata, ed in ultimo per un altro quinquennio con sovrana risoluzione presa nel Consiglio ordinario di Stato del 10 febbraio scorso anno 1851.

« Io quindi rendo di tutto ciò informata l'E. V. di riscontro al surriferito suo pregevole foglio del 13 del cadente mese per l'uso, che nella sua somma saviezza stimerà conveniente ».

Le ne dò partecipazione di risposta al suo rapporto su l'obbietto del 27 marzo ultimo di n. 266.

Pel Generale in capo Luogotenente Generale interino
Il Direttore: Michele Celesti

Al Soprintendente Generale degli Archivi.

Ministeriale con cui si estende al Grande Archivio in Palermo, per un quinquennio la riduzione a metà dei dritti espressati nei primi tre articoli della tariffa del 12 novembre 1818.

(Napoli, 5 luglio 1852)

Ministero e Real Segreteria di Stato presso il Luogotenente Generale dei Reali Domini al di là del Faro -
Dipartimento dell'Interno - secondo ripartimento - carico primo - num. 3987.

Sua Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia mi ha comunicato il seguente Sovrano Rescritto:

« Eccellenza, - con rapporto del 22 giugno scorso, carico primo, n. 3209, V. E. in vista delle considerazioni del Soprintendente generale degli Archivi sulla eccedenza di dritti di ricerca ed altro in cotesto Grande Archivio, giusta la tariffa del 12 novembre 1818, si avvisava di estendersi al medesimo per un quinquennio la riduzione a metà di tali dritti da S. M. approvato pel Grande Archivio in Napoli con sovrana risoluzione del 27 ottobre 1839, in seguito prorogata per altrettanto tempo, ed ultimamente con risoluzione emessa nel Consiglio ordinario di Stato del 10 febbraio 1851 ».

« Avendo rassegnato al Re N. S. siffatta proposizione di V. E., la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 5 del corrente si è decisa di approvarla.

« Nel Real Nome la comunico all'E. V. perchè si serva farne l'uso conveniente ».

Nello stesso Real Nome la comunico a lei per l'uso corrispondente di sua parte.

Palermo, 29 luglio 1852.

Pel Generale in capo Luogotenente Generale interino
Il Direttore: Michele Celesti

Al Soprintendente Generale degli Archivi.

Ministeriale per le carte che si ricercano dalle Autorità nel Grande Archivio di Palermo.

Ministero e Real Segreteria di Stato presso il Luogotenente Generale dei Reali Domini al di là del Faro.

Dipartimento dell'Interno - 2.o Ripartimento - Car. 1 - n. 3906.

Palermo, 5 luglio 1853.

Sig. Intendente di Caltanissetta.

Signore,

L'articolo 26 della legge organica del 1.o Agosto 1843 pel Grande Archivio di Palermo prescrive di non potersi estrarre da esso le carte originali ivi depositate, eccetto i soli processi che possono essere trasmessi originalmente a richiesta del Pubblico Ministero o degli Intendenti. Le altre carte non possono estrarsi che nei soli casi urgenti, e previo ordine del Governo, da cui verrà stabilito il tempo, durante il quale possono rimanere fuori dell'Archivio.

Or dopo il passaggio in esso archivio delle carte di varie Amministrazioni si è osservato che alcuni Capi delle stesse si fanno giornalmente a chiedere per qualunque affare gli originali incartamenti, il che, oltre di non essere conforme alla legge, è contrario agli interessi, ed al buon servizio dell'Archivio, e può esser causa di dispersione di documenti interessanti.

Io quindi mi son determinato a disporre che si osservi strettamente la legge summentovata in conseguenza della quale è permesso al Pubblico Ministero ed agli Intendenti la richiesta dei soli processi che debbano avere ulteriore corso di giustizia, e l'invio delle carte originali alle Autorità Amministrative è limitato ai soli casi di urgenza e pei bisogni esclusivi che esse ne abbiano nell'interesse della rispettiva amministrazione, potendo in tutte le altre circostanze destinare un impiegato per prendere nello Archivio Generale le delucidazioni e le notizie di cui han d'uopo.

Il Generale in capo Luogotenente Generale interino
Firmato: Satriano

Norme intorno ai diritti di Archivio pei documenti nel medesimo conservati, qualora richiedansi da coloro che la franchigia di spese giudiziarie avessero ottenuto.

(Palermo, 23 ottobre 1853)

Ministero e Real Segreteria di Stato presso il Luogotenente Generale nei Reali Domini al di là del Faro.

Dipartimento dell'Interno - secondo ripartimento - carico primo - Num. 6435.

Signore,

Veduto il di lei rapporto del dì 4 giugno ultimo, e gli avvisi manifestati dal Soprintendente generale del Grande Archivio:

Tenuta presente la pratica osservata presso il Grande Archivio dei Reali Domini continentali; dopo varie risoluzioni ministeriali intorno ai documenti conservati presso l'Archivio medesimo, che si richiedono da coloro, che avessero ottenuto dal Real Governo franchigia di spese giudiziarie vengo a disporre:

1. - Che la franchigia delle spese giudiziarie accordata agli indigenti sulle norme dei regolamenti in vigore, si applichi anco ai diritti di Archivio pei documenti nel medesimo conservati, qualora richiedansi da coloro, che la franchigia avessero ottenuto;

2. - Che dal Soprintendente generale e dagli Archivari provinciali siano rilasciati a credito i diritti su i documenti richiesti, dopochè vengano loro comunicati dal Real Governo o dagli agenti del Pubblico Ministero le disposizioni, che abbiamo concesso la franchigia;

3. - Che vengano a credito rilasciati i diritti per tutti i documenti relativi al giudizio, pel quale siasi ottenuta la franchigia istessa, mercè una ricevuta della parte prendente e una dichiarazione, colla quale si obbligherà a versare in Archivio dopo compiuto il giudizio i diritti accreditati.

4. - A fine di rendere più agevole il recupero di tali diritti verrà dagli Archivi interessato il Pubblico Ministero presso il collegio, cui venne comunicata la franchigia, onde far conoscere l'esito del giudizio come fosse pervenuto a sua cognizione.

Lo partecipo a Lei per sua intelligenza e per l'uso conveniente.

Pel Generale in capo Luogotenente Generale interino

Il Direttore: Michele Celesti

Al Soprintendente Generale degli Archivi.

Ministeriale colla quale si fa conoscere, che i soldi degli impiegati presso gli Archivi provinciali nei Reali Domini continentali sono soggetti alle due ritenute del 10 e del 2 e mezzo per 100.

(Palermo, 22 febbraio 1854)

Ministero e Real Segreteria di Stato presso il Luogotenente Generale nei Reali Domini al di là del Faro.

Dipartimento dell'Interno - secondo ripartimento - carico primo - numero 904.

Signore,

Dopo ciò che ella riferiva con rapporto del 15 dell'ultimo dicembre n. 950, in proposito alla inchiesta fatta dagli impiegati dell'Archivio provinciale di Messina di venir francati nella percezione dei loro soldi della ritenzione del 10 per cento, e sottoposti invece a quella del 2 e mezzo per 100, stimai convenevole conoscere qual sistema tiensi nei Reali Domini continentali. Ed essendomi volto all'uopo a S. E. il Ministro per gli Affari in Sicilia, vien di farmi sapere, che gl'impiegati in questione sono soggetti ad ambo le ritenzioni.

Partecipo ciò a lei per l'uso che ne risulta.

Pel Generale in capo Luogotenente Generale interino
Il Direttore: Michele Celesti

Al Soprintendente Generale degli Archivi.

Ministeriale colla quale viene approvato, di non competere ad altri che ai cancellieri la spedizione esecutiva delle sentenze profferite dai collegi giudiziari o dai giudici regi, benchè le stesse si trovassero negli Archivi depositate.

(Palermo, 7 marzo 1854)

Ministero e Real Segreteria di Stato presso il Luogotenente Generale nei Reali Dominî al di là del Faro.

Dipartimento dell'Interno - secondo ripartimento - carico primo - Num. 1075.

Signore,

Si è fatto dubbio, se le sentenze depositate presso gli Archivi provinciali debbano le spedizioni esecutive rilasciarsi dall'Archivario, ovvero dai cancellieri.

Richiesta la Commissione consultiva di giustizia ha essa rilevato essere il dubbio testalmente risoluto dall'articolo 11 del Regolamento del dì 3 febbraio 1852, intorno alla trasmissione delle carte giudiziarie agli Archivi, laddove i modi segnansi delle richieste per lo rilascio delle spedizioni esecutive da farsi agli archivi, si pure i diritti distinguonsi ai quali non possono prender parte veruna, e quelli che agli Archivi appartengono per le copie conformi da rilasciarsi.

Ha avvisato quindi non ad altri, che ai cancellieri competere, a norma del general sistema, la spedizione esecutiva (1) delle sentenze profferite dai collegi giudiziari o dai giudici regi, benchè depositate negli Archivi, dovendo dai cancellieri richiedersi le cennate sentenze per mezzo dei presidenti rispettivi, o dai giudici di circondario per mezzo dei procuratori regi sulla domanda dei giudici stessi.

Approvato avendo cossiffatto avviso, lo partecipò a lei per sua intelligenza, e per l'uso corrispondente.

Pel Generale in capo Luogotenente Generale interino
Firmato: Satriano

Al Soprintendente Generale degli Archivi.

(1) Tale sistema vige tuttora nell'odierno ordinamento archivistico italiano.

Ministeriale per la quale viene vietata la estrazione delle carte originali depositate al Grande Archivio, a meno che ne abbisognassero le Autorità nei casi urgenti, e sempre nell'interesse del proprio ufficio e non mai dei privati.

(Palermo, 27 aprile 1854)

Ministero e Real Segreteria di Stato presso il Luogotenente Generale nei Reali Dominî al di là del Faro.

Dipartimento dell'Interno - secondo ripartimento - carico primo - Num. 2900.

Signore,

In data del 12 di questo mese si è comunicata a tutte le Autorità la seguente ministeriale:

« Signore - Spesso avviene, che i privati per esimersi dal pagamento dei diritti dovuti al Grande Archivio, ottengono i documenti che abbisognano, per mezzo delle Autorità, le quali per secondare i desideri, richiamano da esso Archivio gl'incartamenti originali. Da ciò seguono due gravi inconvenienti; l'uno che a causa di questa continua spedizione di carte, si sta esposti al pericolo di dispersione di qualche interessante scrittura, l'altro sta nella perdita dei diritti fiscali appartenenti alla Real Finanza. Convenendo pertanto, che cessi un abuso divenuto ormai frequente, interesse e Autorità a tener presente, che giusta le disposizioni di norma, e vietata la estrazione delle carte originali depositate nel Grande Archivio, ed è solo permessa previa autorizzazione nei casi urgenti, e sempre nello interesse del proprio ufficio, non mai in quello dei privati, i quali debbono dirigersi al Soprintendente degli Archivi per le copie, di che abbisognano, e pagare i diritti di legge ».

La comunico a lei per sua intelligenza, ed in risposta al suo rapporto del 31 marzo ultimo num. 222.

Pel Generale in capo Luogotenente Generale interino
Il Direttore: Michele Celesti

Al Soprintendente Generale degli Archivi.

Ministeriale circa le copie di atti giudiziarii.

(Palermo, 7 aprile 1857)

Ministero e Real Segreteria di Stato presso il Luogotenente Generale nei Reali Dominî al di là del Faro.

Dipartimento dell'Interno - secondo ripartimento - carico primo - Num. 1837.

Al Sig. Intendente di Caltanissetta.

Signore,

In pari data ho comunicato all'Intendenza di Catania la seguente determinazione:

« Signore, con rapporto del 13 giugno 1855 di N. 13831, Ella mosse dubbio se a somiglianza di come praticatisi nelle Cancellerie dei collegi giudiziari possano nelle copie delle sentenze rilasciate dall'Archivario provinciale essere inserite le narrative e le conclusioni, in modo che lo stesso Archivario venga ad essere compilatore delle parti disparate che rientrano nella sentenza.

« Sul proposito si è osservato essere stato principale scopo della riunione in un solo dei vari archivi di una provincia la migliore assicurazione e conservazione delle carte giudiziarie, restar tradito siffatto scopo qualora all'Archivario si neghi la facoltà di poter lasciare copie conformi delle sentenze; l'ultimo comma dell'art. 11 del regolamento del 3 febbraio 1832 apprestare il senso « tecnico della parola *sentenza*; per essa intendersi non il solo dispositivo, ma un complesso di vari brani l'un dall'altro dipendenti, e componenti un tutto che rappresenti in iscorcio lo stato del litigio, i motivi del contendere e del decidere.

« Da ciò emerge essere stato virtualmente concesso all'Archivario nel rilasciare le copie delle sentenze di comprendervi le conclusioni e le narrative, la legge mostrar ciò chiaramente coll'eccezione fatta al regolamento allorchè si tratti di rilasciare delle spedizioni; in tal caso esser mestieri esaminarsi dal funzionario cui si domandano il merito formulario dei vari atti dei quali la sentenza si compone.

« Per siffatte ragioni mi sono determinato a dichiarare che possono gli Archivarii nelle copie delle sentenze che da essi loro si rilasciano comprendere le conclusioni delle parti e le narrative ».

Ne dò partecipazione a Lei per l'uso corrispondente da sua parte.

Pel Luogotenente Generale
Il Direttore
Celesti

Ministeriale circa l'esazione dei diritti di Archivio.

(Palermo, 20 novembre 1857)

Ministero e Real Segreteria di Stato presso il Luogotenente Generale dei Reali Dominî al di là del Faro.

Dipartimento dell'Interno - secondo ripartimento - carico primo - Num. 6129.

Sig. Intendente di Caltanissetta.

Signore,

Oggi stesso ho scritto all'Intendente di Messina quanto segue:

« Signore, con rapporto del 22 giugno ultimo n. 10135 Ella proponeva il dubbio se un individuo, il quale avendo preso lettura di un atto depositato nello Archivio Provinciale, e però soddisfatto il diritto corrispondente di ricerca, debba pagare la seconda volta il diritto medesimo quando, scorsi dei giorni, si faccia a chieder copia dell'atto di cui prese lettura.

« Avendo io preso conto della pratica che si osserva su tal proposito nei Reali Dominî del continente, S. E. il Ministro per gli Affari di Sicilia in Napoli mi ha comunicato in risposta il seguente ufficio di quel Soppintendente Generale degli Archivi:

« — da pratica costante, e che da tanti anni perdura in questo Grande Archivio, si è quella per lo appunto, che l'individuo il quale paga la cercatura per leggere un documento, possa godere del beneficio della cercatura stessa per mesi sei, o che voglia rileggere in tal periodo il documento, o che voglia estrarre copia o certificato, ed in questo caso sia tenuto a pagare unicamente gli altri dritti e non la cercatura ».

« Dò a Lei partecipazione dello anzidetto perchè si piaccia regolarsi conformemente alla pratica che si osserva in Napoli ».

Comunico ciò a Lei per l'uso corrispondente.

Pel Luogotenente Generale
Il Direttore
Celesti

Ministeriale circa il diritto d'Archivio.

(Caltanissetta, 22 dicembre 1857)

Intendenza della provincia di Caltanissetta.

Secondo Ufficio - Amministrazione Provinciale e Lavori pubblici.

Car. 1 - Num. 19004.

Oggetto: Per diritti di Archivi.

Al Signore D. Girolamo Gubernatis

Segretario Generale della Intendenza di Caltanissetta.

Signore,

Dal Sig. Soppintendente Generale degli Archivi in Palermo con ufficio del 15 corrente mese mi è stato scritto quanto segue:

« S. E. il Luogotenente Generale, con Ministeriale del 19 corrente, mi ha dato conoscenza che S. M. (D. G.) con Real Rescritto del 19 ottobre ultimo ha accordato la proroga per altro quinquennio della riduzione a metà dei dritti gravati sopra i primi tre articoli della tariffa del 12 novembre 1818 in conformità del Real Rescritto del 12 luglio 1852.

« Partecipo ciò a Lei per l'adempimento di risulta ».

Ho io il bene di parteciparlo a Lei per sua intelligenza ed uso di risulta.

L'Intendente
Principe Castelreale

BIBLIOGRAFIA

- Anonimo — « Impiegati del Grande Archivio di Napoli » - Tipografia del Genio Artistico 1871, Napoli.
- Archivio di Stato Caltanissetta — « Atti della Direzione » - Vol. 1.o e 2.o anni 1851-1905.
- BONAINI FRANCESCO — « Gli archivi delle Marche e dell'Umbria presso Archivio di Stato Firenze ».
— « Documenti degli Archivi Toscani ».
- CAPASSO B. — « Gli archivi e gli studi paleografici e diplomatici nelle provincie napoletane fino al 1848 » - Napoli, 1888.
- CASANOVA EMILIO — « Manuale di Archivistica » - Siena 1928.
- CENCETTI G. — « Archivi e Scuole di archivio dal 1765 al 1911 » - Roma 1955.
- « Collezioni delle Leggi e Decreti sul Grande Archivio » — Palermo, Stabilimento Tipografico Francesco Lao, 1855.
- COMERCI NICOLA — « Corso di Diritto Amministrativo per lo Regno delle Due Sicilie - Napoli, Tipografia Stabilimento dell'Ateneo - 1842.
- « Costituzione di Sicilia stabilita nel Generale Parlamento del 1812 » — Palermo, Tipografia G. B. Gandiano, 1848.
- DALLOJ — « Repertoire de legislation », Voci « Archives » e « Archivistes ».
- DE SIMONE CONTARINI G. — « Gli archivi provinciali del Mezzogiorno » - Firenze, 1914.
- DUBOIN — « Leggi e provvidenze ».
- GIORDANO ANNIBALE — « Concetto sulle leggi civili del Regno delle due Sicilie » - Napoli stamperia del Fibreno, 1848-1856.
- GIORDANO VIRGILIO — « Concetti moderni nell'antica organizzazione degli Archivi in Sicilia » in Studi in onore di Riccardo Filangeri - Napoli, l'Arte Tipografica, 1959.
— « Elementi di Archivistica ed Esegese di diritto Archivistico » - Editrice Tirrena, Livorno.
- GRANITO BELMONTE ANGELO — « Legislazione positiva degli Archivi del Regno » - Napoli, 1855 - Tipografia Raimondi.
- GIULIANI GIROLAMO — « I Consorzi archivistici tra comuni » - Noccioli - Firenze, 1956.
- « Legislazione positiva del Regno delle Due Sicilie » - (Raccolta ufficiale dell'epoca).

- LOMBARDO ANTONINO — « Documenti del Commercio veneziano nei secoli XI-XIII », Ed. Libreria Italiana. Torino, 1940.
- « Note sul diritto commerciale veneziano nei Secoli X-XIII », Venezia, 1940.
 - « L'Archivio storico del Comune di Este » in « Notizie degli Archivi di Stato » n. 2, 1942.
 - « La diplomatica del documento commerciale veneziano dopo il mille prima del riconoscimento legale della imbreviature notarili » in « Archivi », Roma, 1953.
 - « Le deliberazioni del Consiglio dei XL della Repubblica di Venezia », Deputazione di Storia Patria per le Venezie, Venezia, 1957.
 - « La ricostruzione dell'antico archivio della Quarantia veneziana », Edizione di Storia e Letteratura, Roma, 1958.
 - « Archivi di Stato », Enciclopedia Firenze, Vol. 1, Vallardi, Milano, 1958.
 - « Scambi internazionali tra gli Archivi o sul metodo delle ricerche archivistiche in campo internazionale » - Rassegna degli Archivi di Stato - n. 1, 1958, Roma.
 - « Le deliberazioni del Consiglio dei XL della Repubblica di Venezia », Nuova serie, vol. XII, Venezia, 1958.
 - « Storia e ordinamenti delle magistrature veneziane in un manoscritto inedito del sec. XVII » - Studi in onore di Riccardo Filangieri - L'Arte Tipografica, Napoli 1959, pp. 619-688.
 - « Fonti per la storia dell'organizzazione degli Archivi di Stato in Italia - Melanges Braibant - Bruxelles, 1960.
 - « Guida delle fonti relative alla Sicilia esistenti negli Archivi di Stato per il periodo 1816-1860 » - Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato N. 10, Roma, 1961.
- MAFFEI SCIPIONE — « Istoria diplomatica ».
- MANZONE GASPARE — « Notizie sugli Archivi di Stato », Roma, 1898.
- MARCHESE LONGO G. — « Se gli Archivi Provinciali debbano intendersi dipendenti dai Consigli della Provincia » - Catania 1864 - Tipografia La Fenice di Musumeci.
- MONGITORE ANTONIO — « Discorso storico sull'antico titolo di regno annesso all'isola di Sicilia ».
- MOSCATI R. — « Attualità degli archivi » in « Notizie degli Archivi di Stato » - Roma Genn. Ag., 1910.
- NICOLINI F. — « Gli Archivi di Stato Italiani » in « Nuovo Digesto Italiano », Ediz., 1938.
- « Archivi » - ibidem.
 - « Archivistica » - ibidem.
- PANELLA A. — « Gli Archivi » in « Notizie introduttive e sussidi bibliografici » - Milano, 1948.

- PETITTI POMPILIO — « Repertorio amministrativo del Regno delle Due Sicilie » - Napoli, stabilimento fu Migliaccio, 1851.
- PROSDOCIMI F. — « Gli archivi amministrativi » - Rovigo, 1881.
- « Raccolta dei Reali Dispacci » (collezione dell'epoca).
- ROMANO PUCCIO PIETRO — « Gli Archivi » - Palermo, 1920.
- SCARDUTI GENNA ANTONIO — « Piano d'esecuzione di un Archivio Generale ».
- SILVESTRI GIUSEPPE — « Sullo Stato e sulla riforma della legislazione de' pubblici archivi » - Palermo L. Pedone Lauriel, 1870.
- « Sul Grande Archivio di Palermo e sui lavori in esso eseguiti dal 1865 al 1894 » - Palermo, Tip. Virzi, 1875.
 - « Progetto di legge sul riordinamento degli Archivi di Stato in Italia » in « Archivio Storico Siciliano » - Vol. I e II, Palermo, 1873-74.
 - « Cronaca del Grande Archivio di Palermo » in « Archivio Storico Siciliano », Vol. I e II, 1873-74.
- TADDEI PIETRO — « L'Archivista » - Hoepli, Milano, 1906.
- Ufficio Centrale degli Archivi di Stato — « Gli Archivi di Stato al 1952 » - Poligrafico dello Stato, Roma, 1954.

L E G G I

	1807		
Febbraio 13 - Soppressione ordini religiosi		pag.	39
	1812-1814		
Febbraio 11 - Approvazione Costituzione per la Sicilia		»	145
	1816		
Dicembre 12 N. 570 - La Legge organica sulla Amministrazione civile		»	59
	1818		
Novembre 12 N. 1379 - La Legge organica degli Archivi		»	61

D E C R E T I

	1808		
Dicembre 22 N. 246 - Riunione Archivi del Regno		»	41
	1810		
Marzo 11 N. 594 - Locale provvisorio Archivio Generale e diritti Archivio		»	45
	1811		
Dicembre 3 N. 1150 - Sistema generale direzione archivi		»	47
	1812		
Luglio 16 N. 1410 - Tariffa diritti archivio		»	54
Ottobre 22 N. 1524 - Istituzione Archivi Provinciali		»	55
	1817		
Ottobre 11 N. 932 - Amministrazione civile dei Domini oltre il Faro		»	146
	1818		
Novembre 12 N. 1380 - Approvazione regolamento per gli archivi		»	71
	1826		
Dicembre 16 N. 1156 - Riunione delle cariche di Soprintendente e Direttore del Grande Archivio di Napoli		»	80
	1841		
Ottobre 26 N. 7191 - Approvazione regolamento versamento carte agli Archivi		»	81

	1843		
Agosto 1 - Archivio Generale di Palermo		»	148
	1844		
Luglio 14 N. 8911 - Organizzazione del Grande Archivio di Palermo		»	160
	1847		
Agosto 3 N. 11259 - Approvazione regolamento trasmissione processi originali		»	84
	1848		
Giugno 6 N. 241 - Ritorno del Grande Archivio di Napoli e degli Archivi Provinciali alle dipendenze del Ministero dell'Interno		»	87
Novembre 14 - Estensione norme trasmissione alle autorità amministrative		»	88
	1849		
Agosto 18 N. 1145 - Passaggio attribuzioni dal Ministero della P. I. al Ministero Interno		»	90
	1852		
Febbraio 3 N. 2817 - Approvazione regolamento trasmissione carte giudiziarie		»	91
Giugno 8 N. 3082 - Estensione in Sicilia del Regolamento 3 febbraio 1852		»	167
	1853		
Giugno 9 N. 345 - Istituzione Archivio Suppletorio a Siracusa		»	169
	1855		
Ottobre 1 N. 2572 - Insegnamento Paleografia		»	95
	1857		
Dicembre 21 - Estensione norme passaggio carte negli Archivi		»	171

R E G O L A M E N T I

	1812		
Luglio 6 N. 1409 - Versamento delle serie relative alle antiche giurisdizioni all'Archivio Generale		»	51
	1818		
Novembre 12 N. 1380 - Per il Grande Archivio di Napoli		»	72
Novembre 12 N. 1381 - Per gli Archivi Provinciali		»	77
	1830		
Febbraio 17 - Bruciatura processi penali		»	106
	1832		
Aprile 11 - Norme concorsi Archivi Provinciali		»	110

1841		
Ottobre 26 N. 7191 - Passaggio delle carte nel Grande Archivio di Palermo e negli Archivi provinciali . . .	»	82
1843		
Agosto 1 N. 8309 - Norme per il Grande Archivio di Palermo e gli Archivi provinciali	»	156
1847		
Agosto 3 N. 11259 - Trasmissione dei processi originali . . .	»	85
1852		
Febbraio 3 N. 2817 - Trasmissione carte giudiziarie Grande Archivio di Napoli e Archivi provinciali	»	92
Febbraio 3 - Trasmissione nel Grande Archivio di Palermo e negli Archivi Provinciali delle carte giudiziarie . . .	»	163

REALI RESCRITTI

1816		
Novembre 6 - Divieto al Grande Archivio rilascio delle fedie negative	»	99
Novembre 9 - Divieto consultazione carte Giunta di Sicilia	»	100
1820		
Giugno 24 - Servizio copie gratuite per la Pubblica Amm.	»	103
1823		
Ottobre 25 - Sostituzione primi aiutanti Archivi Provinciali assenti	»	104
1829		
Novembre 11 - Bruciature processi penali	»	105
1830		
Agosto 7 - Divieto rilascio fedie negative	»	108
1831		
Dicembre 7 - Approvazione regolamento 17-2-1830 bruciatura processi penali	»	109
1832		
Aprile 11 - Approvazione regolamento concorsi Archivi Provinciali	»	110
1844		
Dicembre 7 - Concorso Archivi Provinciali di Sicilia	»	173
1845		
Settembre 6 - Franchigia postale per il Grande Archivio di Palermo	»	175
1848		
Ottobre 6 - Riparazione introito diritti di Archivio	»	114

MINISTERIALI E VARIE

1809		
Dicembre 5 - Sentenza abolizione divieto costituzione Archivio Comune Sessano	»	117
1824		
Dicembre 22 - Necessità autorizzazione per il rilascio di carte dei Ministeri	»	118
1825		
Gennaio 22 - Necessità autorizzazione carte della Curia	»	119
Febbraio 5 - Limitazione divieto rilascio	»	120
Aprile 12 - Rapporto Direttore Grande Archivio circa ministeriale 22-12-1824	»	121
Giugno 4 - Risoluzione quesito Direttore Grande Archivio Napoli sulla Ministeriale 22-12-1824	»	124
Giugno 18 - Conferma divieto rilascio copie carte ministeriali	»	125
1835		
Settembre 5 - Locale per pompieri	»	126
1838		
Marzo 17 - Locale per pompieri	»	127
Aprile 18 - Locale per pompieri, rapporto Soprintendente Generale di Napoli	»	128
1839		
Marzo 15 - Necessità autorizzazione per rilascio copie relative la Regia Sila	»	129
1841		
Maggio 28 - Locale pompieri, rapporto Soprintendente di Napoli	»	130
Giugno 9 - Locale pompieri	»	132
1844		
Settembre 3 - Cauzione Cassiere Grande Archivio Palermo	»	177
1845		
Luglio 26 - Ripartizione diritti archivio	»	178
Luglio 26 - Gratifica Cassiere Grande Archivio di Palermo	»	179
Luglio 26 - Assunzione personale Grande Archivio Palermo	»	180
Novembre 8 - Premio Cassiere Grande Archivio Palermo	»	181
1846		
Aprile 18 - Procedura per trasmissione atti alle Pubbliche Amministrazioni	»	182
1847		
Settembre 15 - Prova d'esame per alunni Paleografia	»	185
1849		
Ottobre 31 - Vendita fedie di vita	»	133

Novembre 7 - Vendita fedeli di vita, rapporto Soprintendente Generale di Napoli	» 134
1850	
Gennaio 30 - Scarto carte inutili	» 136
Febbraio 11 - Scarto carte inutili, rapporto Soprintendente di Napoli	» 137
Marzo 12 - Approvazione vendita fedeli di vita	» 140
Maggio 15 - Approvazione vendita fedeli di vita	» 141
Giugno 12 - Concorso per archiviario di Caltanissetta	» 186
Giugno 28 - Concorso per Archiviario di Caltanissetta	» 142
Ottobre 16 - Servizio gratuito per pubbliche amministrazioni	» 187
Ottobre 21 - Premio Cassieri Provinciali	» 189
1851	
Gennaio 3 - Concorso alunni Paleografia Grande Archivio Palermo	» 190
Gennaio 3 - Concorso Cattedra Paleografia Grande Archivio Palermo	» 191
Agosto 5 - Regolamento diritti e copia Archivi Provinciali	» 192
Ottobre 20 - Esenzione diritti atti per matrimonio	» 194
Dicembre 16 - Diritti per rilascio di sentenze	» 196
1852	
Gennaio 23 - Divieto versamento negli archivi provinciali di alcune serie delle Conservatorie Ipotecarie	» 197
Maggio 11 - Comunicazione riduzione diritti	» 198
Luglio 5 - Estensione al Grande Archivio di Palermo riduzione diritti	» 200
1853	
Luglio 5 - Servizio pubblico	» 201
Ottobre 23 - Esenzione diritti	» 202
1854	
Febbraio 22 - Ritenute stipendi	» 203
Marzo 7 - Spedizione esecutiva sentenze	» 204
Aprile 27 - Divieto estrazione carte dal Grande Archivio di Palermo	» 205
1857	
Aprile 7 - Norme per copie atti giudiziari	» 206
Novembre 20 - Diritti Archivio	» 208
Dicembre 22 - Diritti Archivio	» 209

I N D I C E G E N E R A L E

L'influenza degli eventi storici nella legislazione borbonica	pag. 5
L'organizzazione degli Archivi nel Meridione prima dell'Unità d'Italia	» 13
La Legge organica degli Archivi	» 25
La scuola di Paleografia	» 29
Gli Archivi Provinciali	» 34
Norme generali archivistiche per i Reali Domini al di qua del Faro	» 37
Leggi e Decreti	» 37
Reali Rescritti	» 97
Ministeriali e rapporti	» 115
Norme generali archivistiche per i Reali Domini oltre il Faro	» 143
Leggi e Decreti	» 145
Reali Rescritti	» 173
Ministeriali e rapporti	» 177
Bibliografia	» 211
Indice cronologico delle Leggi	214
Indice cronologico dei Decreti	» 214
Indice cronologico dei Regolamenti	» 215
Indice cronologico dei Reali Rescritti	» 216
Indice cronologico Ministeriali e varie	» 217



Ingr. n. 4360